



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 10/10

di iniziativa del Consigliere F. CANNIZZARO recante:

"Norme per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"

relatore: M. D'ACRI;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|-----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 25/2/2015 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | 9/3/2015 |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | |
| NUMERO ARTICOLI | |

Normativa comunitaria

REGOLAMENTO (CE) n. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO pag. 4

recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Estratto sezione V Aiuti nel settore dell'agricoltura.

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO pag. 38

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE C (2013) 5126 pag. 84

recante approvazione dei programmi volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché fissazione del contributo dell'Unione a tali programmi.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CALABRIA 2014-2020 pag. 88

ESTRATTO MISURE APICOLTURA

Normativa nazionale

LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313. pag. 97

Disciplina dell'apicoltura.

D.M. 23 gennaio 2006. pag. 102

Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

LEGGE 2 giugno 1988, n. 218 pag. 109

Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

D.M. 20 luglio 1989, n. 298 pag. 114

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 pag. 126

Regolamento di polizia veterinaria

D.M. 4 dicembre 2009 pag. 146

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale

DECRETO del MINISTERO DELLA SALUTE dell'11 agosto 2014 pag. 152

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».

Normativa comparata

- Legge regionale PUGLIA 14 novembre 2014, n. 45. pag. 156
Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura.
- Legge regionale ABRUZZO 9 agosto 2013, n. 23 (Artt. 1-21) pag. 165
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative.
- Legge regionale MARCHE 19 novembre 2012, n. 33. pag. 174
Disposizioni regionali in materia di Apicoltura.
- Legge regionale FRIULI VENEZIA GIULIA 18 marzo 2010 , n. 6 pag. 180
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
- Legge regionale TOSCANA 29 aprile 2009, n. 21 pag. 193
Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.
- Legge regionale CAMPANIA 29 marzo 2006, n. 7 pag. 202
Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.
- Legge regionale UMBRIA 26 novembre 2002, n. 24 pag. 213
Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

Reg. (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347.

(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 20 dicembre 2013.

(3) Per integrazione al presente regolamento, per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 11 marzo 2014, n. 611/2014](#); per le modalità di applicazione, per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, vedi il [Regolamento 6 giugno 2014, n. 615/2014](#); e, per integrazione, per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, vedi il [Regolamento 29 luglio 2014, n. 1047/2014](#).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽⁵⁾,
visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁶⁾,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁷⁾,
considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" stabilisce le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il [regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) ⁽⁸⁾ del Consiglio. Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento sull'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

(2) Il presente regolamento dovrebbe contenere tutti gli elementi essenziali dell'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

(3) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sull'Unione europea ("TUE") e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (congiuntamente "trattati") in

modo da garantire l'esistenza di un'organizzazione comune dei mercati di tutti questi prodotti, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 1, TFUE.

(4) È opportuno chiarire che il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e le disposizioni adottate a norma del medesimo dovrebbero in linea di massima applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. In particolare il [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) stabilisce disposizioni che garantiscono il rispetto degli obblighi previsti dalle norme relative alla PAC, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, nonché disposizioni relative al deposito e allo svincolo delle cauzioni e al recupero dei pagamenti indebiti.

(5) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve adottare le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, nel presente regolamento è opportuno menzionare espressamente il fatto che le misure saranno adottate dal Consiglio sulla base giuridica di tale disposizione.

(6) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7) Talune definizioni in taluni settori dovrebbero essere fissate nel presente regolamento. Per tener conto delle peculiarità del settore del riso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a modificare le definizioni nel settore del riso nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.

(8) Il presente regolamento fa riferimento alla designazione dei prodotti e contiene i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti tecnici conseguenti del presente regolamento. Al fine di prendere in considerazione tali modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per apportare i necessari adeguamenti tecnici. A fini di chiarezza e semplicità è opportuno abrogare il [regolamento \(CEE\) n. 234/79](#) del Consiglio ⁽¹⁰⁾, che conferisce attualmente tale competenza e integrare la medesima nel presente regolamento.

(9) Nei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, dei foraggi essiccati, delle sementi, del vino, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, del lino e della canapa, dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti ortofrutticoli trasformati, delle banane, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché dei bachi da seta, è opportuno fissare campagne di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti.

(10) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è stato elaborato un sistema differenziato di sostegno del mercato per i vari settori e sono stati introdotti dei regimi di sostegno diretto, tenendo conto sia delle esigenze specifiche di ogni settore, da un lato, sia

dell'interdipendenza tra i diversi settori dall'altro. Queste misure assumono la forma di un intervento pubblico oppure del pagamento di un aiuto per l'ammasso privato. Si ravvisa la necessità di continuare a mantenere in vita le misure di sostegno del mercato, che devono tuttavia essere razionalizzate e semplificate.

(11) È opportuno stabilire le tabelle unionali di classificazione, identificazione e presentazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, delle carni suine e delle carni ovine e caprine ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; tali tabelle unionali rispondono inoltre all'obiettivo di una migliore trasparenza del mercato.

(12) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni in materia di intervento pubblico mantenendo peraltro invariata la politica perseguita in ciascun settore. A tal fine, è opportuno operare una distinzione tra le soglie di riferimento e i prezzi d'intervento e definire quest'ultimo. Nel far ciò, è di particolare importanza chiarire che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno dei prezzi di mercato). In questo contesto, si dovrebbe intendere che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni dei mercati (OMC), è opportuno che il regime di intervento pubblico sia disponibile in determinati periodi dell'anno e che, in tali periodi, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

(14) Il prezzo di intervento pubblico dovrebbe consistere in un prezzo fisso per determinati quantitativi di taluni prodotti, mentre in altri casi dovrebbe essere fissato mediante gara, in linea con la prassi e l'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato.

(15) Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere adottate in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

(16) È opportuno che il vigente programma di distribuzione gratuita di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione adottato nel quadro della PAC sia disciplinato da un regolamento separato che tenga conto degli obiettivi di coesione sociale di tale programma. È opportuno tuttavia prevedere nel presente regolamento disposizioni che consentano di mettere i prodotti detenuti nelle scorte dell'intervento pubblico a disposizione di tale programma.

(17) Per equilibrare il mercato e stabilizzare i prezzi di mercato, può risultare necessario concedere aiuti all'ammasso privato di determinati prodotti agricoli. Per garantire la trasparenza del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione delle condizioni alle quali può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, tenendo conto della situazione del mercato stesso.

(18) Per garantire che i prodotti acquistati all'intervento pubblico o che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato siano adatti all'ammasso di lunga

durata e rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e per tener conto delle peculiarità dei diversi settori al fine di assicurare il funzionamento efficace in termini di costi dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dei requisiti e delle condizioni che devono rispettare tali prodotti riguardo alla loro qualità e ammissibilità, che si aggiungono alle condizioni previste dal presente regolamento.

(19) Per tener conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per la fissazione dei criteri di qualità per quanto riguarda gli acquisti all'intervento e le vendite di tali prodotti.

(20) Per assicurare un'appropriata capacità di ammasso e l'efficienza del sistema di intervento pubblico in termini di costi, distribuzione e accesso da parte degli operatori e al fine di mantenere la qualità dei prodotti acquistati all'intervento pubblico per smaltirli alla fine del periodo di ammasso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i centri di ammasso per tutti i prodotti che sono oggetto di intervento pubblico, norme sull'ammasso di prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che ne è responsabile e sul loro trattamento sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

(21) Per garantire che l'ammasso privato possa produrre gli effetti auspicati sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme e condizioni applicabili nel caso in cui il quantitativo immagazzinato sia inferiore al quantitativo contrattuale e le condizioni di concessione di un anticipo nonché le condizioni applicabili alla reimmissione sul mercato o lo smaltimento di un prodotto oggetto di contratti di ammasso privato.

(22) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e di ammasso privato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il ricorso a procedure di gara, le condizioni aggiuntive che gli operatori devono soddisfare e l'obbligo imposto all'operatore di costituire una cauzione.

(23) Al fine di tener conto degli sviluppi tecnici e delle esigenze dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, nonché della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione delle misure d'intervento sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adeguamento e l'aggiornamento delle tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse in detti settori, nonché la fissazione di determinate disposizioni e deroghe complementari correlate.

(24) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta e verdura nonché di latte e di prodotti lattiero-caseari da parte degli alunni nelle scuole al fine di aumentare in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari,

contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare stabilizzando i mercati e assicurando la disponibilità di forniture attuali e future. È pertanto opportuno promuovere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

(25) Per una sana gestione finanziaria del programma dell'Unione frutta e verdura nelle scuole, nonché latte nelle scuole, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti di distribuzione di frutta e verdura, e di distribuzione di latte nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario a tali programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole, può essere necessario disporre che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento e dovrebbero autorizzarli a concedere un aiuto nazionale. Gli Stati membri che partecipano ai programmi dovrebbero segnalare che si tratta di programmi sovvenzionati mediante l'aiuto dell'Unione.

(26) Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e per garantire che l'aiuto sia mirato ai bambini che frequentano regolarmente istituti scolastici amministrati o riconosciuti dagli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole per quanto riguarda i criteri aggiuntivi legati all'orientamento dell'aiuto da parte degli Stati membri, l'approvazione e la selezione dei richiedenti e l'elaborazione di strategie nazionali o regionali e sulle misure di accompagnamento.

(27) Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i programmi sulla frutta e verdura nelle scuole relativamente al metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri sulla base delle richieste di aiuto ricevute, i costi ammissibili all'aiuto dell'Unione, compresa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi e l'obbligo degli Stati membri di monitorare e valutare l'efficienza dei loro programmi sulla frutta e verdura nelle scuole.

(28) Per sensibilizzare il pubblico ai programmi sulla frutta e verdura nelle scuole è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti intesi a richiedere agli Stati membri l'attuazione di un programma sulla frutta e la verdura nelle scuole per pubblicizzare il ruolo sovvenzionatorio degli aiuti dell'Unione.

(29) Per tener conto dell'andamento delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari, delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, della disponibilità dei prodotti sui diversi mercati dell'Unione e di aspetti nutrizionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti nell'ambito del programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali degli Stati membri, comprese se del caso le misure di accompagnamento, nonché il monitoraggio e la valutazione del programma

(30) Per garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto dell'Unione nonché l'uso efficace ed efficiente di tale aiuto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le norme sui beneficiari e richiedenti ammissibili all'aiuto, il requisito per i richiedenti di essere approvati dagli Stati membri e l'utilizzo di prodotti lattiero-caseari nella preparazione dei pasti negli istituti scolastici.

(31) Per garantire che i richiedenti dell'aiuto rispettino gli obblighi loro incombenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda misure sul deposito di una cauzione in caso di versamento di un anticipo.

(32) Per sensibilizzare il pubblico al programma latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni secondo cui gli Stati membri devono segnalare la loro partecipazione a tale programma e il fatto che quest'ultimo è sovvenzionato dall'Unione.

(33) Per assicurare che l'aiuto si ripercuota sul prezzo dei prodotti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di monitoraggio dei prezzi nel quadro del programma di distribuzione di latte nelle scuole.

(34) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali riconosciute ad elaborare programmi di attività per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola è necessaria la concessione di un finanziamento dell'Unione. In tale contesto, è opportuno che il presente regolamento preveda un aiuto dell'Unione da assegnare in funzione della priorità attribuita alle attività svolte nell'ambito dei rispettivi programmi di attività. Tuttavia è opportuno ridurre il cofinanziamento per migliorare l'efficienza dei programmi.

(35) Per garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione concesso alle organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e al fine di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le specifiche misure che possono essere finanziate mediante l'aiuto dell'Unione e le attività e i costi che non possono essere finanziate, l'assegnazione minima del finanziamento unionale a superfici specifiche, l'obbligo di costituire una cauzione e i criteri di cui gli Stati membri devono tener conto nella selezione e nell'approvazione dei programmi di attività.

(36) Il presente regolamento dovrebbe distinguere da un lato, tra prodotti ortofrutticoli destinati al consumo diretto, e prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione e trasformati, dall'altro. Le regole sui fondi di esercizio, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si dovrebbero applicare soltanto alla prima categoria, ed entrambi i tipi di prodotti ortofrutticoli dovrebbero essere trattati in maniera simile.

(37) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. Eccedenze anche limitate possono provocare turbative rilevanti del mercato.

Per questo è opportuno adottare misure di gestione delle crisi e disporre che tali misure continuino ad essere integrate nei programmi operativi.

(38) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli dovrebbero tener pienamente conto di considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

(39) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale. È pertanto opportuno che la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli sia sospesa.

(40) Per responsabilizzare maggiormente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e le loro associazioni nell'adozione delle decisioni finanziarie e per orientare verso prospettive durevoli le risorse pubbliche ad esse assegnate, è opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo di tali risorse. Il cofinanziamento dei fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sembra una soluzione adeguata. In determinati casi dovrebbero essere autorizzati finanziamenti a raggio più ampio. I fondi di esercizio dovrebbero essere destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli. Ai fini del controllo delle spese dell'Unione, è necessario limitare l'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni che costituiscono un fondo di esercizio.

(41) Nelle regioni in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è basso è opportuno autorizzare l'erogazione di contributi finanziari supplementari a carattere nazionale. Per quanto concerne gli Stati membri particolarmente svantaggiati sul piano strutturale, è opportuno che tali contributi siano rimborsati dall'Unione.

(42) Per garantire che il sostegno alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli e alle loro associazioni sia efficiente, mirato e sostenibile, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i fondi di esercizio e i programmi operativi, la disciplina nazionale e la strategia nazionale per i programmi operativi concernenti l'obbligo di monitorare e valutare l'efficienza della disciplina nazionale e delle strategie nazionali, l'aiuto finanziario dell'Unione, le misure di prevenzione e gestione delle crisi e l'aiuto finanziario nazionale.

(43) Nel settore vitivinicolo è importante istituire misure di sostegno che rafforzino le strutture competitive. Mentre la definizione di tali misure e il loro finanziamento dovrebbero spettare all'Unione, si dovrebbe lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere misure idonee per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, delle loro peculiarità, e integrandole nei rispettivi programmi di sostegno nazionali. È opportuno che l'attuazione di tali programmi spetti agli Stati membri.

(44) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione. Il sostegno all'innovazione può aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell'Unione. Le

attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

(45) È opportuno ammettere agli aiuti nell'ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo strumenti preventivi come l'assicurazione del raccolto, i fondi di mutualizzazione e la vendemmia verde, allo scopo di incoraggiare un approccio responsabile per affrontare le situazioni di crisi.

(46) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 in virtù dell'[articolo 103 quaterdecies del regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) e alle condizioni previste da tale disposizione.

(47) Per garantire che i programmi di sostegno degli Stati membri nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e per assicurare un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: le norme sulla responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno provenienti dalla Commissione e le modifiche apportate ai medesimi alla data della loro applicabilità; norme sul contenuto dei programmi di sostegno e sulle spese, i costi amministrativi e di personale e gli interventi che possono essere inseriti nei programmi di sostegno degli Stati membri nonché la possibilità di effettuare pagamenti attraverso intermediari, e le relative condizioni, nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto; norme sull'obbligo di costituire una cauzione qualora venga versato un anticipo; norme sull'utilizzo di alcuni termini; la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie; norme sull'esigenza di evitare doppi finanziamenti dei progetti; norme sull'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione e sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e norme che consentano agli Stati membri di stabilire condizioni per il corretto funzionamento delle misure di sostegno.

(48) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della crescente incidenza sulla salute delle api di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione continua a essere necessario considerato che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione

dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali dovrebbero essere cofinanziati dall'Unione.

(49) È opportuno precisare le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle misure adeguando le misure esistenti o aggiungendone altre.

(50) Per garantire che si faccia un uso efficace ed efficiente dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale e la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

(51) In virtù del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽¹¹⁾, i pagamenti per superficie per il luppolo sono disaccoppiati dal 1° gennaio 2010. Per far sì che le organizzazioni di produttori di luppolo possano proseguire le attività come prima, è opportuno introdurre una disposizione specifica in virtù della quale nello Stato membro interessato saranno utilizzati importi equivalenti per le medesime attività. Per assicurare che gli aiuti finanzino gli scopi delle organizzazioni dei produttori, enunciati nel presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le domande di aiuto, le norme sulle superfici ammissibili coltivate a luppolo e il calcolo degli aiuti.

(52) È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori.

(53) L'aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nell'Unione e destinati all'alimentazione degli animali e alla trasformazione in caseina e in caseinati si è dimostrato inefficace a sostenere il mercato: per questo è opportuno sopprimerlo, unitamente alle norme relative all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi.

(54) La decisione di porre fine al divieto transitorio di impianto di vigneti a livello di Unione è giustificata dal conseguimento degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'organizzazione del mercato del vino dell'Unione, in particolare la fine dell'eccedenza strutturale di antica data nella produzione vinicola e il progressivo miglioramento della competitività e dell'orientamento del settore vinicolo dell'Unione al mercato. Tali sviluppi positivi sono risultati da una marcata riduzione delle superfici vitate in tutta l'Unione, dall'abbandono da parte di produttori meno competitivi, come pure dalla progressiva soppressione di talune misure di sostegno del mercato che ha eliminato l'incentivo agli investimenti privi di vitalità economica. La riduzione della capacità di offerta ed il sostegno a misure strutturali e alla promozione delle esportazioni vinicole hanno consentito un migliore adeguamento ad una domanda in calo a livello di Unione, che risulta da una progressiva diminuzione del consumo negli Stati membri produttori di vino tradizionali.

(55) Tuttavia, le prospettive di un progressivo aumento della domanda a livello di mercato mondiale incentivano ad accrescere la capacità di offerta, e quindi all'impianto di nuovi vigneti, durante il prossimo decennio. Pur dovendo perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività del settore vinicolo dell'Unione in modo da non perdere quote di mercato nel mercato globale, un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente nel medio periodo ad una situazione di capacità di offerta eccessiva con possibili ripercussioni sociali e ambientali in specifiche zone viticole. Per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo compreso tra il 2016 e il 2030, si dovrebbe istituire a livello di Unione un nuovo sistema di gestione degli impianti viticoli, sotto forma di sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(56) In base a questo nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli possono essere concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero scadere dopo tre anni se non utilizzate. Ciò contribuirebbe ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

(57) L'aumento dei nuovi impianti viticoli dovrebbe essere strutturato attraverso un meccanismo di salvaguardia a livello di Unione, basato sull'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione annualmente un numero di autorizzazioni per nuovi impianti equivalente all'1% delle superfici vitate, prevedendo al contempo una certa flessibilità in risposta a circostanze specifiche di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se mettere a disposizione superfici meno estese a livello nazionale o regionale, anche a livello di zone ammissibili a specifiche denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette, sulla base di motivazioni obiettive e non discriminatorie, garantendo al contempo che le limitazioni imposte non siano superiori allo 0% ed eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi perseguiti.

(58) Per far sì che le autorizzazioni siano concesse in maniera non discriminatoria, dovrebbero essere stabiliti determinati criteri e in particolare quando gli ettari richiesti nelle domande presentate dai produttori supera il numero degli ettari complessivi messi a disposizione dalle autorizzazioni offerte dagli Stati membri.

(59) La concessione di autorizzazioni a produttori che procedono all'estirpazione di una superficie vitata esistente dovrebbe essere attuata automaticamente su presentazione di una domanda ed a prescindere dal meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti, dato che non contribuisce all'aumento generale delle superfici vitate. Per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di limitare la concessione di tali autorizzazioni per reimpianti sulla base di raccomandazioni di organizzazioni professionali rappresentative riconosciute.

(60) Tale nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli non dovrebbe applicarsi agli Stati membri che non applicano il regime transitorio dell'Unione relativo ai diritti di impianto e dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri

in cui, sebbene si applichino i diritti di impianto, la superficie vitata sia al di sotto di una determinata soglia.

(61) Dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie per assicurare un agevole passaggio dal precedente regime relativo ai diritti di impianto al nuovo sistema, specialmente per evitare un eccesso di impianti prima dell'inizio di quest'ultimo. Gli Stati membri dovrebbero beneficiare di una certa flessibilità nel decidere la scadenza per la presentazione di richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

(62) Per assicurare un'attuazione armonizzata ed efficace del nuovo sistema di autorizzazioni per impianti viticoli, dovrebbe essere delegata alla Commissione la facoltà di adottare determinati atti relativamente alle condizioni di esonero di taluni impianti viticoli dal sistema, alle norme riguardanti i criteri di ammissibilità e priorità, all'aggiunta di criteri di ammissibilità e priorità, alla coesistenza di vigneti da estirpare con nuovi impianti viticoli nonché ai motivi in base ai quali gli Stati membri possono limitare la concessione di autorizzazioni per reimpianti.

(63) Il controllo degli impianti non autorizzati dovrebbero essere effettuati efficacemente in modo da garantire il rispetto delle norme del nuovo sistema.

(64) L'applicazione di norme di commercializzazione dei prodotti agricoli può contribuire a migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità dei prodotti stessi. L'applicazione di tali norme risponde quindi agli interessi di produttori, commercianti e consumatori.

(65) Alla luce della comunicazione della Commissione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli e dei dibattiti che vi hanno fatto seguito, per rispondere alle aspettative dei consumatori e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e alla loro qualità è opportuno mantenere l'applicazione di norme di commercializzazione per prodotto o per settore.

(66) È opportuno prevedere disposizioni di carattere trasversale per le norme di commercializzazione.

(67) È opportuno suddividere le norme di commercializzazione tra norme obbligatorie per settori o prodotti specifici e menzioni riservate facoltative da stabilire sulla base del settore o del prodotto.

(68) Le norme di commercializzazione dovrebbero, in linea di massima, applicarsi a tutti i prodotti agricoli interessati commercializzati nell'Unione.

(69) I settori e i prodotti cui possono essere applicate le norme di commercializzazione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità dei prodotti agricoli e le condizioni economiche della loro produzione e commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica di detto elenco, a condizioni rigorose.

(70) Per tener conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione, nonché la qualità di determinati prodotti agricoli e adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi a livello delle pertinenti norme internazionali, nonché al fine di evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla

Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché di deroghe ed esenzioni a tali norme. Le norme di commercializzazione dovrebbero tener conto, tra l'altro, delle caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti interessati, evitando così di provocare modifiche sostanziali della composizione comune del prodotto interessato. Le norme di commercializzazione dovrebbero inoltre tenere conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore a causa delle loro aspettative e abitudini. Eventuali deroghe o esenzioni alle norme non dovrebbero comportare costi supplementari sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

(71) Lo scopo dell'applicazione di norme di commercializzazione è garantire l'agevole approvvigionamento del mercato con prodotti di qualità normalizzata e soddisfacente ed è importante che le norme riguardino, in particolare, la definizione tecnica, le classificazioni, la presentazione, la marchiatura e l'etichettatura, il condizionamento, il metodo di produzione, la conservazione, il magazzinaggio il trasporto, i rispettivi documenti amministrativi, la certificazione e le scadenze, le restrizioni d'uso e lo smaltimento.

(72) Dato l'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione e/o il luogo di origine, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

(73) È opportuno prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi purché le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione e sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione. È altresì opportuno stabilire le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.

(74) I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi dovrebbero essere commercializzati soltanto se rispondano a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità e se è indicato il paese di origine. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti relativi a deroghe specifiche a detto requisito.

(75) È opportuno perseguire a livello dell'Unione una politica della qualità applicando una procedura di certificazione per i prodotti del settore del luppolo e vietando la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato. Per assicurare la corretta applicazione di tale requisito e tenere conto di talune situazioni specifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti misure di deroga a tale requisito al fine di soddisfare i requisiti di commercializzazione di alcuni paesi terzi ovvero per i prodotti destinati a utilizzazioni particolari.

(76) Per taluni settori e prodotti, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita costituiscono un elemento importante per la determinazione delle condizioni di concorrenza. Ne consegue che è opportuno stabilire definizioni, designazioni e denominazioni di vendita per tali settori e/o

prodotti, da usare all'interno dell'Unione soltanto per la commercializzazione di prodotti conformi ai relativi requisiti.

(77) Per adattare le definizioni e le denominazioni di vendita per taluni prodotti alle esigenze derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o dalle esigenze dell'innovazione nella produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la modifica, deroga o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita.

(78) Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita stabilite per taluni settori, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le relative modalità di interpretazione e applicazione.

(79) Per tenere conto delle peculiarità di ciascun prodotto o settore, delle diverse fasi di commercializzazione, delle condizioni tecniche, di possibili difficoltà pratiche significative, nonché dell'accuratezza e della ripetibilità dei metodi di analisi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la tolleranza nell'ambito di una o più norme specifiche oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

(80) È opportuno stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, con riferimento alle pratiche enologiche è necessario che la Commissione tenga conto delle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

(81) Per la classificazione delle varietà di uve da vino è opportuno stabilire regole secondo cui gli Stati membri che producono più di 50 000 ettolitri all'anno dovrebbero continuare ad avere la competenza della classificazione delle varietà di uve da vino a partire dalle quali può essere prodotto vino sul loro territorio. Alcune varietà dovrebbero essere escluse.

(82) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di lasciare in vigore o adottare determinate disposizioni nazionali sui livelli di qualità per i grassi da spalmare.

(83) Nel settore vitivinicolo, è opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche e a mantenere in vigore norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, nonché a consentire l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate.

(84) Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali in vigore per certi prodotti e settori per quanto riguarda le norme di commercializzazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione, nonché le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti mediante pratiche sperimentali.

(85) Oltre alle norme di commercializzazione, è opportuno stabilire menzioni di qualità facoltative al fine di garantire che le menzioni utilizzate per descrivere peculiarità o modalità di produzione o di trasformazione non siano utilizzate in

modo abusivo sul mercato e offrano al consumatore garanzie di attendibilità per individuare varie qualità dei prodotti. Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza le menzioni facoltative di qualità esistenti dovrebbero essere elencate nel presente regolamento.

(86) È opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire norme sullo smaltimento dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento. Per garantire l'applicazione corretta e trasparente delle norme nazionali sui prodotti vitivinicoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni relative all'uso dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

(87) Per tenere conto della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la riserva di una menzione facoltativa supplementare e la fissazione delle relative condizioni di impiego, la modifica delle condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa e la cancellazione della menzione riservata facoltativa.

(88) Per tenere conto delle caratteristiche di determinati settori e delle aspettative dei consumatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda gli ulteriori dettagli relativi ai requisiti per l'introduzione di una menzione riservata supplementare.

(89) Per assicurare che i prodotti descritti mediante menzioni riservate facoltative rispettino le condizioni di impiego applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti delegati per stabilire ulteriori disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

(90) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi e delle particolari caratteristiche di determinati prodotti agricoli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.

(91) Le disposizioni relative ai vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE.

(92) Nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino. I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobora l'indicazione di qualità di tali prodotti, si dovrebbe prevedere un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande

spiritose, stabilita dal [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.

(93) Per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme più rigorose.

(94) Per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione.

(95) Alla protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine.

(96) La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di esercitare i propri diritti notificando la propria opposizione.

(97) Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi. Per incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in errore i consumatori, la protezione dovrebbe essere estesa anche ai prodotti e ai servizi non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I dei trattati.

(98) Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di autorizzare l'uso del nome di una varietà di uva da vino che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta.

(99) Per tener conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire i criteri supplementari per la delimitazione della zona geografica e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

(100) Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

(101) Per garantire la tutela dei diritti o interessi legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette. Tale delega di potere riguarda anche le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere, le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo, il termine a decorrere dal quale si applica la protezione o una relativa modifica e le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

(102) Per garantire un livello adeguato di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta.

(103) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento non danneggino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione di norme transitorie relative alle suddette denominazioni, ai vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

(104) Talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nell'Unione e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e sulla qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche protette. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e pari condizioni di concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, è opportuno che tali menzioni tradizionali beneficino di protezione nell'Unione.

(105) Per garantire un adeguato livello di protezione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la lingua e la corretta compilazione della menzione tradizionale da proteggere.

(106) Al fine di assicurare la protezione dei diritti legittimi dei produttori e degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; le condizioni di validità di una domanda di riconoscimento di una menzione tradizionale; i motivi di opposizione alla tutela proposta di una menzione tradizionale; la portata della protezione, compresa la relazione con marchi commerciali, menzioni tradizionali protette, denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette, omonimi o determinate varietà di uve da vino; i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; il termine di presentazione di una domanda o richiesta; e le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica.

(107) Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegati termini tradizionali e prevedendo le relative deroghe.

(108) La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle loro prospettive di commercializzazione. Eventuali divergenze tra le disposizioni legislative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del settore vitivinicolo possono ostacolare l'ordinato funzionamento del mercato interno. È necessario pertanto stabilire norme che tengano conto dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori. Per questo è appropriato

prevedere una normativa dell'Unione in materia di etichettatura e presentazione.

(109) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per stabilire le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta".

(110) Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento, determinate indicazioni obbligatorie e facoltative e la presentazione.

(111) Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'etichettatura temporanea e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.

(112) Per non pregiudicare gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1° agosto 2009.

(113) Per tener conto delle peculiarità degli scambi commerciali di prodotti del settore vitivinicolo tra l'Unione e alcuni paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le deroghe alle norme in materia di etichettatura e presentazione per quanto concerne i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

(114) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi scritti interprofessionali conclusi tra zuccherifici e bieticoltori.

(115) La riforma del 2006 del regime dello zucchero ha introdotto cambiamenti profondi nel settore dello zucchero dell'Unione. Per consentire ai produttori di barbabietola da zucchero di portare a termine l'adeguamento alla nuova situazione del mercato e all'accresciuto orientamento al mercato, è opportuno prorogare l'attuale sistema di quote di zucchero fino alla sua abolizione alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

(116) Al fine di tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiornare le definizioni tecniche concernenti il settore dello zucchero aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e ulteriori norme in materia di determinazione del peso lordo, della tara, e del tenore di zucchero dello zucchero consegnato a un'impresa, e in materia di polpa di zucchero.

(117) L'esperienza recente ha dimostrato che sono necessarie misure specifiche per assicurare un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione per il periodo rimanente delle quote.

(118) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di acquisto e i contratti di fornitura, per aggiornare le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero stabilite dal presente regolamento e i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono essere coperti dai contratti di fornitura prima della semina;

(119) Per tener conto dell'evoluzione tecnica è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

(120) Per garantire che le imprese riconosciute che producono o trasformano zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina adempiano i propri obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.

(121) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardanti il significato dei termini per il funzionamento del regime delle quote e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche.

(122) Affinché i produttori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il riporto di zucchero.

(123) Per migliorare la gestione del potenziale viticolo, è necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione un inventario del loro rispettivo potenziale produttivo basato sullo schedario viticolo. Per incoraggiare gli Stati membri a effettuare tale comunicazione, è opportuno limitare il sostegno per le misure di ristrutturazione e riconversione agli Stati che hanno comunicato l'inventario.

(124) Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda il contenuto dello schedario viticolo e le esenzioni.

(125) Per garantire un livello soddisfacente di tracciabilità dei prodotti, in particolare ai fini della protezione dei consumatori, è opportuno esigere che tutti i prodotti del settore vitivinicolo disciplinati dal presente regolamento che circolano nell'Unione siano scortati da un documento di accompagnamento.

(126) Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: l'adozione di disposizioni sul documento di accompagnamento e sul suo utilizzo; sulle condizioni alle quali il

documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; l'obbligo di tenuta di un registro e relativo uso; l'indicazione precisa dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni da detto obbligo, nonché le operazioni da inserire nel registro.

(127) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, secondo il diritto nazionale in materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione e ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno stabilire a livello unionale alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Tutte queste condizioni di base dovrebbero essere liberamente negoziate. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per rafforzare l'efficacia di un sistema contrattuale così concepito, è opportuno che gli Stati membri decidano se esso debba applicarsi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

(128) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire tali obiettivi della PAC, è opportuno adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi. Al fine di non pregiudicare l'efficace funzionamento delle cooperative, e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l'appartenenza di un agricoltore ad una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte della produzione di latte dell'agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un'organizzazione di produttori.

(129) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare dei formaggi che beneficiano di denominazione di origine protetta e indicazioni geografiche protette, e in vista della futura scadenza del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per

regolare l'intera offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito nel [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#). Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per produrre tale formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e dei gruppi, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

(130) Per seguire l'andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(131) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori nella filiera alimentare.

(132) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le migliori prassi e la trasparenza del mercato.

(133) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che l'eventuale riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in taluni settori. In particolare, i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero garantire che tali organismi siano costituiti su iniziativa dei produttori e siano controllati in base a regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese.

(134) Le disposizioni in vigore in vari settori, che rafforzano l'impatto delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali autorizzando gli Stati membri, a determinate condizioni, ad estendere determinate regole delle suddette organizzazioni agli operatori non aderenti, si sono rivelate efficaci e dovrebbero pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese a tutti i settori.

(135) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

(136) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali a prendere

iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

(137) Per migliorare il funzionamento del mercato dei vini, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali. Tuttavia, dalla portata di queste decisioni dovrebbero essere escluse le pratiche in grado di creare distorsioni della concorrenza.

(138) L'uso di contratti scritti formalizzati, oggetto di disposizioni distinte nel settore del latte, può anche contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori in altri settori e accrescere la loro consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali. In mancanza di una normativa dell'Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, secondo il diritto contrattuale nazionale, decidere di rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettato il diritto dell'Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati.

(139) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e quindi un equo tenore di vita ai produttori dei settori delle carni bovine e dell'olio d'oliva nonché ai produttori di taluni seminativi, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti degli operatori a valle, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire questi obiettivi della PAC, le organizzazioni di produttori riconosciute dovrebbero poter negoziare, nel rispetto di limiti quantitativi, le condizioni dei contratti di fornitura, compresi i prezzi, per la produzione di alcuni o tutti i loro aderenti, purché tali organizzazioni perseguano uno o più dei seguenti obiettivi: concentrare l'offerta, immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, purché il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che l'organizzazione di produttori svolga talune attività specifiche e che tali attività siano significative in termini di volume della produzione in questione nonché in termini di costo di produzione e di immissione del prodotto sul mercato.

(140) Al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, del prosciutto salato che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, ad applicare norme per regolare l'offerta di tale prosciutto salato, purché tali norme siano sostenute da

un'ampia maggioranza dei suoi produttori e, se del caso, dai suinicoltori della zona geografica relativa a tale prosciutto.

(141) L'obbligo di registrazione di tutti i contratti di fornitura del luppolo prodotto nell'Unione è oneroso e dovrebbe essere soppresso.

(142) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività senza imporre indebiti oneri amministrativi e senza ledere il principio della libertà di associazione, in particolare nei confronti dei non aderenti a tali organizzazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda:

regole concernenti le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni e, ove applicabile, dovrebbero essere aggiunte a quelle previste nel presente regolamento; lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, compresi le deroghe, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione democratica e le attività di tali organizzazioni e associazioni nonché gli effetti delle fusioni; le condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, gli effetti che ne derivano, nonché i requisiti per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

le organizzazioni e le associazioni transnazionali e le norme relative all'assistenza amministrativa prestata nei casi di cooperazione transnazionale; i settori soggetti ad autorizzazione degli Stati membri per l'esternalizzazione, le condizioni per l'esternalizzazione e la natura delle attività che possono essere esternalizzate nonché la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni o delle associazioni; la base di calcolo del volume minimo o del valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni; le norme relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative condotte da un'organizzazione di produttori, l'ammissione di membri che non sono produttori nel caso delle organizzazioni di produttori o che non sono organizzazioni di produttori nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori;

l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, compresi l'uso e l'assegnazione di tale pagamento da parte di dette organizzazioni e un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole dovrebbero essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

(143) Controllare i flussi commerciali è, principalmente, una questione di gestione che andrebbe trattata in modo flessibile. Nel decidere i requisiti

connessi ai titoli è opportuno stabilire se i titoli siano necessari ai fini della gestione del relativo mercato e, in particolare, ai fini del monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni dei prodotti considerati.

(144) Per tener conto degli obblighi internazionali dell'Unione e delle norme dell'Unione applicabili in campo sociale, ambientale e di benessere degli animali, della necessità di monitorare l'andamento degli scambi e del mercato e delle importazioni o delle esportazioni, della necessità di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la fissazione dell'elenco dei prodotti soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(145) Per fornire ulteriori elementi del regime dei titoli di importazione o di esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici e i casi in cui si applica una tolleranza riguardo all'obbligo di importare o di esportare il quantitativo indicato nel titolo o, se l'origine deve essere indicata, la subordinazione del rilascio di un titolo di importazione o dell'immissione in libera pratica alla presentazione di un documento, emesso da un paese terzo o da un organismo, che attesti, tra l'altro, l'origine, l'autenticità e le caratteristiche qualitative dei prodotti; il trasferimento dei titoli oppure le restrizioni alla trasferibilità dei titoli; le condizioni aggiuntive per i titoli di importazione per la canapa e il principio dell'assistenza amministrativa tra gli Stati membri per prevenire o gestire i casi di frode e le irregolarità; i casi e le situazioni in cui non è necessaria la costituzione di una cauzione a garanzia dell'importazione o dell'esportazione dei prodotti durante il periodo di validità del titolo.

(146) Gli elementi essenziali dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli in virtù di accordi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e di accordi bilaterali sono fissati nella tariffa doganale comune. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure per il calcolo dettagliato dei dazi all'importazione in conformità ai suddetti elementi essenziali.

(147) Per taluni prodotti dovrebbe essere mantenuto il regime del prezzo di entrata. Per garantire l'efficienza di tale regime è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la verifica della veridicità del prezzo dichiarato di una partita mediante un valore all'importazione forfettario e per disporre le condizioni in cui è obbligatoria la costituzione di una cauzione.

(148) Per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione che potrebbero conseguire alle importazioni di taluni prodotti agricoli, è opportuno subordinare l'importazione di tali prodotti al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni.

(149) Se ricorrono determinate condizioni, è opportuno aprire e gestire i contingenti tariffari di importazione risultanti da accordi internazionali conclusi in conformità con il TFUE o da altri atti giuridici dell'Unione. Nel caso dei contingenti tariffari di importazione, il metodo di gestione adottato dovrebbe

tenere adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato.

(150) Al fine di assolvere gli impegni contenuti negli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round in merito ai contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare taluni atti che stabiliscano le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione.

(151) Per garantire pari condizioni di accesso ai quantitativi disponibili e la parità di trattamento degli operatori nell'ambito del contingente tariffario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per: determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario; definire norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori e, se necessario, le limitazioni applicabili ai trasferimenti nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari; subordinare la partecipazione al contingente tariffario alla costituzione di una cauzione; prevedere, se necessario, caratteristiche specifiche, condizioni o restrizioni applicabili al contingente tariffario previste da un accordo internazionale o in un altro atto.

(152) In alcuni casi i prodotti agricoli possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo, a condizione che soddisfino determinate specifiche e/o condizioni di prezzo. Ai fini della corretta applicazione di tale regime, è necessaria una collaborazione amministrativa tra le autorità del paese terzo importatore e l'Unione. A questo scopo, i prodotti dovrebbero essere scortati da un certificato rilasciato nell'Unione.

(153) Per garantire che i prodotti esportati possano beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, a norma degli accordi internazionali conclusi dall'Unione in forza del TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per fare obbligo alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte.

(154) Per evitare che coltivazioni illecite perturbino il mercato della canapa destinata alla produzione di fibre, è necessario che il presente regolamento preveda un controllo delle importazioni di canapa e di semi di canapa, in modo da assicurare che tali prodotti offrano determinate garanzie quanto al loro tenore di tetraidrocannabinolo. Inoltre, l'importazione di semi di canapa destinati a usi diversi dalla semina dovrebbe continuare ad essere soggetta a un regime di controllo che preveda l'autorizzazione degli importatori interessati.

(155) Nell'insieme dell'Unione viene perseguita una politica di qualità nel settore del luppolo. Riguardo ai prodotti importati, dovrebbero essere inserite nel presente regolamento le disposizioni che assicurano che siano importati soltanto prodotti rispondenti a caratteristiche qualitative minime equivalenti. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo ai casi in cui non dovrebbero applicarsi gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio.

(156) L'Unione ha concluso con i paesi terzi vari accordi in materia di accesso preferenziale al mercato, che permettono a questi paesi di esportare zucchero di canna nell'Unione a condizioni di favore. Le relative disposizioni sulla valutazione del fabbisogno di zucchero destinato alla raffinazione e la riserva a talune condizioni dei titoli di importazione alle raffinerie specializzate che trattano ingenti quantità di zucchero di canna greggio importato, e che sono considerate raffinerie a tempo pieno nell'Unione, dovrebbero essere mantenute per un certo periodo. Per garantire che lo zucchero importato venga raffinato conformemente a tali requisiti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'impiego di definizioni per il funzionamento del regime di importazione; alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione, e norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

(157) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che dovrebbero essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

(158) È opportuno consentire la sospensione del ricorso ai regimi di perfezionamento attivo o passivo se il mercato dell'Unione subisce o rischia di subire perturbazioni a causa di tali regimi.

(159) È opportuno che le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale, ed entro i limiti degli impegni assunti in sede di OMC, siano mantenute come misura applicabile ad alcuni prodotti ai quali si applica il presente regolamento qualora le condizioni del mercato interno rientrino tra quelle descritte per giustificare le misure eccezionali. Le esportazioni sovvenzionate dovrebbero essere sottoposte a limiti espressi in valore e in quantità e, fatta salva l'applicazione di misure eccezionali, la restituzione a disposizione dovrebbe essere pari a zero.

(160) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in valore, in sede di fissazione delle restituzioni all'esportazione, mediante il controllo dei pagamenti nel quadro della normativa del Fondo europeo agricolo di garanzia. Il controllo dovrebbe essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo le restituzioni all'esportazione, prevedendo la possibilità, in caso di restituzioni differenziate, di modificare la destinazione specifica all'interno di una zona geografica cui si applica un'aliquota unica di restituzione all'esportazione. In

caso di cambiamento di destinazione, è necessario che sia versata la restituzione all'esportazione applicabile per la destinazione effettiva, entro i limiti dell'importo applicabile per la destinazione prefissata.

(161) È opportuno garantire il rispetto dei limiti espressi in quantità mediante un sistema di monitoraggio affidabile ed efficace. A tale scopo, è opportuno subordinare la concessione delle restituzioni all'esportazione alla presentazione di un titolo di esportazione. Le restituzioni all'esportazione dovrebbero essere concesse entro i limiti delle disponibilità, in funzione della particolare situazione di ciascuno dei prodotti considerati. Eventuali deroghe a tale regola potrebbero essere ammesse solo per i prodotti trasformati non compresi nell'allegato I dei trattati, ai quali non si applicano limiti espressi in volume. È inoltre opportuno prevedere una deroga all'obbligo di osservanza rigorosa delle regole di gestione nei casi in cui le esportazioni che beneficiano di restituzione non rischiano di superare i limiti quantitativi fissati.

(162) In caso di esportazione di bovini vivi, la concessione e il pagamento delle restituzioni all'esportazione dovrebbero essere subordinati al rispetto della normativa dell'Unione relativa al benessere degli animali, con particolare riguardo alla protezione degli animali durante il trasporto.

(163) Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

(164) Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità è opportuno delegare alla Commissione il potere di fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, per la fissazione delle destinazioni o delle operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione e per autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati.

(165) Allo scopo di affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e per aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le disposizioni per quanto riguarda: la fissazione di un'altra data per la restituzione; il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; le prove aggiuntive in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, e la possibilità di reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione.

(166) Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda determinate norme applicabili ai prodotti agricoli esportati sotto forma di prodotti trasformati.

(167) Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare

il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti recanti disposizioni per quanto riguarda: il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; la prova di arrivo a destinazione al fine di avere diritto alle restituzioni differenziate; le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e le condizioni di riconoscimento della prova dell'arrivo a destinazione, fornita da soggetti terzi indipendenti, ove si applichino le restituzioni differenziate.

(168) Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali e permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, che comprendono anche il ricorso a parti terze indipendenti.

(169) Per tener conto delle peculiarità dei diversi settori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda i requisiti e le condizioni specifiche per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione nonché la fissazione di coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.

(170) I prezzi minimi all'esportazione di bulbi da fiore non sono più utili e dovrebbero essere aboliti.

(171) Ai sensi dell'articolo 42 TFUE, le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

(172) Date le peculiarità del settore agricolo e la sua dipendenza dal corretto funzionamento dell'intera catena di approvvigionamento alimentare, compresa l'efficace applicazione delle norme sulla concorrenza in tutti i settori correlati nell'insieme della filiera alimentare, che può essere altamente concentrata, è opportuno dedicare particolare attenzione all'applicazione delle norme sull'applicazione delle regole in materia di concorrenza di cui all'articolo 42 TFUE. A tal fine, è necessaria una stretta cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri. Inoltre, gli orientamenti adottati, se del caso, dalla Commissione costituiscono uno strumento adeguato per fornire una guida alle imprese e alle altre parti interessate.

(173) È opportuno prevedere che le regole di concorrenza relative agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101 TFUE, nonché all'abuso di posizione dominante, si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti

agricoli purché la loro applicazione non comprometta il conseguimento degli obiettivi della PAC.

(174) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 TFUE.

(175) Fatta salva la regolazione dell'offerta di taluni prodotti, quali il formaggio e il prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, ovvero il vino, che è disciplinato da una serie di norme specifiche, è opportuno adottare un approccio particolare riguardo a talune attività delle organizzazioni interprofessionali, a condizione che non causino una compartimentazione dei mercati, che non noccano al buon funzionamento dell'OCM, che non abbiano effetti distorsivi e non eliminino la concorrenza, che non comportino la fissazione di prezzi o quote e che non creino discriminazioni.

(176) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato interno. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del TFUE in materia di aiuti di Stato. Ciononostante, in alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di esistenza di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

(177) Le disposizioni relative al premio per l'estirpazione e alcune misure previste dai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo non dovrebbero, di per sé, precludere la concessione di pagamenti nazionali per gli stessi fini.

(178) Considerata la particolare situazione economica del settore della produzione e della commercializzazione di renne e di prodotti derivati, è opportuno che la Svezia e la Finlandia continuino a concedere pagamenti nazionali in questo settore.

(179) In Finlandia la bieticoltura è soggetta a particolari condizioni geografiche e climatiche che incidono negativamente sul settore in aggiunta agli effetti generali della riforma dello zucchero. È pertanto opportuno autorizzare in via permanente tale Stato membro ad accordare pagamenti nazionali ai propri produttori di barbabietole da zucchero.

(180) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere pagamenti nazionali ai fini del cofinanziamento delle misure per l'apicoltura previste dal presente regolamento e della protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o secondo le condizioni dei programmi di sviluppo economico, ad eccezione dei pagamenti nazionali a favore della produzione o del commercio.

(181) Gli Stati membri che partecipano ai programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari per i bambini dovrebbero potere concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e per taluni costi correlati.

(182) Per far fronte a casi giustificati di crisi anche dopo la fine del periodo transitorio, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di concedere

pagamenti nazionali per la distillazione di crisi entro un massimale di bilancio complessivo pari al 15% del valore della relativa dotazione annuale per i rispettivi programmi di sostegno nazionali. Questi pagamenti nazionali dovrebbero essere comunicati alla Commissione e approvati prima della loro concessione.

(183) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti attualmente dall'[articolo 120 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per fini di chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

(184) Dovrebbero essere previste misure speciali di intervento per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa dei mercati. È necessario definire la portata di tali misure.

(185) Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che provocano o minacciano in maniera significativa di provocare turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti, comprese misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o per prevedere restituzioni all'esportazione, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi o periodi, a seconda delle necessità.

(186) Le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a impedire la propagazione delle malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri. L'esperienza dimostra che gravi turbative del mercato, come un calo considerevole del consumo o dei prezzi, possono essere direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali o delle piante. Alla luce dell'esperienza è opportuno estendere ai prodotti vegetali le misure destinate a far fronte alla perdita di fiducia dei consumatori.

(187) Le misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame dovrebbero essere direttamente correlate a provvedimenti sanitari e veterinari destinati ad impedire la propagazione di malattie. Per evitare gravi turbative sui mercati, esse dovrebbero essere adottate su richiesta degli Stati membri.

(188) Per reagire efficacemente a circostanze eccezionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per estendere l'elenco di prodotti di cui al presente regolamento con riguardo ai quali possono essere adottate misure eccezionali di sostegno.

(189) È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie per risolvere problemi specifici in caso di emergenza.

(190) Contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa sui mercati può essere particolarmente importante nel settore del latte. Analogamente, possono emergere problemi specifici in caso di emergenza. È pertanto necessario sottolineare che l'adozione da parte della Commissione delle misure summenzionate in caso di turbativa sui mercati, compresi gli squilibri sui mercati, ovvero quelle necessarie a risolvere problemi specifici in caso di emergenza, possono riguardare in particolare il settore del latte.

(191) Per rispondere a periodi di grave squilibrio sui mercati, quali misure eccezionali possono risultare appropriate, per stabilizzare i settori interessati, categorie specifiche di azioni collettive a cura di operatori privati, soggette a garanzie, limiti e condizioni precisi. Nel caso in cui tali azioni possano rientrare nell'ambito dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe essere in grado di prevedere una deroga limitata nel tempo. Tuttavia, tali azioni dovrebbero essere complementari all'azione dell'Unione nel quadro dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato o di misure eccezionali previste dal presente regolamento e non dovrebbero compromettere il funzionamento del mercato unico.

(192) Dovrebbe essere possibile esigere dalle imprese, dagli Stati membri o dai paesi terzi di presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini della conformità ai requisiti stabiliti negli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tutte le misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione dovrebbe tener conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

(193) Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda la natura e il tipo delle informazioni da trasmettere, le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi; i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili e le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

(194) È opportuno applicare il diritto dell'Unione relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la [direttiva 95/46/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ e il [regolamento \(CE\) n. 45/2001](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.

(195) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 ⁽¹⁵⁾.

(196) Il trasferimento di fondi dalla riserva per le crisi nel settore agricolo dovrebbe avvenire alle condizioni e secondo la procedura di cui all'[articolo 24](#)

del [regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e al 17 dicembre 2013 punto 22 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁶⁾ ed è opportuno chiarire che il presente regolamento è l'atto di base applicabile.

(197) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal [regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

(198) Il ricorso alla procedura d'urgenza nell'adozione di atti delegati a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitato a casi eccezionali in cui ragioni imperative di urgenza lo esigano per contrastare effettivamente ed efficacemente le minacce di turbativa del mercato o le turbative in atto. È opportuno che la scelta della procedura d'urgenza sia giustificata e siano specificati i casi in cui è opportuno seguire tale procedura.

(199) Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione. al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.

(200) Per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento è opportuno applicare la procedura di esame perché si tratta di atti che riguardano la PAC, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#). Tuttavia, si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione degli atti di esecuzione del presente regolamento in materia di concorrenza, poiché per l'adozione di atti di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza si ricorre in generale alla procedura consultiva.

(201) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili relativi all'adozione, alla modifica o alla revoca di misure di salvaguardia dell'Unione che sospendano il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo al fine, se necessario, di reagire immediatamente alla situazione del mercato e di risolvere problemi specifici in casi di emergenza che necessitano di una immediata trattazione qualora, in casi debitamente giustificati, sussistano imperativi motivi di urgenza.

(202) In merito a determinate misure previste dal presente regolamento che richiedono un'azione rapida o che consistono nella semplice applicazione di disposizioni generali a situazioni particolari senza l'esercizio di un potere discrezionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il [regolamento \(UE\) n. 182/2011](#).

(203) La Commissione dovrebbe essere altresì abilitata a svolgere alcune funzioni amministrative o di gestione che non implicano l'adozione di atti delegati o di atti di esecuzione.

(204) Il presente regolamento dovrebbe prevedere talune norme specifiche per la Croazia conformemente al relativo atto di adesione ⁽¹⁸⁾.

(205) A norma del [regolamento \(CE\) n. 1234/2007](#) una serie di misure settoriali verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del

regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

(206) Il *regolamento (CEE) n. 922/72* del Consiglio ⁽¹⁹⁾, relativo all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1972/1973, è ormai obsoleto; il *regolamento (CEE) n. 234/79*, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune, è superata dal presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1601/96 del Consiglio ⁽²⁰⁾, relativo all'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1995 è una misura temporanea che per sua natura è ormai obsoleta. Il *regolamento (CE) n. 1037/2001* del Consiglio ⁽²¹⁾, che autorizza l'offerta e la consegna per di taluni vini importati, è stato superato dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino, adottato con la *decisione 2006/232/CE* del Consiglio ⁽²²⁾, ed è pertanto obsoleto. A fini di chiarezza e di certezza del diritto è necessario abrogare tali regolamenti.

(207) Talune disposizioni applicabili al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare quelle riguardanti rapporti contrattuali e negoziati, la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, dichiarazioni dei primi acquirenti, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, sono entrate in vigore di recente e continuano ad essere giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. È pertanto opportuno che siano applicate a tale settore per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, è opportuno che dette disposizioni siano di natura temporanea e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, il primo entro il 30 giugno 2014 ed il secondo entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

Sezione 5

Aiuti nel settore dell'apicoltura

Articolo 55 *Programmi nazionali e finanziamento*

1. Al fine di migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura ("programmi apicoli"). Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo.
2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura è pari al 50% delle spese sostenute dagli Stati membri per tali programmi, come stabilito all'articolo 57, primo comma, lettera c).
3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.
4. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e) misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g) monitoraggio del mercato;
- h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

Articolo 56 *Poteri delegati*

1. Per garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:

- a) l'esigenza di evitare doppi finanziamenti in base ai programmi degli Stati membri a favore dell'apicoltura e ai programmi di sviluppo rurale;
- b) la base per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, costituita tra l'altro dal numero totale di alveari nell'Unione.

2. Per assicurare che il regime di aiuto dell'Unione sia adeguato agli sviluppi più recenti e che le misure contemplate siano efficaci nel conseguire un miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi ad aggiornare l'elenco di misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura degli Stati membri, aggiungendo altre misure o adeguando tali misure senza sopprimerne alcuna. Tale aggiornamento dell'elenco di misure non interessa i programmi nazionali adottati prima dell'entrata in vigore dell'atto delegato.

Articolo 57 *Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione della presente sezione riguardanti:

- a) il contenuto dei programmi nazionali e degli studi svolti dagli Stati membri sulla struttura della produzione e della commercializzazione nei rispettivi settori dell'apicoltura;
- b) la procedura per la riassegnazione dei fondi inutilizzati;
- c) l'approvazione dei programmi per l'apicoltura presentati dagli Stati membri, compresa l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante e il livello massimo dei finanziamenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti ⁽¹⁾,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" delinea le potenziali sfide, obiettivi e orientamenti della politica agricola comune ("PAC") dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. Tale riforma dovrebbe riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾. Vista la portata della riforma, è opportuno

abrogare il regolamento (CE) n. 73/2009 e sostituirlo con un nuovo regolamento. La riforma dovrebbe inoltre snellire e semplificare le disposizioni pertinenti.

(2) Uno degli obiettivi principali e uno dei requisiti fondamentali della riforma della PAC è la riduzione degli oneri amministrativi. Occorre tenerne conto in modo risoluto all'atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto.

(3) Il presente regolamento dovrebbe includere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire altresì le condizioni di accesso ai pagamenti che sono inestricabilmente collegate a tali elementi essenziali.

(4) È necessario chiarire che il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e le disposizioni adottate a norma del medesimo debbano applicarsi alle misure previste dal presente regolamento. Per motivi di coerenza con altri strumenti giuridici riguardanti la PAC, alcune norme contenute nel regolamento (CE) n. 73/2009 sono previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 in particolare quelle per garantire l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle disposizioni in materia di pagamenti diretti, come la realizzazione di controlli e l'applicazione di misure e sanzioni amministrative in caso di inadempimenti, le norme in materia di condizionalità quali i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche e ambientali e il monitoraggio e la valutazione delle misure pertinenti, nonché le disposizioni relative al pagamento degli anticipi e al recupero dei pagamenti non dovuti.

(5) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ Parere dell'8 marzo 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116 e GU C 44 del 15.2.2013, pag. 159.

⁽³⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 del Consiglio (Cfr. pag. 549 della presente Gazzetta ufficiale).

- (6) Il presente regolamento dovrebbe contenere l'elenco dei regimi di sostegno sui pagamenti diretti in esso contemplati. Al fine di tenere conto della nuova legislazione sui regimi di sostegno che potrebbe essere adottata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla modifica di detto elenco.
- (7) Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione del quadro all'interno del quale gli Stati membri devono definire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e le attività minime da svolgere sulle superfici mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, nonché i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e per determinare le pratiche locali tradizionali nel prato permanente e nel pascolo permanente ("prato permanente").
- (8) Al fine di garantire che gli importi destinati al finanziamento della PAC rispettino i massimali annui di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 è opportuno provvedere ad un adattamento del livello del sostegno diretto nel corso di un dato anno civile, come previsto dall'articolo 32 di detto regolamento. Per assicurare che ciò contribuisca a realizzare l'obiettivo di una ripartizione più equilibrata dei pagamenti tra beneficiari di piccole e grandi dimensioni, l'aggiustamento dei pagamenti diretti dovrebbe essere applicato esclusivamente agli agricoltori che ricevono oltre 2 000 EUR nell'anno civile considerato. Tenuto conto del livello dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania nell'ambito dell'applicazione del meccanismo di introduzione progressiva a tutti i pagamenti diretti concessi in tali Stati membri, è opportuno che tale strumento di disciplina finanziaria si applichi alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Occorre prevedere disposizioni specifiche relativamente a tale strumento di disciplina finanziaria e di talune altre disposizioni in caso di persona giuridica o di associazione di persone fisiche o giuridiche, qualora il diritto nazionale preveda per i singoli membri diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di un capo dell'azienda al fine di rafforzare le strutture agricole e promuovere l'insediamento delle persone giuridiche o associazioni interessate.
- (9) Al fine di garantire la corretta applicazione dell'aggiustamento dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme riguardo alla base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori in forza della disciplina finanziaria.
- (10) Dall'esperienza maturata con l'applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero, parimenti, avere la possibilità di non concedere pagamenti diretti ad altre persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati ad assegnare pagamenti diretti ai piccoli agricoltori part-time poiché questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dall'assegnare pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche le cui superfici agricole siano principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgano una determinata attività minima.
- (11) Al fine di garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo allo stabilimento di criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ai criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole e l'importo pertinente dei pagamenti diretti ai fini della prova di marginalità e ai criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare che la loro attività agricola non è marginale.
- (12) Per evitare oneri amministrativi eccessivi dovuti alla gestione di pagamenti di piccola entità, è opportuno che gli Stati membri si astengano, in generale, dall'erogare pagamenti diretti se l'importo è inferiore a 100 EUR o qualora la superficie ammissibile dell'azienda per la quale viene richiesto l'aiuto sia inferiore a un ettaro. Tuttavia, poiché le strutture agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono discostarsi in misura significativa dalla struttura agricola media nell'Unione, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare soglie minime che rispecchino la loro situazione particolare. Tenuto conto della struttura agricola molto specifica delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di decidere se applicare una soglia minima in tali regioni. Occorre inoltre dare agli Stati membri la possibilità di optare per uno solo di questi due tipi di soglia minima in funzione delle peculiarità della struttura del loro settore agricolo. Poiché potrebbero concedersi pagamenti ad agricoltori con aziende cosiddette "senza terra", l'applicazione della soglia per ettaro sarebbe inefficace. È quindi opportuno applicare a tali agricoltori l'importo minimo collegato al sostegno. Per garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori della Bulgaria, della Croazia e della Romania i cui pagamenti diretti sono soggetti all'introduzione

progressiva, la soglia minima, in tali Stati membri, dovrebbe essere basata sugli importi finali da concedere al termine del processo di introduzione progressiva.

- (13) La ripartizione del sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori è caratterizzata dall'assegnazione di importi di entità sproporzionata a un numero piuttosto esiguo di aziende beneficiarie di grandi dimensioni. I beneficiari di maggiori dimensioni non necessitano, a motivo della loro capacità di sfruttare le economie di scala, di un sostegno unitario di livello identico per conseguire in modo efficiente l'obiettivo del sostegno al reddito. Inoltre, dato il loro potenziale di adattamento, è più facile, per i beneficiari di maggiori dimensioni, funzionare con livelli di sostegno unitario inferiori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto ridurre di almeno il 5 % la parte del pagamento di base da concedere agli agricoltori che ecceda i 150 000 EUR. Onde evitare effetti sproporzionati nelle aziende agricole di grandi dimensioni con un numero elevato di dipendenti, gli Stati membri possono decidere di tenere conto dell'intensità di lavoro dipendente quando applicano il meccanismo. Per rendere efficace tale riduzione del livello del sostegno, non dovrebbe essere concesso alcun vantaggio agli agricoltori che creano artificialmente le condizioni per eluderne gli effetti. Il prodotto della riduzione dei pagamenti ai beneficiari di grandi dimensioni dovrebbe rimanere negli Stati membri in cui è stato generato e dovrebbe essere reso disponibile quale sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- (14) Occorre determinare massimali netti per ciascuno Stato membro al fine di limitare i pagamenti da corrispondere agli agricoltori in seguito all'applicazione della riduzione dei pagamenti. Per tenere conto delle caratteristiche specifiche del sostegno concesso, nell'ambito della PAC, in forza del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché del fatto che tali pagamenti diretti non sono soggetti a riduzione dei pagamenti, nel massimale netto degli Stati membri interessati non dovrebbero essere inclusi i suddetti pagamenti diretti.
- (15) Al fine di tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che saranno adottate dagli Stati membri in relazione agli storni tra il primo e il secondo pilastro e all'applicazione della riduzione e, se del caso, del livellamento dei pagamenti, nonché quelle risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a

sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo all'adattamento dei massimali nazionali e dei massimali netti stabiliti nel presente regolamento.

- (16) È opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento che possano dar luogo, da parte degli Stati membri, a comportamenti suscettibili di costituire aiuti di Stato sono escluse dall'applicazione delle norme unionali in materia di aiuti di Stato, poiché le disposizioni in questione subordinano la concessione del sostegno ad adeguate condizioni, o prevedono che la Commissione adotti tali condizioni, al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza.
- (17) Per rafforzare la propria politica di sviluppo rurale, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti al loro sostegno per lo sviluppo rurale. Gli Stati membri dovrebbero altresì avere la possibilità di trasferire fondi dal loro sostegno per lo sviluppo rurale al loro massimale dei pagamenti diretti. Per assicurare l'efficacia di tale strumento, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di rivedere una volta la loro decisione iniziale, con effetto dall'anno di domanda 2018, purché nessuna decisione basata su tale revisione comporti una diminuzione degli importi destinati allo sviluppo rurale.
- (18) Per conseguire gli obiettivi della PAC è possibile che i regimi di sostegno debbano essere adattati per tenere conto di nuovi sviluppi, se necessario anche entro termini brevi. Occorre pertanto prevedere la possibilità di un riesame dei regimi di sostegno, in particolare alla luce dell'andamento dell'economia o della situazione di bilancio, con il risultato che i beneficiari non possono supporre che le condizioni di concessione degli aiuti restino immutate.
- (19) Gli agricoltori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data hanno percepito i pagamenti diretti secondo un meccanismo di introduzione progressiva, conformemente a quanto previsto negli atti di adesione. Il meccanismo riguardante la Bulgaria e la Romania sarà ancora in vigore nel 2015 e quello riguardante la Croazia sarà in vigore fino al 2021. Tali Stati membri erano stati inoltre autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi. È opportuno che la possibilità di concedere tali pagamenti sia mantenuta per la Croazia e, ad integrazione del regime di pagamento di base, per la Bulgaria e la Romania fino al termine dell'introduzione progressiva. Per quanto concerne l'autorizzazione alla Croazia di concedere pagamenti diretti nazionali integrativi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (20) Il regolamento (CE) n. 73/2009, modificato dall'atto di adesione del 2011, prevede una riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia allo scopo di finanziare, per un periodo di dieci anni dopo la sua adesione all'Unione, l'assegnazione di diritti all'aiuto ai terreni che sono sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli ogni anno. È opportuno stabilire le norme per la determinazione degli importi destinati a finanziare gli aiuti per tali terreni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal presente regolamento e le norme relative alla gestione della riserva. Al fine di tenere conto degli importi risultanti dalle comunicazioni che saranno inoltrate dalla Croazia sui terreni sottoposti a sminamento e restituiti ad usi agricoli, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla revisione di talune disposizioni finanziarie applicabili alla Croazia.
- (21) Per garantire una migliore distribuzione del sostegno tra i terreni agricoli dell'Unione, anche negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie istituito dal regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno che un nuovo regime di pagamento di base sostituisca il regime di pagamento unico istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽¹⁾ e mantenuto dal regolamento (CE) n. 73/2009, che ha riunito in un unico regime di pagamenti diretti disaccoppiati i meccanismi di sostegno preesistenti. Ciò dovrebbe comportare, in linea di principio, la scadenza dei diritti all'aiuto ottenuti in forza di tali regolamenti e l'assegnazione di diritti nuovi. L'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto dovrebbe tuttavia basarsi ancora, come regola generale, sul numero di ettari ammissibili a disposizione degli agricoltori nel primo anno di attuazione del regime. Tuttavia, gli Stati membri che gestiscono attualmente il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida dovrebbero avere la possibilità di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti. Onde evitare che in un determinato Stato membro l'aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nel procedere alla prima assegnazione di diritti all'aiuto, di applicare alcune limitazioni allo scopo di stabilire il numero di diritti all'aiuto.
- (22) A causa dell'integrazione consecutiva di vari settori nel regime di pagamento unico e del conseguente periodo di adeguamento concesso agli agricoltori, è diventato sempre più difficile giustificare l'esistenza di notevoli differenze individuali nel livello del sostegno per ettaro determinate dall'uso di riferimenti storici. Il sostegno diretto al reddito dovrebbe pertanto essere distribuito in maniera
- più equa fra gli Stati membri riducendo il legame con i riferimenti storici e tenendo conto del contesto generale del bilancio dell'Unione. Per garantire una distribuzione più uniforme degli aiuti diretti, pur tenendo conto delle differenze tuttora esistenti nei livelli salariali e nei costi dei fattori produttivi, i livelli del sostegno diretto per ettaro dovrebbero subire un progressivo adeguamento. Gli Stati membri che hanno un livello di pagamenti diretti inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero colmare un terzo della differenza fra il loro livello attuale e detto livello, cosicché tutti gli Stati membri raggiungano un livello minimo entro l'esercizio finanziario 2020. Tale convergenza dovrebbe essere finanziata proporzionalmente da tutti gli Stati membri che beneficiano di livelli di pagamento diretto superiori al livello della media unionale.
- (23) Inoltre, come regola generale, tutti i diritti all'aiuto attivati nel 2019 in uno Stato membro o in una regione dovrebbero avere un valore unitario uniforme. Per evitare tuttavia conseguenze finanziarie destabilizzanti per gli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di tenere conto dei fattori storici nel calcolo del valore dei diritti all'aiuto che gli agricoltori dovrebbero detenere nel 2019 purché nessun diritto all'aiuto nel 2019 sia di valore inferiore al 60 % della media. Gli Stati membri dovrebbero finanziare questa convergenza riducendo, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che dovranno stabilire, il valore dei diritti all'aiuto che eccedono la media del 2019. In tale contesto e per evitare perdite destabilizzanti inaccettabili per alcuni agricoltori, gli Stati membri possono limitare tale riduzione al 30 % del valore iniziale dei diritti in questione, anche se tale limitazione non consente di raggiungere per tutti i diritti all'aiuto il 60 % del valore medio per il 2019. Fatta eccezione per gli Stati membri che optano per un valore unitario uniforme a decorrere dal primo anno di attuazione del regime, la convergenza dovrebbe svolgersi secondo una gradualità uniforme. La convergenza dei diritti all'aiuto di valore superiore alla media dovrebbe tenere conto altresì delle risorse stimate disponibili per i diritti all'aiuto. Tuttavia, per gli Stati membri che mantengono i loro diritti all'aiuto esistenti e che hanno già optato per le tappe della convergenza a norma dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tali tappe della convergenza dovrebbero essere attuate, se del caso, e il valore di tutti i diritti all'aiuto dovrebbe essere adeguato al fine di tenere conto della stima delle risorse disponibili per i diritti all'aiuto.
- (24) L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regime di pagamento unico ha mostrato che è opportuno mantenere alcune delle sue componenti principali, compresa la determinazione di massimali nazionali al fine di garantire che il livello complessivo degli aiuti non superi gli attuali limiti di bilancio. È altresì opportuno che gli Stati membri continuino a disporre di una riserva nazionale o siano autorizzati a costituire riserve regionali. Tali riserve nazionali o regionali dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per agevolare la partecipazione di giovani agricoltori e di agricoltori che iniziano a esercitare

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

l'attività agricola nell'ambito del regime e dovrebbero poterle utilizzare per tenere conto di talune altre situazioni specifiche. Le norme sul trasferimento e sull'uso dei diritti all'aiuto dovrebbero essere mantenute.

- (25) L'esperienza maturata attraverso l'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 ha mostrato che gli Stati membri non hanno utilizzato la totalità dei fondi disponibili nell'ambito dei massimali nazionali in esso previsti. Mentre, rispetto al sistema istituito da tale regolamento, il presente regolamento riduce i rischi di fondi inutilizzati, gli Stati membri dovrebbero nondimeno avere la possibilità di distribuire diritti all'aiuto per un valore superiore a quello dell'importo disponibile per il loro regime di pagamento di base al fine di favorire un uso più efficiente di tali fondi. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, entro certi limiti comuni e nel rispetto dei massimali netti dei pagamenti diretti, a calcolare di quale importo necessario possa essere aumentato il loro massimale del pagamento di base.
- (26) Come regola generale, è ammissibile a beneficiare del regime di pagamento di base qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, comprese le superfici che non erano mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che avrebbero aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie. Dato il potenziale delle attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole e alla vitalità delle zone rurali, una superficie agricola di un'azienda che sia utilizzata anche per attività non agricole è da considerarsi ammissibile a condizione che sia utilizzata prevalentemente per attività agricole. Per valutare tale predominanza, è opportuno fissare criteri comuni per tutti gli Stati membri. In tale contesto e per garantire una scelta più mirata degli obiettivi dei pagamenti diretti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri stilare, negli interessi della certezza e della chiarezza del diritto, un elenco delle superfici utilizzate prevalentemente per attività non agricole e dunque non ammissibili. Inoltre, per mantenere l'ammissibilità di una superficie che era ammissibile ai fini dell'attivazione di diritti di ritiro dalla produzione prima dell'abolizione dell'obbligo di ritiro dalla produzione, è opportuno prevedere che talune superfici oggetto di imboscamento, comprese quelle imboschite in virtù di regimi nazionali conformemente alle pertinenti norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o le superfici soggette a taluni impegni ambientali siano ammissibili a beneficiare del pagamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 (Cfr. pag. 487 della presente Gazzetta ufficiale).

- (27) Onde evitare la situazione in cui in un determinato Stato membro un aumento della superficie ammissibile diluisca in misura sproporzionata l'importo dei pagamenti diretti per ettaro e comprometta così il processo di convergenza interna, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di usare un coefficiente di riduzione per determinare la superficie ammissibile di prato permanente qualora erba e altre piante erbacee da foraggio non siano tradizionalmente predominanti nelle superfici di pascolo, ma rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali.
- (28) Per quanto riguarda la canapa, è opportuno mantenere misure specifiche atte a impedire l'occultamento di colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento di base, il che perturberebbe il mercato della canapa. I pagamenti dovrebbero continuare pertanto a essere concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono determinate garanzie in relazione al loro contenuto di sostanza stupefacente.
- (29) Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento dei diritti all'aiuto e di fusione o scissione dell'azienda nonché in caso si applichi una clausola contrattuale sul diritto di ricevere diritti all'aiuto nel primo anno di assegnazione di tali diritti. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito alla modifica del valore dei diritti all'aiuto ai fini dell'assegnazione di tali diritti, comprese norme sulla possibilità che siano stabiliti in via provvisoria il valore e il numero o un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore, sulle condizioni per stabilire il valore e il numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto e sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto possa avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale delega di potere dovrebbe inoltre avere ad oggetto le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali; alle norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e di trasferimento dei diritti all'aiuto senza terra. Inoltre, tale delega di potere dovrebbe avere ad oggetto i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2013 o conformemente all'uso della riserva nazionale o regionale; ai criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare e ai criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione al fine di convertire taluni prati permanenti in ettari ammissibili.

- (30) Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.
- (31) Al fine di tutelare la salute pubblica, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscono la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo.
- (32) Considerate le notevoli difficoltà amministrative, tecniche e logistiche poste dalla transizione al regime di pagamento di base negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, detti Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il regime di pagamento unico per superficie ai fini della concessione del pagamento di base per un ulteriore periodo transitorio fino alla fine del 2020. Se uno Stato membro decide di introdurre il regime di pagamento di base entro il 2018 può scegliere di differenziare i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie secondo il livello di taluni pagamenti concessi nel 2014 nell'ambito del regime di sostegno specifico e pagamenti distinti ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 o, nel caso di Cipro, nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali per l'aiuto nazionale transitorio.
- (33) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari e di chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.
- (34) Negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ai quali era stato consentito di concedere aiuti nazionali transitori, questi aiuti hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Pertanto e al fine di evitare, dal 2015, una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2014 di aiuti nazionali transitori, occorre prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere tali aiuti ad integrazione del regime di pagamento unico per superficie. Per garantire la continuità del sostegno con gli aiuti nazionali transitori concessi finora, è opportuno limitare le condizioni a quelle applicabili nel 2013 a tale aiuto, o nel caso della Bulgaria e della Romania, ai pagamenti diretti nazionali integrativi autorizzati dalla Commissione in seguito alle richieste degli Stati membri. È altresì opportuno limitare gli importi massimi dell'aiuto per settore rispetto ai livelli del 2013 per assicurare una riduzione costante dei livelli di aiuto e la loro compatibilità con il meccanismo di convergenza.
- (35) Occorre prevedere norme specifiche per la prima assegnazione e per il calcolo del valore dei diritti all'aiuto quando gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie a norma del presente regolamento introducono il regime di pagamento di base. Al fine di garantire un passaggio ordinato tra questi regimi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle norme ulteriori concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.
- (36) Tenuto conto della necessità che il sostegno unitario agli agricoltori aventi aziende di dimensioni più piccole debba essere sufficiente per conseguire efficacemente l'obiettivo di sostegno al reddito, occorre che gli Stati membri possano ridistribuire il sostegno diretto tra gli agricoltori concedendo loro un pagamento supplementare per i primi ettari.
- (37) Uno degli obiettivi perseguiti dalla nuova PAC è il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso una componente obbligatoria di "inverdimento" dei pagamenti diretti, a sostegno di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, applicabile in tutta l'Unione. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero utilizzare parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere, in aggiunta al pagamento di base, un pagamento annuo che può tenere conto della convergenza interna nello Stato membro o nella regione, per pratiche obbligatorie volte a conseguire in via prioritaria obiettivi climatici e ambientali. Tali pratiche dovrebbero assumere la forma di attività semplici, generalizzate, non contrattuali e annuali che vadano oltre la condizionalità e che siano collegate all'agricoltura, quali la diversificazione delle colture, il mantenimento di prati permanenti, compresi i prati di alberi da frutto sparsi che presentano superfici prative con una bassa densità di alberi da frutto - e lo stabilimento di aree di interesse ecologico. Al fine di conseguire meglio gli obiettivi di "inverdimento" e consentire una gestione e un controllo efficienti, tali pratiche dovrebbero applicarsi all'intera superficie dell'azienda. Tali pratiche dovrebbero essere obbligatorie anche per gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone "Natura 2000", oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, purché tali pratiche siano compatibili con gli obiettivi di tali direttive.

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (38) Dati i riconosciuti benefici ambientali dei sistemi di agricoltura biologica, gli agricoltori dovrebbero, per le unità delle loro aziende che soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, beneficiare della componente di "inverdimento" senza necessità di soddisfare ulteriori obblighi.
- (39) La mancata osservanza della componente di "inverdimento" dovrebbe determinare l'irrogazione di sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (40) Al fine di tenere conto dell'eterogeneità dei sistemi agricoli e delle diverse situazioni ambientali nell'Unione, è giustificato riconoscere, oltre alle tre pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento, pratiche contemplate da pratiche agro-climatico-ambientali o da sistemi di certificazione che sono analoghe all'"inverdimento" e generano un beneficio equivalente o superiore per il clima e l'ambiente. Per motivi di chiarezza del diritto, tali pratiche dovrebbero essere elencate in un allegato del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero decidere se offrire agli agricoltori la possibilità di ricorrere a pratiche equivalenti e alle pratiche di "inverdimento" stabilite nel presente regolamento per far sì che l'agricoltore osservi le pratiche più idonee a garantire gli obiettivi della misura e dovrebbero comunicare la loro decisione alla Commissione. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione dovrebbe valutare se le pratiche contemplate dalle misure equivalenti comunicate sono elencate nell'allegato. Se la Commissione ritiene che non sia il caso, dovrebbe comunicarlo agli Stati membri mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011. Per consentire un'applicazione più semplice dell'equivalenza e per motivi di controllabilità, dovrebbero essere stabilite norme concernenti la copertura delle misure equivalenti in termini di superficie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle misure agro-climatico-ambientali e dei sistemi di certificazione. Per far sì che tali pratiche equivalenti siano correttamente applicate e non formino oggetto di doppio finanziamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti per aggiungere pratiche all'elenco delle pratiche equivalenti, definire i requisiti applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali e, se necessario, stabilire regole dettagliate per il calcolo dei relativi importi.
- (41) È necessario che l'applicazione degli obblighi relativi alla diversificazione delle colture avvenga in modo tale da tenere conto della difficoltà, per le aziende agricole di minori dimensioni, di diversificare, pur conducendo a una migliore tutela dell'ambiente e, in particolare, al miglioramento della qualità dei suoli. È opportuno prevedere deroghe per le aziende agricole che già soddisfano gli obiettivi della diversificazione delle colture dal momento che sono coperte in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo, per le aziende agricole specializzate che ogni anno sottopongono ad avvicendamento le loro parcelle o per le aziende agricole che a motivo dell'ubicazione geografica incontrerebbero eccessive difficoltà nell'introdurre una terza coltura. Al fine di garantire che gli obblighi connessi alla misura di diversificazione delle colture siano applicati in modo proporzionato e non discriminatorio e conducano a una migliore tutela dell'ambiente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione al riconoscimento di altri generi e specie e alla definizione di norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
- (42) Ai fini dei benefici ambientali dei prati permanenti e, in particolare, del sequestro del carbonio, occorre prevedere disposizioni per il mantenimento dei prati permanenti. Tale tutela dovrebbe comportare il divieto di aratura e conversione per le superfici più sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" contemplate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché una più generale misura di protezione, basata sul rapporto di prati permanenti, contro la conversione ad altri usi. Gli Stati membri dovrebbero avere il potere di delineare altre superfici sensibili sotto il profilo ambientale non contemplate da tali direttive. Dovrebbero inoltre scegliere a quale livello territoriale applicare il rapporto. Al fine di assicurare una tutela efficace dei prati permanenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti allo scopo di definire il quadro per la designazione, da parte degli Stati membri, dei prati permanenti non contemplati dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE.
- (43) Per far sì che il rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale sia correttamente determinato e mantenuto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione dei metodi particolareggiati per la determinazione di tale rapporto, delle norme dettagliate sul mantenimento dei prati permanenti e dei termini applicabili all'obbligo a carico di singoli agricoltori di riconvertire le superfici.
- (44) Occorre stabilire aree di interesse ecologico, in particolare, al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità nelle aziende agricole. L'area di interesse ecologico dovrebbe pertanto consistere in aree che incidono direttamente sulla biodiversità, come terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento e superfici agroforestali, o in aree che incidono indirettamente sulla biodiversità attraverso un uso ridotto dei fattori di produzione in azienda, quali aree coperte da colture intercalari e manto vegetale nella stagione invernale. È necessario che gli obblighi in relazione alla misura riguardante le aree di interesse ecologico siano applicati in modo da evitare che gli oneri a carico delle aziende agricole di minori dimensioni siano sproporzionati rispetto agli ulteriori benefici ambientali. È opportuno prevedere eccezioni per le aziende agricole occupate in ampia misura da superfici prative o terreni a riposo e che pertanto già soddisfano gli obiettivi delle aree di interesse ecologico.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

e per gli agricoltori che svolgono attività agricole in zone soggette a vincoli naturali in determinate regioni a prevalenza boschiva in cui le terre sono ad elevato rischio di abbandono in Stati membri prevalentemente costituiti da foreste. Occorre prevedere inoltre la possibilità per gli Stati membri e le aziende agricole di attuare l'obbligo a livello regionale o collettivo al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti che siano più benefiche per l'ambiente. A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di standardizzare la misurazione delle aree di interesse ecologico.

- (45) Per garantire che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera efficiente e coerente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alla definizione di ulteriori criteri per le superfici che possono essere considerate aree di interesse ecologico; al riconoscimento di altri tipi di aree di interesse ecologico; alla determinazione dei fattori di conversione e di ponderazione per taluni tipi di area di interesse ecologico; alla definizione delle norme per l'applicazione, da parte degli Stati membri, di una parte delle aree di interesse ecologico a livello regionale; alla fissazione delle norme per l'attuazione collettiva dell'obbligo di mantenimento delle aree di interesse ecologico a carico di aziende nelle immediate vicinanze; alla fissazione del quadro entro il quale gli Stati membri devono definire i criteri per stabilire tale immediata vicinanza; e alla definizione dei metodi per la determinazione del rapporto tra foreste e terreni agricoli. Nell'aggiungere altri tipi di aree d'interesse ecologico, la Commissione dovrebbe provvedere affinché essi mirino al miglioramento della prestazione ambientale generale dell'azienda, in particolare per quanto concerne la biodiversità, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, la salvaguardia del paesaggio e la realizzazione degli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
- (46) Per promuovere lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali specifici, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di utilizzare una parte dei loro massimali dei pagamenti diretti per concedere un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base, a tutti gli agricoltori che operano in tali zone o in alcune di esse, ove deciso dallo Stato membro. Tale pagamento non dovrebbe sostituire il sostegno fornito nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale e non dovrebbe essere concesso agli agricoltori che operano in zone designate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, ma non designate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (47) La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto nell'assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Si tratta di un aspetto essenziale per la competitività del settore agricolo unionale ed è quindi opportuno istituire un sostegno al reddito dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola, onde favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale

delle loro aziende nella fase successiva all'avviamento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per concedere ai giovani agricoltori un pagamento annuale per superficie, in aggiunta al pagamento di base. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo di tale pagamento e, se tale metodo comporta l'obbligo di fissare un limite al pagamento per agricoltore, detto limite deve essere fissato nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione. Poiché dovrebbe limitarsi alla sola fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa e non dovrebbe trasformarsi in un aiuto al funzionamento, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di cinque anni. Esso dovrebbe essere messo a disposizione dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e che abbiano un'età non superiore a 40 anni nell'anno della prima presentazione della domanda ai sensi del regime di pagamento di base o ai sensi del regime di pagamento unico per superficie.

- (48) Al fine di garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori.
- (49) È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare una parte dei loro massimali nazionali dei pagamenti diretti per il sostegno accoppiato in determinati settori o regioni e in determinati casi chiaramente definiti. È opportuno limitare a un livello idoneo gli stanziamenti che possono essere utilizzati per misure di sostegno accoppiato, pur consentendo la concessione di tale sostegno negli Stati membri in determinati settori o regioni che devono far fronte a situazioni particolari, in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli rivestono particolare importanza per ragioni economiche, ambientali e/o sociali. È opportuno autorizzare gli Stati membri a utilizzare fino all'8 % dei loro massimali nazionali per tale sostegno, oppure fino al 13 % qualora il loro livello di sostegno accoppiato 2014 sia stato superiore al 5 % in almeno uno degli anni del periodo 2010-2014 oppure, qualora applichino il regime di pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre 2014. Inoltre, per mantenere l'autonomia proteica del settore dell'allevamento, gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % dei loro massimali nazionali per sostenere la produzione di colture proteiche dovrebbero essere autorizzati ad aumentare dette percentuali fino a due punti percentuali. In casi debitamente giustificati nei quali sia dimostrata l'esistenza di particolari esigenze in un settore o in una regione, e previa approvazione della Commissione, è opportuno autorizzare gli Stati membri a usare più del 13 % del massimale nazionale. In alternativa a dette percentuali, gli Stati membri possono scegliere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per il finanziamento del sostegno accoppiato. Il sostegno accoppiato dovrebbe essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione in tali settori o regioni interessati. È opportuno mettere questo tipo di sostegno anche a disposizione degli agricoltori che, al 31 dicembre 2013, detengono diritti all'aiuto speciali concessi a norma del regolamento

(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 e che non dispongono di ettari ammissibili per l'attivazione di diritti all'aiuto. Per quanto riguarda l'approvazione del sostegno accoppiato facoltativo per importi che superano il 13 % del massimale nazionale annuo fissato per ciascuno Stato membro, è inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione senza l'applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011.

- (50) Al fine di garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle condizioni di concessione del sostegno accoppiato facoltativo, nonché delle norme sulla coerenza di tale sostegno con altre misure dell'Unione e sul cumulo del sostegno.
- (51) Al fine di premunirsi contro qualsiasi rischio di perturbazione della produzione nelle regioni produttrici di cotone, una parte del sostegno al settore del cotone a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 continua a mantenere il legame con la coltivazione del cotone attraverso un pagamento specifico per ettaro ammissibile, tenendo conto di tutti i fattori. È opportuno mantenere tale scelta alla luce degli obiettivi del protocollo n. 4 sul cotone accluso all'atto di adesione del 1979.
- (52) Al fine di garantire l'applicazione e la gestione efficace del pagamento specifico per il cotone, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alla definizione delle norme e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone; delle norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche; dei criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali; degli obblighi dei produttori; e delle norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfa tali criteri.
- (53) A norma del capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, ogni Stato membro produttore di cotone è stato tenuto a presentare alla Commissione, ogni quattro anni e per la prima volta entro il 1° gennaio 2009, un progetto di programma quadriennale di ristrutturazione oppure, entro il 31 dicembre 2009, un unico progetto di programma di ristrutturazione modificato della durata di otto anni. Alla luce dell'esperienza, la ristrutturazione del settore del cotone darebbe migliori risultati se fossero adottate altre misure, comprese quelle finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tali misure permetterebbero anche un maggiore coordinamento con le misure adottate in altri settori. Occorre tuttavia rispettare i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese già impegnate in programmi di ristrutturazione. È pertanto opportuno permettere che siano portati a termine i programmi di quattro o di otto anni già in corso, senza possibilità di proroga. I fondi resi disponibili dai programmi quadriennali possono allora aggiungersi alle risorse unionali disponibili per finanziare misure da realizzare nell'ambito dello sviluppo rurale a partire dal 2014. Dati i vincoli imposti dal periodo di programmazione, i fondi resi disponibili dopo la conclusione dei programmi della durata di otto anni non potrebbero essere utilizzati per i programmi di sviluppo rurale nel 2018 e sarebbe quindi più utile trasferirli ai regimi di sostegno di cui al presente regolamento, come già previsto dal regolamento (CE) n. 637/2008. Il regolamento (CE) n. 637/2008 diventerà perciò obsoleto a decorrere dal 1° gennaio 2014 o dal 1° gennaio 2018 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno, rispettivamente, programmi della durata di quattro o di otto anni e dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (54) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di istituire un regime semplice e specifico per i piccoli agricoltori al fine di ridurre i costi amministrativi connessi alla gestione e al controllo del sostegno diretto. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a istituire un pagamento forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti o un pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno. È opportuno introdurre norme che semplifichino le formalità, riducendo, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori, quali quelli riguardanti la domanda di sostegno, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, la condizionalità e i controlli disposti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, senza compromettere il conseguimento degli obiettivi generali della riforma, fermo restando che la legislazione unionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica ai piccoli agricoltori. Questo regime dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di sostenere l'attuale tessuto agricolo dell'Unione, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, senza che ciò vada a detrimento dell'evoluzione verso strutture più competitive. L'accesso a tale regime dovrebbe essere perciò riservato, in linea di principio, alle aziende esistenti. Benché la partecipazione degli agricoltori al regime debba essere facoltativa. Tuttavia, è opportuno che, per accrescere ulteriormente l'impatto del regime in termini di semplificazione, gli Stati membri abbiano la facoltà di includere automaticamente nel regime determinati agricoltori concedendo loro la possibilità di ritirarsi.
- (55) Al fine di assicurare la certezza del diritto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle condizioni di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1).

- (56) A fini di semplificazione e per tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, è opportuno che in tali regioni i pagamenti diretti siano gestiti nell'ambito dei programmi di sostegno previsti dal regolamento (UE) n. 228/2013. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento relative al pagamento di base e ai pagamenti connessi, al sostegno accoppiato e al regime per i piccoli agricoltori non dovrebbero applicarsi a tali regioni.
- (57) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell'analisi e della gestione dei pagamenti diretti, sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento e rendere le comunicazioni rapide, efficienti, precise, economiche e compatibili con la protezione dei dati personali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione oppure ai fini della verifica, del controllo, del monitoraggio, della valutazione e dell'audit dei pagamenti diretti e per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, nonché in relazione alle norme ulteriori sulla natura e sul tipo di informazioni da trasmettere, sulle categorie di dati da trattare e sui periodi massimi di conservazione, sui diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione e sulle condizioni di pubblicazione delle informazioni.
- (58) I dati personali raccolti ai fini dell'applicazione dei pagamenti diretti dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini, essere resi anonimi e aggregati quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell'Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.
- (59) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere in data 14 dicembre 2011 ⁽³⁾.
- (60) Al fine di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.
- (61) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito agli aspetti seguenti: la fissazione dell'importo da inserire nella riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto; l'adozione di misure riguardanti il ritorno nella riserva nazionale dei diritti all'aiuto non attivati; l'adozione delle modalità di comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali devono avvenire tali comunicazioni; la fissazione del massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie; l'adozione di norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di diritti all'aiuto laddove gli Stati membri passano al regime di pagamento di base; la fissazione dei massimali annui per il pagamento redistributivo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito all'adozione, compresi i termini per la relativa presentazione, di norme sulla procedura concernente le comunicazioni degli Stati membri e la valutazione della Commissione in relazione alle pratiche equivalenti; l'adozione di determinati limiti entro i quali l'obbligo di mantenere prato permanente si considera soddisfatto; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; la fissazione del massimale annuo per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, la fissazione del massimale annuo per il pagamento per i giovani agricoltori. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (63) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla fissazione dei massimali annui per il sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione di norme sulla procedura per la valutazione e l'approvazione delle decisioni nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo; l'adozione delle norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà e sulle comunicazioni ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima ai fini del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme per il calcolo della riduzione da applicare all'importo del pagamento specifico per il cotone; l'adozione delle norme riguardanti gli obblighi e i metodi generali di comunicazione; e l'adozione delle misure necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.

in casi di emergenza. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

- (64) Al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l'efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.
- (65) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della garanzia di un finanziamento pluriennale dell'Unione e concentrandosi su priorità individuate con chiarezza, in considerazione delle interconnessioni tra il presente regolamento e gli altri strumenti della PAC, delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (66) Dato che il regolamento (CE) n. 73/2009 continua ad applicarsi nel 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi in generale a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento in materia di flessibilità tra i pilastri prevedono la possibilità che gli Stati membri prendano decisioni e le comunichino alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Inoltre, alcune altre disposizioni del presente regolamento richiedono interventi da adottare nel 2014. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere applicate dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (67) Data l'urgenza di predisporre un'agevole attuazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce:

- a) norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I ("pagamenti diretti");

b) norme specifiche riguardanti:

- i) un pagamento di base a favore degli agricoltori ("regime di pagamento di base" e un regime transitorio semplificato ("regime di pagamento unico per superficie");
- ii) un aiuto nazionale transitorio facoltativo per gli agricoltori;
- iii) un pagamento redistributivo facoltativo;
- iv) un pagamento a favore degli agricoltori che applicano pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- v) un pagamento facoltativo a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali;
- vi) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
- vii) un regime di sostegno accoppiato facoltativo;
- viii) un pagamento specifico per il cotone;
- ix) un regime semplificato facoltativo a favore dei piccoli agricoltori;
- x) un quadro nel quale Bulgaria, Croazia e Romania possono integrare i pagamenti diretti.

Articolo 2

Modifica dell'allegato I

Al fine di assicurare la certezza del diritto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alla modifica dell'elenco dei regimi di sostegno di cui all'allegato I nella misura necessaria a tener conto di eventuali nuovi atti legislativi su regimi di sostegno che possono essere adottati dopo l'adozione del presente regolamento.

Articolo 3

Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

L'articolo 11 non si applica alle regioni dell'Unione di cui all'articolo 349 TFUE (le "regioni ultraperiferiche"), né ai pagamenti diretti concessi nelle isole minori del Mar Egeo a norma del regolamento (UE) n. 229/2013.

I titoli III, IV e V del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 4

Definizioni e relative disposizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
- b) "azienda": tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- c) "attività agricola":
- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
 - ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
 - iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- d) "prodotti agricoli": i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;
- e) "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- f) "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
- g) "colture permanenti": le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
- i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
- j) "vivai": le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
 - vivai ornamentali,
 - vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda,
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- k) "bosco ceduo a rotazione rapida": le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri;
- l) "vendita": la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli;
- m) "affitto": un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee;

n) "trasferimento": l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

2. Gli Stati membri:

- a) stabiliscono i criteri che gli agricoltori devono soddisfare perché sia rispettato l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
- b) se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
- c) definiscono le specie arboree che possono considerarsi coltivate in boschi cedui a rotazione rapida e determinano il ciclo produttivo massimo relativamente a tali specie arboree ai sensi del paragrafo 1, lettera k).

Gli Stati membri possono decidere che debbano essere considerate prate permanenti ai sensi del paragrafo 1, lettera h), i terreni pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio.

3. Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscano:

- a) il quadro all'interno del quale gli Stati membri devono stabilire i criteri che gli agricoltori sono tenuti a soddisfare al fine di rispettare l'obbligo di mantenere una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto ii);
- b) il quadro all'interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);
- c) i criteri per determinare la predominanza dell'erba e delle altre piante erbacee da foraggio e i criteri per determinare le pratiche locali consolidate di cui al paragrafo 1, lettera h).

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI DIRETTI

CAPO I

Norme comuni relative ai pagamenti diretti

Articolo 5

Disposizioni generali della politica agricola comune

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applicano ai regimi previsti dal presente regolamento.

Articolo 6

Massimali nazionali

1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per ciascuno Stato membro e per ogni anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale o delle riserve regionali e dei massimali stabiliti a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53.

Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all'articolo 22, paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.

2. In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figura il massimale nazionale, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli articoli 36, 42, 47, 49, 51 e 53.

3. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14 e quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo all'adeguamento dei massimali nazionali fissati nell'allegato II.

Articolo 7

Massimali netti

1. Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III.

Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per i pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno civile, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 (che corrisponde alla differenza tra il massimale nazionale fissato nell'allegato II, più l'importo disponibile a norma dell'articolo 58, e il massimale netto fissato nell'allegato III) è reso disponibile come sostegno unionale per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell'articolo 14, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che adeguino i massimali fissati nell'allegato III.

Articolo 8

Disciplina finanziaria

1. Il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente.

2. A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1° gennaio 2016.

A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17, il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 70 che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 9

Agricoltore in attività

1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

Ove opportuno, gli Stati membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all'elenco

di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.

Una persona o un'associazione di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata "agricoltore in attività" se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli Stati membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:

- a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5 % dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
- b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
- c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

3. Oltre ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che non saranno concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche:

- a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
- b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.

5. Per garantire la tutela dei diritti degli agricoltori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, che stabiliscano:

- a) i criteri per determinare i casi in cui la superficie agricola di un agricoltore debba essere considerata principalmente superficie mantenuta naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- b) i criteri per stabilire la distinzione tra entrate risultanti da attività agricole e non agricole;
- c) i criteri per stabilire gli importi dei pagamenti diretti di cui ai paragrafi 2 e 4, in particolare nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto, laddove il valore dei diritti all'aiuto non sia stato ancora fissato definitivamente, nonché nel caso dei nuovi agricoltori;

d) i criteri che gli agricoltori devono soddisfare per dimostrare, ai fini dei paragrafi 2 e 3, che le loro attività agricole non sono insignificanti e che la loro attività principale o il loro oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2, 3 o 4 e, in caso di modifiche alla stessa, entro due settimane dalla data in cui è stata adottata la decisione di recare modifiche.

Articolo 10

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti

1. Gli Stati membri decidono di non concedere pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei casi seguenti:

a) se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a 100 EUR;

b) se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale sono richiesti o devono essere concessi i pagamenti diretti, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è inferiore a un ettaro.

2. Per tenere conto della struttura delle rispettive economie agricole, gli Stati membri possono adattare le soglie di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i limiti di cui all'allegato IV.

3. Qualora uno Stato membro abbia deciso di applicare la soglia basata sulla superficie a norma del paragrafo 1, lettera b), esso applica nondimeno la lettera a) di tale paragrafo agli agricoltori che ricevono il sostegno accoppiato per animale di cui al titolo IV e che detengono un numero di ettari inferiore alla soglia basata sulla superficie.

4. Gli Stati membri interessati possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo.

5. In Bulgaria e in Romania, per l'anno 2015, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato V, punto A.

In Croazia, per gli anni 2015-2021, l'importo richiesto o da concedere di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato sulla base del pertinente importo stabilito nell'allegato VI, punto A.

Articolo 11

Riduzione dei pagamenti

1. Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR.

2. Prima di applicare il paragrafo 1, gli Stati membri possono sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, in un dato anno civile. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

3. Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento redistributivo agli agricoltori a norma del titolo III, capo 2, e di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine nell'allegato II, esso può decidere di non applicare il presente articolo.

Qualora uno Stato membro decida di concedere un pagamento redistributivo agli agricoltori ai sensi del titolo III, capo 2, e l'applicazione dei limiti massimi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, non consenta a tale Stato membro di utilizzare più del 5 % del massimale nazionale annuo stabilito a tal fine all'allegato II, tale Stato membro può decidere di non applicare il presente articolo.

4. Nessun beneficio consistente nell'evitare riduzioni del pagamento è concesso a favore degli agricoltori che risultino aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare gli effetti del presente articolo.

5. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

6. Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni dal 2015 al 2019.

Articolo 12

Domande multiple

La superficie corrispondente al numero di ettari ammissibili per la quale un agricoltore ha presentato una domanda di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, può essere oggetto di una domanda di qualsiasi altro pagamento diretto, nonché di altri eventuali aiuti non contemplati dal presente regolamento, salvo espressa disposizione contraria del presente regolamento.

*Articolo 13***Aiuti di Stato**

In deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri in conformità del presente regolamento.

*Articolo 14***Flessibilità tra i pilastri**

1. Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile, come sostegno supplementare per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, fino al 15 % dei loro massimali nazionali annui per l'anno civile 2014 stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 73/2009 e dei loro massimali nazionali annui per gli anni civili dal 2015 al 2019, fissati nell'allegato II del presente regolamento. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per la concessione di pagamenti diretti.

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'anno civile 2014 possono, entro il 1° agosto 2014, adottare tale decisione rispetto agli anni civili dal 2015 al 2019. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non può dar luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2017.

2. Prima del 31 dicembre 2013 gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al paragrafo 1 possono decidere di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti fino al 15 % o, nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito, fino al 25 % dell'importo destinato al sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate a titolo del FEASR nel periodo 2015-2020, come specificato nel regolamento (UE) n. 1305/2013. Di conseguenza, l'importo corrispondente non è più disponibile per il sostegno di misure previste dai programmi di sviluppo rurale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Cfr. pag. 671 della presente Gazzetta ufficiale).

La decisione di cui al primo comma è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2013. Tale decisione stabilisce la percentuale di cui a detto comma, che può variare per anno civile.

Gli Stati membri che non adottano la decisione di cui al primo comma rispetto all'esercizio finanziario 2015 possono, entro il 1° agosto 2014, adottare tale decisione rispetto al periodo 2016-2020. Entro tale data, essi comunicano eventuali tali decisioni alla Commissione.

Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dagli esercizi finanziari 2019 e 2020. Ogni decisione basata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo e terzo comma. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali tali decisioni basate su tale revisione entro il 1° agosto 2017.

*Articolo 15***Riesame**

I regimi di sostegno di cui all'allegato I si applicano fatto salvo un eventuale riesame in qualsiasi momento, in funzione dell'andamento dell'economia e della situazione di bilancio. Tale revisione può portare all'adozione di atti legislativi, atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE o atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE.

*CAPO 2***Disposizioni applicabili a Bulgaria, Croazia e Romania***Articolo 16***Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Bulgaria e Romania**

Per il 2015, per la Bulgaria e per la Romania i massimali fissati ai sensi degli articoli 42, 47, 49, 51, 53 e 65 sono stabiliti sulla base dell'importo fissato all'allegato V, punto A.

*Articolo 17***Introduzione progressiva dei pagamenti diretti in Croazia**

In Croazia i pagamenti diretti sono introdotti in conformità del seguente schema di incrementi, espressi in percentuale del livello dei pagamenti diretti applicabili a decorrere dal 2022:

25 % nel 2013,

30 % nel 2014,

35 % nel 2015,

40 % nel 2016,

50 % nel 2017,

60 % nel 2018,

70 % nel 2019,

80 % nel 2020,

90 % nel 2021,

100 % a decorrere dal 2022.

Articolo 18

Pagamenti diretti nazionali integrativi e pagamenti diretti in Bulgaria e Romania

1. Nel 2015 la Bulgaria e la Romania hanno la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, sezioni 1, 2 e 3. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera il pertinente importo di cui all'allegato V, punto B.

2. Nel 2015 la Bulgaria ha la facoltà di utilizzare pagamenti diretti nazionali per integrare i pagamenti concessi nell'ambito del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2. L'importo complessivo di tali pagamenti non supera l'importo di cui all'allegato V, parte C.

3. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

Articolo 19

Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

1. Previa autorizzazione della Commissione, la Croazia può integrare uno dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I, ove pertinente.

2. L'importo del pagamento nazionale diretto integrativo che può essere concesso in un dato anno e per un dato regime di sostegno è limitato a una dotazione finanziaria specifica. Tale dotazione è pari alla differenza tra:

- a) l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo la piena introduzione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 17 per l'anno civile 2022, e
- b) l'importo del sostegno diretto disponibile per un dato regime di sostegno dopo l'applicazione dello schema di incrementi a norma dell'articolo 17 nell'anno civile considerato.

3. L'importo complessivo dei pagamenti diretti nazionali integrativi concessi non supera il massimale fissato nell'allegato VI, punto B, per il corrispondente anno civile.

4. La Croazia può decidere, in base a criteri oggettivi e previa autorizzazione della Commissione, in merito agli importi dei pagamenti diretti nazionali integrativi da erogare.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione, che autorizzano i pagamenti a norma del presente articolo, specificando il

regime di sostegno a cui si riferisce e definisce il livello massimo per il quale possono essere versati i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti nazionali integrativi destinati a integrare il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, gli atti di esecuzione specificano anche i determinati tipi di agricoltura o i determinati settori agricoli di cui all'articolo 52, paragrafo 3, ai quali possono riferirsi i pagamenti diretti nazionali integrativi.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafi 2 o 3.

6. Le condizioni di ammissibilità dei pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono identiche a quelle applicabili al sostegno nell'ambito dei corrispondenti regimi di sostegno stabiliti dal presente regolamento.

7. I pagamenti diretti nazionali integrativi per la Croazia sono soggetti agli adeguamenti che possono rendersi necessari a motivo degli sviluppi della PAC. I pagamenti diretti nazionali integrativi sono concessi secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

8. La Croazia presenta una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali integrativi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali integrativi;
- b) per ciascun pagamento diretto nazionale integrativo, il numero di beneficiari e l'importo totale del pagamento nazionale diretto integrativo erogato nonché il numero di ettari, di animali o di altre unità per cui tale pagamento diretto nazionale integrativo è stato concesso;
- c) una relazione sulle misure di controllo applicate in merito ai pagamenti diretti nazionali integrativi concessi.

Articolo 20

Riserva nazionale speciale per lo sminamento in Croazia

1. A partire dal 2015 la Croazia comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile precedente.

La Croazia comunica altresì alla Commissione il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre dell'anno civile precedente e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

Se del caso, le comunicazioni di cui al primo e al secondo comma sono trasmesse per regione quale definita ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Qualora adatti l'allegato II ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, la Commissione calcola su base annua l'importo da aggiungere agli importi stabiliti per la Croazia in tale allegato, per finanziare il sostegno da concedere nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I per le superfici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il suddetto importo è calcolato in base ai dati comunicati dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo e alla media stimata dei pagamenti diretti per ettaro in Croazia relativamente all'anno considerato.

L'importo massimo da aggiungere in virtù del primo comma, in base alle superfici comunicate dalla Croazia in virtù del paragrafo 1 del presente articolo fino al 2022, è pari a 9 600 000 EUR ed è soggetto all'applicazione dello schema di introduzione dei pagamenti diretti di cui all'articolo 17. Gli importi annui massimi conseguenti sono riportati nell'allegato VII.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la percentuale dell'importo da aggiungere, in virtù del paragrafo 2, che la Croazia include nella riserva nazionale speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui al paragrafo 1. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base e il massimale nazionale fissato nell'allegato II prima dell'incremento del massimale nazionale in conformità del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

4. Per gli anni dal 2015 al 2022 la Croazia fa uso della riserva nazionale speciale per lo sminamento per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori in base alle superfici sminate da essi dichiarate nell'anno considerato qualora:

- a) si tratti di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5;
- b) la superficie sia stata restituita ad usi agricoli nel corso dell'anno civile precedente; e
- c) la superficie sia stata comunicata alla Commissione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Il valore dei diritti all'aiuto fissato a norma del presente articolo è il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno dell'assegnazione, nei limiti dell'importo disponibile nella riserva nazionale speciale per lo sminamento.

6. Per tenere conto delle conseguenze della restituzione ad usi agricoli delle superfici sminate, comunicate dalla Croazia conformemente al presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che adattino gli importi fissati nell'allegato VI.

TITOLO III

REGIME DI PAGAMENTO DI BASE, REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO I

Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie

Sezione 1

Istituzione del regime di pagamento di base

Articolo 21

Diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è corrisposto agli agricoltori:

- a) che ottengono diritti all'aiuto a norma del presente regolamento mediante l'assegnazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, mediante la prima assegnazione a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 39, dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali a norma dell'articolo 30 o per trasferimento a norma dell'articolo 34; o
- b) che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 9 e detengono, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, a norma del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.

2. I diritti all'aiuto ottenuti nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 scadono il 31 dicembre 2014.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri che hanno istituito il regime di pagamento unico a norma del titolo III, capo 5, sezione I, o del titolo III, capo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 o del titolo III, capo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, possono decidere, entro il 1° agosto 2014, di mantenere i diritti all'aiuto esistenti. Entro tale data, essi comunicano ogni decisione in tal senso alla Commissione.

4. Per quanto riguarda gli Stati membri che adottano la decisione di cui al paragrafo 3, se il numero di diritti all'aiuto, in proprietà o in affitto, stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di scadenza della presentazione delle domande, da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade a tale ultima data.

*Articolo 22***Massimale del regime di pagamento di base**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

2. Per ciascuno Stato membro l'importo calcolato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo può essere aumentato al massimo del 3 % del pertinente massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II dopo la deduzione dell'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, per l'anno pertinente. Quando uno Stato membro applichi tale aumento, la Commissione tiene conto di tale aumento nel fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento di base conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° agosto 2014 le percentuali annue entro le quali l'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere aumentato.

3. Gli Stati membri possono rivedere la loro decisione di cui al paragrafo 2 su base annua e comunicano alla Commissione qualsiasi decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto dell'anno precedente la sua applicazione.

4. Per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i diritti all'aiuto e della riserva nazionale o delle riserve regionali è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1.

5. Se il massimale per uno Stato membro stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 1 è diverso da quello dell'anno precedente in conseguenza di qualsiasi decisione adottata da tale Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, dell'articolo 14, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 14, paragrafo 2, terzo e quarto comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 53, tale Stato membro pratica una riduzione o un aumento lineare del valore di tutti i diritti all'aiuto al fine di garantire l'osservanza del paragrafo 4 del presente articolo.

*Articolo 23***Assegnazione regionale dei massimali nazionali**

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2014, di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale. In tal caso essi definiscono le regioni secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le caratteristiche agronomiche e socio-economiche, il potenziale agricolo regionale o la struttura istituzionale o amministrativa.

Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 possono adottare la decisione di cui al primo comma entro il 1° agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Gli Stati membri che non applicano l'articolo 30, paragrafo 2, effettuano detta suddivisione dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i massimali regionali siano sottoposti a modifiche annue progressive, da attuarsi secondo tappe annue predefinite e criteri oggettivi e non discriminatori, quali il potenziale agricolo o criteri ambientali.

4. Nella misura necessaria a rispettare i massimali regionali pertinenti, determinati a norma dei paragrafi 2 o 3, gli Stati membri praticano una riduzione o un aumento lineare del valore dei diritti all'aiuto in ciascuna delle regioni pertinenti.

5. Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 possono decidere di porre fine all'applicazione del regime di pagamento di base a livello regionale a decorrere da una data che sarà stabilita dagli stessi Stati membri.

6. Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, primo comma, comunicano alla Commissione la decisione di cui a detto comma e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Entro il 1° agosto dell'anno pertinente gli Stati membri che applicano il paragrafo 1, secondo comma, comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui a detto comma, e le misure adottate per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Gli Stati membri che applicano il paragrafo 1 comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di cui al paragrafo 5 entro il 1° agosto dell'anno precedente al primo anno di applicazione della stessa decisione.

*Articolo 24***Prima assegnazione di diritti all'aiuto**

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

- a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto per pagamenti diretti, per aiuti nazionali transitori o per pagamenti diretti nazionali integrativi, conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Il primo comma non si applica negli Stati membri che applicano l'articolo 21, paragrafo 3 del presente regolamento.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto a ottenere dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui alla lettera a) del primo comma e che:

a) non hanno percepito pagamenti per il 2013 in relazione alla domanda di aiuto di cui al presente paragrafo, primo comma, e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽¹⁾ per l'anno di domanda 2013:

i) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico che:

— producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima espressa in ettari, ove lo Stato membro interessato decida di adottare tale requisito, o

— coltivavano vigneti; o

ii) negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, possedevano solo terreni agricoli che non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) nel 2014, sono stati assegnati diritti all'aiuto dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma degli articoli 41 o 57 del regolamento (CE) n. 73/2009; o

c) non hanno mai avuto, in proprietà o in affitto, diritti all'aiuto stabiliti dal regolamento (CE) n. 73/2009 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e che forniscono prove verificabili che dimostrino che, alla data fissata dallo Stato membro

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, essi esercitavano le attività di produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, anche attraverso la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli. Per questa categoria di agricoltori gli Stati membri possono stabilire i propri criteri aggiuntivi di ammissibilità oggettivi e non discriminatori in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il 2015 e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto.

3. Gli Stati membri possono applicare una o più delle limitazioni di cui ai paragrafi da 4 a 7, riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare sia pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2013 o, se inferiore, al numero di ettari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Per la Croazia l'esercizio di tale opzione si applica fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali sono assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

5. Qualora il numero totale di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiarati in uno Stato membro comporti un aumento di oltre il 35 % del numero totale di ettari ammissibili dichiarati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 73/2009 nel 2009, o nel caso della Croazia nel 2013, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2015 ad un minimo pari al 135 % o al 145 % del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori. Tale numero è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2015 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 che tale agricoltore ha dichiarato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia, nel 2013, fatti salvi gli ettari sottoposti a sminamento per i quali saranno assegnati diritti all'aiuto a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del presente regolamento;

6. Gli Stati membri possono decidere, ai fini della determinazione del numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore, di applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 che sono costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine, e con altri vincoli naturali quali la cattiva qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni;

7. Gli Stati membri possono decidere che il numero di diritti all'aiuto da assegnare ad un agricoltore sia pari al numero di ettari ammissibili di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non erano ettari di vigneti entro la data fissata dallo Stato membro a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013 o ettari a seminativo adibiti a coltivazioni in serre permanenti.

8. In caso di vendita o affitto della loro azienda o di parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori, purché questi ultimi soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 9 del presente regolamento.

9. Gli Stati membri possono decidere di stabilire una dimensione minima per azienda, espressa in ettari ammissibili, in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto. Tale dimensione minima non supera la soglia stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 2 di detto articolo.

10. Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano, se del caso, alla Commissione le decisioni di cui al presente articolo.

11. La Commissione adotta di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 25

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Nel 2015 gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale stabilito nell'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel 2015 a livello nazionale o regionale, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il 2015, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito per il 2015 nell'allegato II. I diritti all'aiuto sono espressi da un numero che corrisponde ad un numero di ettari.

2. In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o regionale nel 2015, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale, come calcolato ai sensi dell'articolo 26.

3. Al più tardi a decorrere dall'anno di domanda 2019, tutti i diritti all'aiuto di un determinato Stato membro o, in caso di applicazione dell'articolo 23, di una determinata regione, hanno un valore unitario uniforme.

4. In deroga al paragrafo 3, uno Stato membro può decidere che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, per i diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale inferiore al 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, calcolato a norma dell'articolo 26, sia aumentato il valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019.

Gli Stati membri possono decidere di fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 90 % ma non oltre il 100 %.

Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia.

5. Il valore unitario nazionale o regionale nel 2019 di cui al paragrafo 4 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II o del massimale regionale per l'anno civile 2019 per il numero dei diritti all'aiuto nel 2015 nello Stato membro o regione interessata, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II, o il massimale regionale, per il 2015.

6. I massimali regionali di cui al paragrafo 5 sono calcolati applicando una percentuale fissa al massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo i rispettivi massimali regionali stabiliti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno 2015, per il massimale nazionale da determinare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma.

7. Al fine di finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4, è ridotta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori che saranno stabiliti dagli Stati membri, la differenza tra il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale superiore al valore unitario nazionale o regionale nel 2019 e il valore unitario nazionale o regionale nel 2019. Tali criteri possono comprendere la fissazione di una diminuzione massima del valore unitario iniziale del 30 %.

8. Nell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato a norma dell'articolo 26 al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito a norma del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene secondo una gradualità uniforme a decorrere dal 2015.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, è adeguato il valore dei diritti all'aiuto aventi valore unitario iniziale superiore nazionale o regionale nel 2019.

9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, qualora uno Stato membro decida, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la transizione dal valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto stabilito a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, al loro valore unitario finale nel 2019 stabilito ai sensi del paragrafo 3 o dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo avviene, se applicabile, secondo una gradualità stabilita a livello nazionale in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Per garantire l'osservanza della percentuale fissa di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni anno, il valore di tutti i diritti all'aiuto è adeguato linearmente.

10. Nel 2015 gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti all'aiuto calcolato conformemente al presente articolo e agli articoli 26 e 27 per ogni anno del periodo oggetto del presente regolamento.

Articolo 26

Calcolo del valore unitario iniziale

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che non hanno deciso di

mantenere i diritti all'aiuto esistenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 3 è stabilito conformemente a uno dei metodi stabiliti nei paragrafi 2 o 3.

2. Una percentuale fissa dei pagamenti percepiti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

3. Una percentuale fissa del valore dei diritti, compresi i diritti speciali, detenuti dall'agricoltore alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009, è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo di tutti i diritti, compresi i diritti speciali, nello Stato membro o nella regione interessati per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico.

Ai fini del presente paragrafo, un agricoltore è considerato detentore di diritti all'aiuto alla data di presentazione della sua domanda per il 2014 se gli sono stati assegnati o definitivamente trasferiti diritti all'aiuto entro tale data.

4. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie per l'anno 2014, calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti ricevuti dall'agricoltore per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 e a titolo degli articoli 132 e 133 bis di tale regolamento prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, di detto regolamento, per il numero dei diritti all'aiuto assegnatigli nel 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali nel 2015.

Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per il valore complessivo degli aiuti concessi nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e degli articoli 132e 133 bis di detto regolamento per il 2014 nello Stato membro o nella regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4 di tale regolamento.

5. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per l'anno 2014 e che, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento decidono di mantenere i loro diritti all'aiuto esistenti calcolano il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento moltiplicando l'unità valore dei diritti per una percentuale fissa. Tale percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base da stabilire, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per l'anno 2015, dopo aver applicato la riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento, per l'importo dei pagamenti per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico dello Stato membro o della regione interessati, prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

6. Ai fini dei metodi di calcolo di cui al presente articolo, a condizione che i settori pertinenti non ricevano il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, gli Stati membri possono tenere conto anche del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più dei regimi previsti all'articolo 52, all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché, per quanto riguarda gli Stati membri che abbiano applicato il regime di pagamento unico per superficie ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, previsti all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e agli articoli 126, 127 e 129 di tale regolamento.

Gli Stati membri che decidono di applicare il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento, possono tenere conto delle differenze tra il livello del sostegno concesso nell'anno civile 2014 e il livello del sostegno da concedere a norma del titolo IV del presente regolamento applicando un metodo di calcolo di cui al presente articolo, purché:

a) il regime di sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV del presente regolamento sia concesso a un settore al quale era stato concesso sostegno nell'anno civile 2014 a norma dell'articolo 52, dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché, per gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie, a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) l'importo per unità del sostegno accoppiato facoltativo sia inferiore rispetto all'importo per unità del sostegno nel 2014.

Articolo 27

Inclusione della riserva nazionale speciale per lo sminamento

Per la Croazia, i riferimenti negli articoli 25 e 26 alla riserva nazionale si intendono comprendenti la riserva nazionale speciale per lo sminamento di cui all'articolo 20.

Inoltre, l'importo proveniente dalla riserva nazionale speciale per lo sminamento è dedotto dai massimali del regime di pagamento di base di cui all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 26.

Articolo 28

Guadagno insperato

Ai fini dell'articolo 25, paragrafi da 4 a 7, e dell'articolo 26 uno Stato membro può stabilire, sulla base di criteri oggettivi, che in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 35 o dell'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, del presente regolamento, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato debba essere riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima; e
- b) la percentuale del pagamento ricevuto da riversare nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

Articolo 29

Comunicazioni riguardanti il valore dei diritti all'aiuto e la convergenza

Entro il 1° agosto 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui agli articoli 25, 26 e 28.

Sezione 2

Riserva nazionale e riserve regionali

Articolo 30

Costituzione e uso della riserva nazionale o delle riserve regionali

1. Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello nazionale.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono costituire riserve regionali. A tal fine, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri praticano una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base a livello regionale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, primo comma.

3. La riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera il 3 % salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 7, lettere a) e b), per l'anno 2015 o, per gli Stati membri che applicano l'articolo 36, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

4. Gli Stati membri assegnano i diritti all'aiuto dalle loro riserve nazionali o regionali secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

5. I diritti all'aiuto di cui al paragrafo 4 sono assegnati unicamente agli agricoltori che abbiano diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9.

6. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali o regionali per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola.

7. Gli Stati membri possono utilizzare le loro riserve nazionali o regionali per:

- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;
- b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici;
- c) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori ai quali è stata negata l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma del presente capo per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali;
- d) assegnare, qualora applichino l'articolo 21, paragrafo 3, del presente regolamento, diritti all'aiuto agli agricoltori il cui numero di ettari ammissibili che hanno dichiarato nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e che sono a loro disposizione alla data fissata dallo Stato membro, che non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica della domanda di aiuto, è superiore al numero di diritti all'aiuto di proprietà o in affitto stabilito a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE)

n. 73/2009 da essi detenuti alla data finale per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- e) praticare un aumento lineare su base permanente del valore di tutti i diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a livello nazionale o regionale, se la pertinente riserva nazionale o le riserve regionali superano lo 0,5 % del massimale nazionale o regionale annuo del regime di pagamento di base, purché restino disponibili importi sufficienti per le assegnazioni a norma del paragrafo 6, a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo e a norma del paragrafo 9 del presente articolo;
- f) coprire il fabbisogno annuale per i pagamenti da concedere ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri decidono le priorità tra le possibili utilizzazioni ivi stabilite.

8. Nell'applicare il paragrafo 6 e il paragrafo 7, lettere a), b) e c), gli Stati membri stabiliscono il valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori secondo il valore medio nazionale o regionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione.

La media del valore nazionale o regionale è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale o dalle riserve regionali e, nel caso della Croazia, la riserva speciale per lo sminamento, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni per le modifiche annue progressive del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base stabilito, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 2, conseguenti alle variazioni del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II.

9. Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità di uno Stato membro, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data fissata dallo Stato membro. Tale data non è tuttavia posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo, tenuto conto dell'applicazione degli articoli 32 e 33.

10. Nell'applicare il paragrafo 6, il paragrafo 9, lettere a) e b), e il paragrafo 9, gli Stati membri possono assegnare nuovi diritti o aumentare il valore unitario di tutti i diritti esistenti di un agricoltore fino al valore della media nazionale o regionale.

11. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) "giovane agricoltore": un agricoltore che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 50, paragrafo 2, e se pertinente, le condizioni di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 11;
- b) "agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola": una persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica. Gli Stati membri possono stabilire, per tale categoria di agricoltori, propri criteri aggiuntivi di ammissibilità, oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate, esperienza o istruzione.

Articolo 31

Alimentazione della riserva nazionale o delle riserve regionali

1. La riserva nazionale o le riserve regionali sono alimentate dagli importi corrispondenti:

- a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
- i) dell'articolo 9,
- ii) dell'articolo 10, paragrafo 1, o
- iii) dell'articolo 11, paragrafo 4; del presente regolamento
- b) a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori a norma dell'articolo 32 del presente regolamento per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali, si dà priorità ai diritti di valore più basso;

- c) ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- d) all'applicazione dell'articolo 28 del presente regolamento;
- e) ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- f) a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale se la riserva nazionale o le riserve regionali sono sufficienti a soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 9, del presente regolamento;
- g) qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per soddisfare i casi di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento;
- h) all'applicazione dell'articolo 34, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per il versamento nella riserva nazionale o nelle riserve regionali dei diritti all'aiuto non attivati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Sezione 3

Attuazione del regime di pagamento di base

Articolo 32

Attivazione dei diritti all'aiuto

1. Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11 e delle riduzioni lineari ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 51, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento nonché l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Ai fini del presente titolo, per "ettaro ammissibile" si intende:

- a) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell'adesione a favore dell'applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; oppure

b) qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che:

i) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" di cui alla lettera a) in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

ii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure

iii) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a):

a) quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole;

b) gli Stati membri possono predisporre un elenco delle superfici che sono utilizzate prevalentemente per attività non agricole.

Gli Stati membri definiscono i criteri per l'applicazione del presente paragrafo sul loro territorio.

4. Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5. Ai fini della determinazione degli "ettari ammissibili", gli Stati membri che hanno adottato la decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire tali superfici interessate in "ettari ammissibili".

6. Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.

Articolo 33

Dichiarazione degli ettari ammissibili

1. Ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, l'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. In circostanze debitamente motivate, gli Stati membri possono autorizzare l'agricoltore a modificare la sua dichiarazione purché mantenga almeno il numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per la concessione del pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base per la superficie interessata.

Articolo 34

Trasferimento di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore che abbia diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 stabilito nello stesso Stato membro, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati.

2. Qualora gli Stati membri esercitino l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della stessa regione.

I diritti all'aiuto, compreso in caso di successione effettiva o anticipata, possono essere attivati soltanto nella regione in cui sono stati assegnati.

3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata.

Tali regioni sono definite al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Laddove i diritti all'aiuto siano trasferiti senza terra, gli Stati membri possono, ottemperando ai principi generali del diritto dell'Unione, decidere che una parte dei diritti all'aiuto trasferiti debbano essere riversati nella riserva nazionale o nelle riserve regionali o che il loro valore unitario sia ridotto a favore della riserva nazionale o delle riserve regionali. Tale riduzione può essere applicata a uno o più tipi di trasferimento.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono regole dettagliate disciplinanti la comunicazione del trasferimento di diritti all'aiuto alle autorità nazionali e i termini entro i quali deve avvenire tale comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 35

Poteri delegati

1. Per garantire la certezza del diritto e per chiarire le situazioni specifiche che possono presentarsi nell'applicazione del regime di pagamento di base, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo a:

- a) le norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento di base in caso di successione effettiva o anticipata, di subentro in un contratto di affitto per successione, di cambiamento della forma giuridica o della denominazione, di trasferimento di diritti all'aiuto, di fusione o scissione dell'azienda, nonché dell'applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 24, paragrafo 8;
- b) le norme in merito al calcolo del valore e del numero o in merito all'aumento o alla riduzione del valore dei diritti all'aiuto ai fini della loro assegnazione nell'ambito di una delle disposizioni del presente titolo, comprese le norme:
 - i) sulla possibilità di fissazione provvisoria del valore e del numero o di un aumento provvisorio dei diritti all'aiuto assegnati in base alla domanda presentata dall'agricoltore;
 - ii) sulle condizioni per la fissazione del valore e del numero provvisori e definitivi dei diritti all'aiuto;
 - iii) sui casi in cui un contratto di vendita o un contratto di affitto può avere ripercussioni sull'assegnazione di diritti all'aiuto;
- c) le norme sulla fissazione e il calcolo del valore e del numero dei diritti all'aiuto ricevuti dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali;
- d) le norme in merito alla variazione del valore unitario dei diritti all'aiuto nel caso di frazioni di diritti all'aiuto e in caso di trasferimento di diritti all'aiuto di cui all'articolo 34, paragrafo 4;
- e) i criteri per l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, terzo comma, lettere a), b) e c);
- f) i criteri per l'applicazione delle limitazioni riguardo al numero di diritti all'aiuto da assegnare ai sensi dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7;
- g) i criteri per l'assegnazione di diritti all'aiuto a norma dell'articolo 30, paragrafi 6 e 7;

h) i criteri per la fissazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5.

2. Al fine di garantire la corretta gestione dei diritti all'aiuto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme in merito al contenuto della dichiarazione e alle condizioni per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

3. Al fine di tutelare la salute pubblica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le norme che subordinano la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità dell'articolo 32, paragrafo 6.

Sezione 4

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 36

Regime di pagamento unico per superficie

1. Gli Stati membri che nel 2014 applicano il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V, capo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 possono, alle condizioni stabilite nel presente regolamento, decidere di continuare ad applicare il regime al più tardi fino al 31 dicembre 2020. Essi comunicano alla Commissione la loro decisione e la data finale di applicazione di tale regime entro il 1° agosto 2014.

Nel periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie non si applicano a tali Stati membri le sezioni 1, 2 e 3 del presente capo, ad eccezione dell'articolo 23, paragrafi 1 e 6, secondo comma, e dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6.

2. Il pagamento unico per superficie è concesso su base annuale per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Esso è calcolato ogni anno dividendo la dotazione finanziaria annuale stabilita a norma del paragrafo 4 del presente articolo per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che decidono di applicare l'articolo 38 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018 possono utilizzare, per il periodo in cui applicano il presente articolo, sino al 20 % della dotazione finanziaria annuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per differenziare il pagamento unico per superficie per ettaro.

Essi tengono conto del sostegno concesso per l'anno civile 2014 nell'ambito di uno o più regimi a norma dell'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e degli articoli 126, 127 e 129 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Cipro può differenziare l'aiuto tenendo conto delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ridotte degli eventuali aiuti concessi allo stesso settore a norma dell'articolo 37 del presente regolamento.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, per ciascuno Stato membro, il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

5. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, gli ettari di cui al paragrafo 2 sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata nel medesimo Stato membro per la modifica della domanda di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 riguardo alle norme sull'ammissibilità e sull'accesso degli agricoltori al regime di pagamento unico per superficie.

Articolo 37

Aiuti nazionali transitori

1. Gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie conformemente all'articolo 36 possono decidere di concedere aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2020.

2. Gli aiuti nazionali transitori possono essere concessi agli agricoltori nei settori per i quali tali aiuti o, nel caso della Bulgaria e della Romania, pagamenti diretti nazionali integrativi sono stati concessi nel 2013.

3. Le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori sono identiche a quelle autorizzate per la concessione dei pagamenti per il 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione della riduzione dei pagamenti risultante dall'articolo 132, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 7 e 10 di detto regolamento.

4. L'importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi agli agricoltori in ciascuno dei settori di cui al paragrafo 2 è limitato alle seguenti percentuali delle specifiche dotazioni finanziarie settoriali autorizzate dalla Commissione nel 2013 ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 7, o dell'articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009:

— 75 % nel 2015,

— 70 % nel 2016,

— 65 % nel 2017,

— 60 % nel 2018,

— 55 % nel 2019,

— 50 % nel 2020.

Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all'allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano a Cipro.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni decisione di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo di ogni anno. La comunicazione comprende le informazioni seguenti:

a) la specifica dotazione settoriale;

b) se del caso, il tasso massimo di aiuti nazionali transitori.

7. Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e nei limiti stabiliti al paragrafo 4, in merito agli importi degli aiuti nazionali transitori da erogare.

Sezione 5

Attuazione del regime di pagamento unico negli stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Articolo 38

Introduzione del regime di pagamento unico negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie

Salvo se altrimenti disposto nella presente sezione, il presente titolo si applica agli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie previsto nella sezione 4 del presente capo.

Gli articoli da 24 a 29 non si applicano a tali Stati membri.

Articolo 39

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori aventi diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, a condizione che:

a) presentino domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro la data di scadenza per la presentazione delle domande da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera b), primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali; e

b) avessero diritto a percepire pagamenti, prima delle riduzioni o esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, in relazione a una domanda di aiuto a titolo di pagamenti diretti, di aiuti nazionali transitori o di pagamenti diretti nazionali integrativi conformemente al regolamento (CE) n. 73/2009 per il 2013.

Gli Stati membri possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che hanno diritto alla concessione dei pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera a) e che, per il 2013, non hanno percepito pagamenti in relazione a una domanda di aiuto di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e che, alla data fissata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per l'anno di domanda 2013, possedevano solo terreni agricoli che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base è pari al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nella sua domanda di aiuto a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il primo anno di attuazione del regime di pagamento di base e che sono a sua disposizione alla data fissata dallo Stato membro. Tale data non è successiva alla data fissata dal medesimo per la modifica di detta domanda di aiuto.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono ulteriori norme concernenti l'introduzione del regime di pagamento di base negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alle domande di assegnazione di diritti all'aiuto presentate nell'anno di assegnazione di tali diritti laddove non sia ancora possibile fissarli definitivamente e laddove tale assegnazione sia influenzata da circostanze specifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 40

Valore dei diritti all'aiuto

1. Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri calcolano il valore unitario dei diritti all'aiuto dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II per ogni anno pertinente per il numero di diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali.

La percentuale fissa di cui al primo comma è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale per il regime di pagamento di base, da determinare in conformità, rispettivamente, dell'articolo 22, paragrafo 1 o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il massimale nazionale di cui all'allegato II per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base. Il diritto all'aiuto è espresso in un numero corrispondente al numero di ettari.

2. In deroga al metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all'aiuto nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o delle riserve regionali, per ogni anno pertinente, sulla base del loro valore unitario iniziale.

3. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è fissato dividendo una percentuale fissa del valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, ricevuti da un agricoltore conformemente al presente regolamento per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per il numero di diritti all'aiuto che sono stati assegnati a detto agricoltore nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale o dalle riserve regionali.

Detta percentuale fissa è calcolata dividendo il massimale nazionale o regionale del regime di pagamento di base da fissare, rispettivamente, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, o dell'articolo 23, paragrafo 2, del presente regolamento per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, previa applicazione della riduzione lineare prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, o, se applicabile, paragrafo 2, per il valore complessivo degli aiuti, esclusi gli aiuti ai sensi degli articoli 41, 43, 48 e 50 e del titolo IV del presente regolamento, concessi per l'anno civile precedente l'attuazione regime di pagamento di base nello Stato membro o nella regione interessati, prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Quando applicano il paragrafo 2, gli Stati membri, in ottemperanza ai principi generali del diritto unionale, procedono al ravvicinamento del valore dei diritti all'aiuto a livello nazionale o regionale. A tal fine gli Stati membri stabiliscono le disposizioni da adottare e il metodo di calcolo da utilizzare e li comunicano alla Commissione entro il 1° agosto dell'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base. Tali disposizioni comprendono modifiche annue progressive del valore iniziale dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 3 secondo criteri oggettivi e non discriminatori, a decorrere dal primo anno di applicazione del regime di pagamento di base.

Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento di base, gli Stati membri informano gli agricoltori del valore dei loro diritti calcolato conformemente al presente articolo per ogni anno del periodo contemplato dal presente regolamento.

5. Ai fini del paragrafo 3, sulla base di criteri oggettivi uno Stato membro può prevedere che, in caso di vendita, cessione o scadenza parziale o totale di un affitto di superfici agricole dopo la data fissata a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, e prima della data fissata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, l'aumento del valore dei diritti all'aiuto che sarebbero assegnati all'agricoltore interessato sia riversato, in tutto o in parte, nella riserva nazionale o nelle riserve regionali qualora l'aumento sia tale da determinare un guadagno insperato per l'agricoltore interessato.

I suddetti criteri oggettivi sono stabiliti in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza e comprendono almeno gli elementi seguenti:

- a) una durata di affitto minima;
- b) la percentuale del pagamento ricevuto che deve essere riversato nella riserva nazionale o nelle riserve regionali.

CAPO 2

Pagamento redistributivo

Articolo 41

Norme generali

1. Gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto di un dato anno, di concedere a decorrere dall'anno successivo un pagamento annuo agli agricoltori che abbiano diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1, sezione 4 ("pagamento redistributivo").

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso.

2. Gli Stati membri che abbiano deciso di applicare il regime di pagamento di base a livello regionale a norma dell'articolo 23 possono applicare il pagamento redistributivo a livello regionale.

3. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, delle riduzioni lineari di cui all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento redistributivo è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore o, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

4. Il pagamento redistributivo è calcolato ogni anno dagli Stati membri moltiplicando una cifra stabilita dallo Stato membro che non sia superiore al 65 % del pagamento medio nazionale o regionale per ettaro per il numero di diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2. Il numero di tali diritti all'aiuto o di tali ettari non può essere superiore ad un massimo stabilito dagli Stati membri che non supera i 30 ettari o alle dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII se le dimensioni medie sono superiori a 30 ettari nello Stato membro interessato.

5. Purché siano rispettati i limiti massimi di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una graduazione entro il numero di ettari fissato a norma di detto paragrafo che si applichi in modo identico a tutti gli agricoltori.

6. Il pagamento medio nazionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Il pagamento medio regionale per ettaro di cui al paragrafo 4 del presente articolo è stabilito dagli Stati membri prendendo una quota del massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e il numero di ettari ammissibili dichiarati nella regione interessata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, nel 2015. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale stabilito a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 22, paragrafo 1, qualora l'articolo 30, paragrafo 2, non sia applicato.

7. Gli Stati membri provvedono affinché non sia concesso alcun beneficio di cui al presente capo agli agricoltori che risultino aver diviso la propria azienda, dopo il 18 ottobre 2011, al solo scopo di beneficiare del pagamento redistributivo. Tale disposizione si applica anche agli agricoltori le cui aziende sono il risultato di tale divisione.

8. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di diritti all'aiuto o ettari di cui al paragrafo 4 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

Articolo 42

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento redistributivo, gli Stati membri possono decidere entro la data di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di usare fino al 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione le eventuali decisioni entro tale data.

2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano per ogni anno i corrispondenti massimali per il pagamento redistributivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 3

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Articolo 43

Norme generali

1. Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

3. Le pratiche equivalenti sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore rispetto a quello generato da una o più delle pratiche di cui al paragrafo 2. Tali pratiche equivalenti e la pratica o le pratiche di cui al paragrafo 2 alle quali esse equivalgono sono elencate nell'allegato IX e sono contemplate da:

- a) impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali, compresi i sistemi per la certificazione del rispetto della legislazione ambientale nazionale, al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che mirano a conseguire gli

obiettivi relativi alla qualità del suolo e delle acque, alla biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Tali sistemi di certificazione possono comprendere le pratiche elencate nell'allegato IX del presente regolamento, le pratiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo o una combinazione di tali pratiche.

4. Le pratiche equivalenti di cui al paragrafo 3 non formano oggetto di doppio finanziamento.

5. Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, di limitare la scelta degli agricoltori di utilizzare le opzioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso anche a livello regionale, che gli agricoltori debbano assolvere tutti i loro pertinenti obblighi di cui al paragrafo 1 conformemente ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b).

7. Alle condizioni di cui alle decisioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, un agricoltore può osservare una o più delle pratiche di cui al paragrafo 3, lettera a), solo se queste sostituiscono pienamente la pratica o le pratiche correlate di cui al paragrafo 2. Un agricoltore può avvalersi dei sistemi di certificazione di cui al paragrafo 3, lettera b), solo se contemplano l'intero obbligo di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui ai paragrafi 5 e 6 e gli specifici impegni o sistemi di certificazione che intendono applicare come pratiche equivalenti ai sensi del paragrafo 3.

La Commissione valuta se le pratiche incluse negli specifici impegni o sistemi di certificazione sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX e, in caso contrario, ne dà comunicazione agli Stati membri mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3. Se la Commissione comunica a uno Stato membro che tali pratiche non sono contemplate nell'elenco di cui all'allegato IX, tale Stato membro non riconosce quali pratiche equivalenti, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, gli specifici impegni o sistemi di certificazione oggetto della comunicazione della Commissione.

9. Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria e delle riduzioni lineari conformemente all'articolo 7 del presente regolamento e dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013 gli Stati membri concedono il pagamento di cui al presente capo agli agricoltori che applicano, tra le pratiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quelle che sono pertinenti per loro, nonché nella misura in cui i detti agricoltori si conformano agli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento.

Tale pagamento assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati, conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2, nello Stato membro o nella regione interessati.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri che decidano di applicare l'articolo 25, paragrafo 2, possono decidere di concedere il pagamento di cui al presente paragrafo come percentuale del valore totale dei diritti di pagamento che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, per ciascun anno pertinente.

Per ogni anno e per ogni Stato membro o regione, tale percentuale è calcolata dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 47 per il valore totale di tutti i diritti all'aiuto attivati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, in tale Stato membro o regione.

10. Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche di cui al presente capo, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

11. Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.

12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

- a) aggiungere pratiche equivalenti all'elenco di cui all'allegato IX;
- b) stabilire requisiti appropriati applicabili ai sistemi di certificazione nazionali o regionali di cui al paragrafo 3, lettera b) del presente regolamento, compreso il livello di garanzia che tali sistemi di certificazione devono fornire;
- c) stabilire regole dettagliate per il calcolo dell'importo di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui all'allegato IX, sezione I, punti 3 e 4, e sezione III, punto 7 del presente regolamento, e ogni ulteriore pratica equivalente aggiunta a tale allegato a norma della lettera a) del presente paragrafo per cui è necessario un calcolo specifico al fine di evitare un doppio finanziamento.

13. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura per le comunicazioni, compreso un calendario per la loro presentazione, e la valutazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 8. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 44

Diversificazione delle colture

1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- c) i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;

d) che sono situate in zone a nord del 62° parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

4. Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":

- a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) erba o altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per:

- a) riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e
- b) stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.

Articolo 45

Prato permanente

1. Gli Stati membri designano prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate, e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

Al fine di assicurare la protezione dei prati permanenti di valore ambientale, gli Stati membri possono decidere di designare altre zone sensibili situate al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, compresi prati permanenti su terreni ricchi di carbonio.

Gli agricoltori non convertono o arano prati permanenti situati in zone designate dagli Stati membri a norma del primo comma e, se del caso, del secondo comma.

2. Gli Stati membri assicurano che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente di

cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a), per la superficie agricola totale di cui alla lettera b) di tale comma.

Al fine di stabilire la quota di riferimento di cui al primo comma:

- a) la superficie investita a prato permanente è la superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2012 o nel 2013, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo, nonché la superficie investita a prato permanente dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo che non è stata dichiarata pascolo permanente nel 2012 o, nel caso della Croazia, nel 2013;
- b) la superficie agricola totale è la superficie agricola dichiarata nel 2015 a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo.

La quota di riferimento relativa ai terreni a prato permanente è ricalcolata qualora gli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo abbiano l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente nel 2015 o nel 2016 a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In tali casi le dette superfici sono aggiunte ai terreni a prato permanente di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

Il rapporto relativo ai prati permanenti è stabilito ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al presente capo per tale anno in questione a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica a livello nazionale, regionale o all'opportuno livello subregionale. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'obbligo di mantenere prati permanenti a livello di azienda al fine di assicurare che il rapporto relativo ai prati permanenti non diminuisca in misura superiore al 5 %. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'eventuale decisione entro il 1° agosto 2014.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quota di riferimento e il rapporto di cui al presente paragrafo.

3. Se è accertato che il rapporto di cui al paragrafo 2 è diminuito in misura superiore al 5 % a livello regionale o subregionale o, se del caso, a livello nazionale, lo Stato membro interessato impone a livello aziendale l'obbligo di riconvertire superfici in superfici investite a prato permanente per gli agricoltori che dispongono di superfici convertite da superfici investite a pascolo permanente o prato permanente ad altri usi durante un periodo nel passato.

Tuttavia, se la superficie a prato permanente in termini assoluti stabiliti conformemente al paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è mantenuta entro determinati limiti, l'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, si considera soddisfatto.

4. Il paragrafo 3 non si applica quando la diminuzione inferiore alla soglia derivi dall'imboschimento, che è compatibile con l'ambiente e che non include impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

5. Affinché sia mantenuto il rapporto relativo ai prati permanenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per stabilire norme dettagliate riguardanti il mantenimento dei prati permanenti, comprese norme riguardanti la riconversione in caso di non osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, norme applicabili agli Stati membri ai fini dell'istituzione a livello di azienda dell'obbligo di mantenimento dei prati permanenti di cui ai paragrafi 2 e 3 e ogni eventuale adeguamento della quota di riferimento di cui al paragrafo 2 che possa rendersi necessario.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

- a) per stabilire il quadro nell'ambito del quale sono effettuate le designazioni di altre zone sensibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) per definire metodi particolareggiati per la determinazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola totale da mantenere a norma del paragrafo 2 del presente articolo;
- c) per definire il periodo nel passato di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i limiti di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 46

Aree di interesse ecologico

1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico.

La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.

Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.

2. Entro il 1° agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:

- a) terreni lasciati a riposo;
- b) terrazze;
- c) elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- d) fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
- e) ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
- g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
- h) superfici oggetto di imboscamento ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;
- i) superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
- j) superfici con colture azotofissatrici.

Ad eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere j) e k), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 2, primo comma, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:

- a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
- b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.

5. Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.

6. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo di cui al paragrafo 1 ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.

Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.

7. Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle aziende

situate nelle zone designate dagli Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.

La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.

8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 2 entro il 1° agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 3, 5, 6 o 7 entro il 1° agosto dell'anno precedente la loro applicazione.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70:

- a) che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;
- b) che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;
- c) che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;
- d) che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;
- e) che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;
- f) che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.

Articolo 47

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento di cui al presente capo, gli Stati membri usano il 30 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2. Gli Stati membri applicano il pagamento di cui al presente capo a livello nazionale.

Gli Stati membri, quando applicano l'articolo 23, possono decidere di applicare il pagamento a livello regionale. In tal caso, essi usano in ciascuna regione una quota del massimale fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Per ciascuna regione tale quota è calcolata dividendo il rispettivo massimale regionale stabilito a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, per il massimale nazionale determinato a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, previa applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 30, paragrafo 1, qualora non si applichi il paragrafo 2 di detto articolo.

3. La Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono il massimale corrispondente per il pagamento di cui al presente capo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 4

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali

Articolo 48

Norme generali

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un pagamento agli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 e le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ("pagamento per le zone soggette a vincoli naturali").

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali per tutte le zone contemplate dal paragrafo 1 oppure, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, di limitare tale pagamento ad alcune di queste zone.

3. Fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo, l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, la riduzione lineare a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è concesso annualmente per gli ettari ammissibili situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Esso è erogato dietro attivazione dei diritti all'aiuto su tali ettari detenuti dall'agricoltore interessato oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione di tali superfici ammissibili da parte dell'agricoltore interessato.

4. Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, per ettaro, è calcolato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 49 per il numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di fissare, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, un numero massimo di ettari per azienda agricola per i quali può essere concesso sostegno ai sensi del presente capo.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo purché abbiano identificato le regioni interessate secondo criteri oggettivi e non discriminatori e, in particolare, i relativi vincoli naturali, nonché il rigore dei medesimi, e le loro condizioni agronomiche.

Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 63, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a livello regionale è calcolato dividendo il massimale regionale calcolato a norma del secondo comma del presente paragrafo per il numero di ettari ammissibili dichiarati nella rispettiva regione a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, che sono situati nelle zone alle quali uno Stato membro ha deciso di concedere un pagamento a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 49

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere, entro il 1° agosto 2014, di utilizzare fino al 5 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Essi comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni entro tale data.

Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la propria decisione e di modificarla, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. Essi comunicano tali eventuali decisioni alla Commissione entro il 1° agosto 2016.

2. In base alla percentuale del massimale nazionale utilizzata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i corrispondenti massimali per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

CAPO 5

Pagamento per i giovani agricoltori

Articolo 50

Norme generali

1. Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 ("pagamento per i giovani agricoltori").

2. Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

3. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori.

4. Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 11, le riduzioni lineari a norma dell'articolo 7 del presente regolamento e l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36 del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore.

5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

6. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, per una cifra corrispondente:

a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.

7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento

unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

8. In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2.

9. Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore. Tale limite non è inferiore a 25 o superiore a 90. Nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8, gli Stati membri rispettano tale limite.

10. Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.

Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015.

Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi.

L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

11. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori

*Articolo 51***Disposizioni finanziarie**

1. Per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri usano una percentuale non superiore al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, la percentuale stimata necessaria per finanziare il pagamento.

Gli Stati membri hanno la facoltà di riesaminare entro il 1° agosto di ogni anno la propria percentuale stimata, con effetto a decorrere dall'anno successivo. Essi comunicano alla Commissione la percentuale riesaminata entro il 1° agosto dell'anno precedente all'anno della sua applicazione.

2. Fatta salva la percentuale massima del 2 % fissata al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è inferiore a tale massimo, detto Stato membro finanzia la differenza applicando l'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettera f), nell'anno pertinente, praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a tutti gli agricoltori a norma dell'articolo 32 o dell'articolo 36, paragrafo 2. o di entrambe tali disposizioni

3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale fissato a norma del paragrafo 4 del presente articolo e se tale massimale è pari al 2 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da erogare ai sensi dell'articolo 50 per rispettare tale massimale.

4. Sulla base della percentuale comunicata dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che stabiliscono i massimali corrispondenti per il pagamento per i giovani agricoltori.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

TITOLO IV

SOSTEGNO ACCOPPIATO

CAPO 1

Sostegno accoppiato facoltativo*Articolo 52***Norme generali**

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo "sostegno accoppiato").

2. Il sostegno accoppiato può essere concesso ai settori e alle produzioni seguenti: cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio di oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola, canna e cicoria da zucchero, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida.

3. Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

4. In deroga al paragrafo 3, il sostegno accoppiato può essere concesso anche agli agricoltori che:

a) al 31 dicembre 2014, hanno diritti all'aiuto concessi a norma del titolo III, capitolo 3, sezione 2, e dell'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a norma dell'articolo 60 e dell'articolo 63, quarto comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; e

b) non hanno nella loro disponibilità ettari ammissibili ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del presente regolamento.

5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

6. Il sostegno accoppiato assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

7. In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare i limiti di cui al paragrafo 6 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.

8. Il sostegno accoppiato concesso a norma del presente articolo è coerente con le altre misure e politiche dell'Unione.

9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:

a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

b) norme in materia di coerenza con altre misure dell'Unione e di cumulo del sostegno.

Articolo 53

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il sostegno accoppiato, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché:

a) fino al 31 dicembre 2014:

i) applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o

iii) siano interessati dalla deroga di cui all'articolo 69, paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o

b) usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare:

i) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii) il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

iii) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento.

3. La percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche a norma del presente capo.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare:

a) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all'articolo 68, paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o

c) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento

possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all'articolo 55 del presente regolamento.

5. In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato.

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

7. Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 54

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui all'articolo 53 entro le date previste da tale articolo. Ad esclusione della decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera c), la comunicazione contiene informazioni sulle regioni interessate, sui tipi di agricoltura o i sui settori selezionati e sul livello di sostegno da concedere.

2. Le decisioni di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 4, o, se del caso, di cui all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), contengono una descrizione dettagliata della situazione particolare della regione interessata e delle caratteristiche particolari dei tipi di agricoltura o dei settori agricoli specifici che rendono la percentuale di cui all'articolo 53, paragrafo 1, insufficiente per far fronte alle difficoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 3, e che giustificano un aumento del livello di sostegno.

*Articolo 55***Approvazione della Commissione**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 2, o paragrafo 3, che approvano la decisione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, o, se del caso, all'articolo 53, paragrafo 6, lettera a), se è dimostrato che, nel settore o nella regione interessati, esiste una delle seguenti esigenze:

- a) la necessità di mantenere un determinato livello di una produzione specifica a causa della mancanza di alternative e di ridurre il rischio di abbandono della produzione e con i conseguenti problemi sociali e/o ambientali;
- b) la necessità di fornire un approvvigionamento stabile all'industria di trasformazione locale, evitando in tal modo le conseguenze economiche e sociali negative di una eventuale ristrutturazione;
- c) la necessità di compensare gli agricoltori di un determinato settore per gli svantaggi derivanti dal protrarsi delle perturbazioni sul relativo mercato;
- d) la necessità di intervenire qualora l'esistenza di qualsiasi altro sostegno disponibile nell'ambito del presente regolamento, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o di qualsiasi regime di aiuti di Stato approvato sia ritenuta insufficiente a soddisfare le esigenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di valutazione e approvazione delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

*CAPO 2***Pagamento specifico per il cotone***Articolo 56***Ambito di applicazione**

Alle condizioni specificate nel presente capo, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 ("pagamento specifico per il cotone").

*Articolo 57***Ammissibilità**

1. Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità

2. Gli Stati membri autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme e alle condizioni da adottare a norma del paragrafo 3.

3. Al fine di garantire una gestione efficiente del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle norme e alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell'autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all'autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

*Articolo 58***Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento**

1. Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

— Bulgaria: 3 342 ha,

— Grecia: 250 000 ha,

— Spagna: 48 000 ha,

— Portogallo: 360 ha.

2. Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

— Bulgaria: 1,2 t/ha,

— Grecia: 3,2 t/ha,

— Spagna: 3,5 t/ha,

— Portogallo: 2,2 t/ha.

3. L'importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

— Bulgaria: 584,88 EUR nel 2015 e 649,45 EUR a decorrere dal 2016;

— Grecia: 234,18 EUR,

— Spagna: 362,15 EUR,

— Portogallo: 228,00 EUR.

4. Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l'importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

5. Per rendere possibile l'applicazione del pagamento specifico per il cotone, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni di concessione di tale pagamento, ai requisiti di ammissibilità e alle pratiche agronomiche.

6. La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 59

Organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. Ai fini del presente capo, per "organizzazione interprofessionale riconosciuta" si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un'impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

- a) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- b) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;
- c) orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare in termini di qualità e di tutela dei consumatori;
- d) aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
- e) elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

2. Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano i criteri da definire a norma del paragrafo 3.

3. Per garantire l'applicazione efficace del pagamento specifico per il cotone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 al fine di stabilire:

- a) i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
- b) gli obblighi dei produttori;
- c) le norme atte a disciplinare la situazione in cui un'organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfa i criteri di cui alla lettera a).

Articolo 60

Concessione del pagamento

1. Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile a norma dell'articolo 58.

2. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per ettaro di superficie ammissibile nei limiti della superficie di base fissata all'articolo 58, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

TITOLO V

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Articolo 61

Norme generali

1. Gli Stati membri possono stabilire un regime per i piccoli agricoltori secondo le condizioni previste nel presente titolo ("regime per i piccoli agricoltori").

Gli agricoltori che nel 2015 detengono diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, oppure, negli Stati membri che applicano l'articolo 36, che hanno chiesto l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie e che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime per i piccoli agricoltori.

2. I pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti da concedere a norma dei titoli III e IV.

Il primo comma non si applica nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a). In tal caso, il pagamento è sottoposto alle rispettive condizioni stabilite ai titoli III e IV, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo.

3. Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole di cui al titolo III, capo 3.

4. Nessun beneficio previsto dal presente titolo è concesso a favore degli agricoltori che risultano aver creato artificialmente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per beneficiare del regime per i piccoli agricoltori.

Articolo 62

Partecipazione

1. Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie.

Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 63 debbano essere inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all'articolo 63 sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.

Articolo 63

Importo del pagamento

1. Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori a uno dei livelli seguenti:

- a) un importo non superiore al 25 % del pagamento medio nazionale per beneficiario, che è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di agricoltori che hanno dichiarato ettari ammissibili a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015;
- b) un importo corrispondente al pagamento medio nazionale per ettaro, moltiplicato per una cifra corrispondente a un numero di ettari non eccedente cinque, determinato dagli Stati membri. Il pagamento medio nazionale per ettaro è stabilito dagli Stati membri in base al massimale nazionale fissato nell'allegato II per l'anno civile 2019 e al numero di ettari ammissibili dichiarati a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, o dell'articolo 36, paragrafo 2, nel 2015.

Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR o superiore a 1 250 EUR, tale importo è arrotondato, rispettivamente, all'importo minimo o a quello massimo.

2. In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di concedere agli agricoltori partecipanti:

- a) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore ogni anno ai sensi dei titoli III e IV; o
- b) un importo pari al totale dei pagamenti da assegnare all'agricoltore nel 2015 ai sensi dei titoli III e IV che gli Stati membri possono adattare negli anni successivi per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II.

L'importo di cui al primo comma, lettere a) e b), non è superiore a un importo stabilito da tale Stato membro ed è compreso tra 500 EUR e 1 250 EUR.

Se l'applicazione del primo comma, lettere a) e b), dà esito a un importo inferiore a 500 EUR, lo Stato membro interessato può decidere di arrotondarlo a 500 EUR.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, a Cipro, in Croazia, a Malta e in Slovenia l'importo di cui a tali paragrafi può essere fissato a un valore inferiore a 500 EUR, ma non inferiore a 200 EUR o, nel caso di Malta, non inferiore a 50 EUR.

Articolo 64

Condizioni particolari

1. Per la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, gli agricoltori:

- a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;
- b) soddisfano il requisito minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2. I diritti all'aiuto attivati nel 2015 a norma degli articoli 32 e 33 da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono considerati diritti attivati per la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime.

I diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore per la durata della partecipazione a tale regime non sono considerati diritti all'aiuto non utilizzati che devono essere riversati nella riserva nazionale o delle riserve regionali ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b).

Negli Stati membri che applicano l'articolo 36, gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

3. In deroga all'articolo 34, i diritti all'aiuto detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata.

Gli agricoltori che, tramite successione effettiva o anticipata, ricevono diritti all'aiuto da un agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i diritti all'aiuto detenuti dall'agricoltore dal quale ricevono i diritti all'aiuto.

4. I paragrafi 1 e 2 e il paragrafo 3, primo comma, del presente articolo non si applicano nel caso in cui uno Stato membro opti per le modalità di pagamento previste all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

5. Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 per stabilire le condizioni di partecipazione al regime in caso di mutamento della situazione dell'agricoltore che ne beneficia.

Articolo 65

Disposizioni finanziarie

1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:

- a) nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;
- b) come pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 2;
- c) come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;
- d) come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;
- e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e
- f) come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.

Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.

2. La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:

- a) applicando l'articolo 30, paragrafo 7, nell'anno pertinente;
- b) utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;
- c) praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli articoli 32 o 36.

3. Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.

4. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma.

La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l'articolo 63, paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o all'articolo 36, paragrafo 2.

TITOLO VI

PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE NAZIONALI PER IL SETTORE DEL COTONE

Articolo 66

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

1. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e costituisce fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Per gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1

Comunicazioni e situazioni di emergenza

Articolo 67

Obblighi di comunicazione

1. Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

2. Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione;
- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

- a) i metodi di comunicazione;
- b) le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo;
- c) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

Articolo 68

Trattamento e protezione dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all'articolo 67, paragrafo 1. Essi non trattano tali dati in modo incompatibile con tali fini.

2. Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata.

3. I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale e unionale applicabile.

4. Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali e unionali conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5. Il presente articolo è soggetto agli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 69

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. Al fine di risolvere problemi specifici, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni del presente regolamento soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 71, paragrafo 2.

2. Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, e al fine di risolvere tali problemi specifici assicurando al contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 71, paragrafo 3.

3. Le misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 rimangono in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi. Se, trascorso tale periodo, i problemi specifici di cui a detti paragrafi persistono, la Commissione può, ai fini di una soluzione permanente, presentare un'adeguata proposta legislativa.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 o 2 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

CAPO 2

Delega di poteri e atti di esecuzione

Articolo 70

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafo 12, all'articolo 44, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafi 5 e 6, all'articolo 46, paragrafo 9, all'articolo 50, paragrafo 11, all'articolo 52, paragrafo 9, all'articolo 57, paragrafo 3, all'articolo 58, paragrafo 5, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 73 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 35, dell'articolo 36, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafo 12, dell'articolo 44, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 46, paragrafo 9, dell'articolo 50, paragrafo 11, dell'articolo 52, paragrafo 9, dell'articolo 57, paragrafo 3, dell'articolo 58, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, dell'articolo 64, paragrafo 5, dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 73 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 71

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per i pagamenti diretti". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'articolo 24, paragrafo 11, all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 67, paragrafo 3, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

CAPO 3

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 72

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 637/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2014.

Esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017 agli Stati membri che si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato.

Fatto salvo il paragrafo 3, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento o al regolamento (UE) n. 1306/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI del presente regolamento.

3. I riferimenti fatti nel presente regolamento al regolamento (CE) n. 73/2009 e al regolamento (CE) n. 1782/2003 si intendono fatti a detti regolamenti quali in vigore prima della loro abrogazione.

Articolo 73

Disposizioni transitorie

Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 a quelli previsti dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime degli agricoltori.

Articolo 74

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Tuttavia, l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 6, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 14, l'articolo 16, l'articolo 21, paragrafi 2 e 3, l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 6, l'articolo 24, paragrafo 10, l'articolo 29, l'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 41, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 1, l'articolo 43, paragrafi 2 e 13, l'articolo 45, paragrafo 2, quarto comma, l'articolo 46, paragrafi 2 e 8, l'articolo 49, paragrafo 1, l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 53, l'articolo 54, l'articolo 66, paragrafo 1, gli articoli 67 e 70 e l'articolo 72, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA



Bruxelles, 12.8.2013
C(2013) 5126 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.8.2013

recante approvazione dei programmi volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché fissazione del contributo dell'Unione a tali programmi

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 12.8.2013****recante approvazione dei programmi volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, nonché fissazione del contributo dell'Unione a tali programmi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹, in particolare l'articolo 109 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007, 28 Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2014, 2015 e 2016, corredati da studi sulla struttura dei rispettivi settori apicoli.
- (2) I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e contengono le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura².
- (3) Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale è deciso conformemente all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 917/2004.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Croazia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

² GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi apicoli nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi, fissati in allegato, per le campagne apicole 2014, 2015 e 2016.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12.8.2013

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME

Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU


Direttore della cancelleria

COMMISSIONE EUROPEA

ALLEGATO: Contributo dell'Unione ai programmi apicoli nazionali per le campagne apicole 2014, 2015 e 2016.

| | Contributo dell'Unione alla campagna apicola 2014 | Contributo dell'Unione alla campagna apicola 2015 | Contributo dell'Unione alla campagna apicola 2016 |
|-----------------|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| Belgio | 232 420 | 232 463 | 232 178 |
| Bulgaria | 1 134 101 | 1 134 312 | 1 132 919 |
| Repubblica ceca | 1 165 776 | 1 165 992 | 1 164 560 |
| Danimarca | 168 949 | 171 162 | 179 323 |
| Germania | 1 533 581 | 1 533 866 | 1 531 982 |
| Estonia | 82 800 | 82 800 | 82 800 |
| Irlanda | 33 871 | 33 878 | 33 836 |
| Grecia | 2 825 000 | 2 825 000 | 2 850 000 |
| Spagna | 5 302 305 | 5 303 289 | 5 296 775 |
| Francia | 3 527 263 | 3 527 918 | 3 523 585 |
| Croazia | 1 060 725 | 1 060 922 | 1 059 619 |
| Italia | 2 839 003 | 2 839 530 | 2 836 042 |
| Cipro | 96 920 | 96 938 | 96 819 |
| Lettonia | 180 677 | 180 711 | 180 489 |
| Lituania | 312 557 | 312 615 | 312 231 |
| Lussemburgo | 16 826 | 16 829 | 16 808 |
| Ungheria | 2 347 032 | 2 347 467 | 2 344 584 |
| Malta | 6 774 | 6 776 | 6 767 |
| Paesi Bassi | 165 131 | 157 375 | 160 895 |
| Austria | 811 713 | 811 863 | 810 866 |
| Polonia | 2 761 211 | 2 761 724 | 2 758 332 |
| Portogallo | 1 222 022 | 1 222 249 | 1 220 748 |
| Romania | 3 341 845 | 3 342 465 | 3 338 360 |
| Slovenia | 360 057 | 360 124 | 359 681 |
| Slovacchia | 549 483 | 549 585 | 548 910 |
| Finlandia | 107 801 | 107 821 | 107 689 |
| Svezia | 323 404 | 323 464 | 323 067 |
| Regno Unito | 590 752 | 590 862 | 590 136 |
| UE-28 | 33 100 000 | 33 100 000 | 33 100 000 |

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 405 del 21-07-2014



**REGIONE
CALABRIA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014 – 2020
ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013**

*1B.2 Operazione 10.1B - Preservazione della biodiversità: Apicoltura*Descrizione

L'apicoltura è un'attività molto importante per la mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e fauna grazie all'importante lavoro d'impollinazione che realizzano le api. La Calabria per la sua varietà climatica, contrasto di substrati e suoli e la sua posizione geografica, si distingue per essere caratterizzata da una grande varietà di habitat. Gran parte della sua ricca flora spontanea risulta particolarmente beneficiata dal lavoro d'impollinazione delle api che, sebbene non siano gli unici insetti impollinatori esistenti, compiono un'attività straordinaria. Pertanto l'installazione di alveari in zone con una ricca vegetazione, anche spontanea, ha un notevole impatto positivo sulla conservazione della biodiversità.

La situazione delle aziende apistiche regionali è riportata nella tabella 2:

| PROVINCIA | N°. AZIENDE | N°.ALVEARI CENSITE |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| COSENZA | 99 | 23.303 |
| CROTONE | 57 | 12.379 |
| CATANZARO | 92 | 11.880 |
| REGGIO CALABRIA | 96 | 22.678 |
| VIBO VALENTIA | 31 | 8.063 |
| TOTALE ALVEARI | 375 | 78.303 |

TAB.2 – Distribuzione delle aziende apistiche calabresi

La misura prevede un sostegno per le aziende apistiche calabresi che effettuano l'apicoltura nel territorio della regione Calabria L'obiettivo principale è il supporto dell'apicoltura per i suoi effetti benefici sulla conservazione della biodiversità della regione, consentendo:

- di sviluppare una forma di uso del territorio compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche naturali e della diversità genetica.
- di conservare ambienti agricoli altrimenti minacciati.
- la manutenzione del paesaggio, in quanto attività promotrice della conservazione della flora selvatica, soprattutto lo strato arbustivo, uno degli elementi chiave del paesaggio.

Tipo di sostegno

Premio ad alveare

Correlazioni con altra legislazione

Reg. (UE) 1307/2013

Beneficiari

Aziende apistiche regionali singole o associate rientranti nella definizione di cui all'art.9 del Reg(UE) 1307/2013

Costi ammissibili

Calcolo dei costi aggiuntivi e i minori guadagni come da articolo 62 (2) del regolamento 1305/2013, eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici o di salvaguardia del paesaggio, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici. I premi terranno conto dei massimali dell'allegato II.

Condizioni di ammissibilità

Aziende apistiche operanti sul territorio regionale, con un minimo di **100** alveari.

Iscrizione all'Albo apicoltori della Regione Calabria..

Principi alla base dei criteri di selezione

Il reg. (UE) 1305/2013 non richiede l'assunzione di criteri di selezione per la presente misura. Ove necessario, potranno essere adottate procedure di selezione nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 49 del reg. (UE) 1305/2013.

Qualora fosse necessario definire eventuali criteri di selezione essi saranno basati sulle seguenti priorità:

- Imprenditrici donne
- Giovani sotto i 40 anni
- IAP e Coltivatori Diretti
- Essere in possesso del laboratorio di smielatura regolarmente autorizzato (eventualmente consortile per le aziende associate)
- Dimostrare di praticare il nomadismo (relazione tecnica)
- Aziende ricadenti in aree Natura 2000 o HNV per come individuate nella Carta delle Aree HNV della Regione Calabria approvata con DGR n. 73 del 28/02/2014.

Importi e tassi di sostegno

Il sostegno viene quantificato in 30 €/alveare per i singoli; 37 €/alveare per gli associati. Il premio viene maggiorato di 5 € ad alveare per le aziende che praticano il nomadismo.

Il premio sarà progressivamente ridotto secondo la seguente tabella:

| Numero di Alveari | Premio ad alveare |
|--------------------------|-------------------|
| 100 < numero alveari 500 | 30 € |
| Superiore a 501 | 25 € |

Il premio max per anno non potrà superare i 25.000 € per singola azienda o raggruppamento di aziende.

Impegni

I beneficiari della misura dovranno rispettare per i 7 anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria in cui risultano ammessi al premio i seguenti impegni:

- come superficie ospitante si considera tutta quella ricoperta di vegetazione spontanea e/o coltivata, escluse le aree dedicate alle colture agricole non perenni.
- ogni azienda apistica non può avere più di 100 alveari nella medesima area, mantenendo una distanza tra gli apiari di diversi apicoltori superiore a 1 km. Se si tratta di alveari di uno stesso

apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza media tra i gruppi di alveari che superano i 100 alveari;

- creazione di un registro azienda nel quale appaiano la contabilità e la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse;
- stabilire un sistema di controllo integrato contro le parassitosi, salvo per il caso di apicoltura biologica che dovrà rispettare le norme di produzione stabilite nel Regolamento (CE) 834/2007;
- utilizzare solo l'ape autoctona. (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale);
- non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline;

Oltre a quelli inerenti le condizioni *ex ante* indicate nella Misura.

Fig. 14.2 Complementarietà tra PSR e OCM

| Misura PSR | Interventi previsti | OCM | Complementarietà/demarcazione |
|--|--|---|---|
| <p>Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione La Misura, nello specifico contesto regionale, è mirata all'implementazione di un sistema formativo/informativo a favore del settore agricolo e forestale e, più in generale, a favore dei principali operatori economici che possono contribuire allo sviluppo equilibrato delle aree rurali..</p> | <p>Sub misura 1.1 Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione di competenze <i>Corsi di formazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - in materia di gestione dei processi di sviluppo e ammodernamento del sistema economico del settore agricolo, agroalimentare e forestale, ivi inclusa l'alfabetizzazione informatica - per lo sviluppo delle capacità di governo delle funzioni ambientali degli operatori agricoli e forestali - per lo sviluppo delle capacità di governance dei processi di accesso ai bandi e di attuazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale, - per operatori agrituristici - per giovani agricoltori, - ecc <p><i>Workshop</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Innovazione di prodotto/processo/organizzativa e - Multifunzionalità e diversificazione extra-agricola - Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari <p>Sub misura 1.2 Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione</p> | <p>OCM olio: Reg. CEE 611/2014 615/2014 Sono escluse dalle attività di formazione, informazione e dimostrazione progetti riguardanti le produzioni DOP Attività di formazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali; 2. Formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola; <p>Attività dimostrative</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale 2. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata; 3. <i>Azioni dimostrative/pratiche</i> di tecniche alternative olivicole finalizzate alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale; 4. E/o al recupero ovvero riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia. <p>Attività di informazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola: <p>OCM Apicoltura: Formazione apicoltori OCM ortofrutta Formazione e informazione inerenti le azioni e le misure dei piani operativi delle OP nonché le modalità partecipative.</p> | <p>Attività di formazione Il PSR punterà in modo esclusivo a sviluppare competenze specifiche, attraverso corsi di formazione, workshop e coaching, finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione degli imprenditori e dei dipendenti del settore agricolo sulle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dell'impresa agricola o forestale, - tecniche colturali specialistiche, - logistica, - legislazione e obblighi sulle tematiche ambientali e non degli imprenditori agricoli e forestali, - formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali, - corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli al fine del raggiungimento dei requisiti previsti. <p>ad esclusione dei corsi di formazione previsti da OCM apicoltura e OCM olio</p> <p>Attività dimostrative Le attività dimostrative per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di conduzione e, in generale, tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni saranno finanziate dal PSR</p> <p>ad esclusione delle attività previste dall'OCM olio Attività di informazione Per le azioni informative rivolte al settore agricolo e forestale ed alle piccole e medie imprese rurali interviene esclusivamente il PSR.</p> |
| Misura 1 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole La Misura è destinata all'implementazione di un sistema di servizi di consulenza a favore di agricoltori, giovani agricoltori, possessori di superfici forestali, altri gestori del territorio e PMI insediate nelle zone rurali.</p> | <p>Sub misura 2.1 Erogazione di servizi di consulenza Erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali imprese agricole, silvicoltori ed i detentori e gestori di superfici forestali e PMI con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile e più competitiva. Sub misura 2.2 - Avvio di servizi di consulenza Sub misura 2.3 - Formazione dei consulenti impegnati nell'erogazione dei servizi</p> | <p>OCM olio: Reg. CEE 611/2014 615/2014 Sono escluse dalle consulenza e assistenza progetti riguardanti le produzioni DOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicultura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; 2. Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; 3. L'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OP tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro; <p>OCM ortofrutta Per i produttori aderenti a specifica misura dei Programmi delle OP è prevista:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente, 2. Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci). 3. Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità; <p>I soci delle OP non possono accedere alla misura 2 per quanto riguarda gli interventi di Assistenza Tecnica previsti dalle OP per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta;</p> <p>OCM apistico L'assistenza tecnica sarà attivata solo nell'ambito del Reg CE 1308/13 tranne che per i servizi previsti dalla misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e che non sono attivate dall'OCM apicoltura.</p> | <p>Comparto olivicolo Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti Il PSR finanzia interventi di consulenza con esclusione delle attività di consulenza previste dall'OCM</p> <p>Comparto ortofrutta Le OP possono attivare misure collettive afferenti alla misura 2 ad eccezione di quelle previste dall'OCM. Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti</p> <p>Comparto apistico Il PSR finanzia interventi di consulenza relativamente ai CGO e BCAA con esclusione delle attività di consulenza previste dall'OCM</p> |
|---|--|---|--|

Misura 2 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto; in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali. La Misura è rivolta a sostenere i processi di miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali delle imprese agricole e di quelle che operano nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone</p> | <p>Sub Misura 4.1 – Investimenti nelle aziende agricole di ammodernamento ed novazione delle strutture aziendali agendo sugli elementi strutturali, colturali ed agronomici e tecnologici, Regolamento 1308/2013 (OCM). La Misura sarà attivata nel rispetto della demarcazione con il sostegno concedibile attraverso gli aiuti previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.</p> <p>Sub Misura 4.2 – Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli L'operazione interviene nelle fasi della trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, sostenendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e logistica dei cicli di lavoro.</p> <p>Sub Misura 4.3 - Investimenti in infrastrutture L'operazione interviene sulle infrastrutture che svolgono un ruolo strategico per il miglioramento delle condizioni di accesso e di lavoro all'interno dei sistemi agricoli e forestali, rafforzando quegli elementi strutturali in grado di migliorare la competitività delle aziende agricole e degli operatori forestali.</p> <p>Sub Misura 4.4 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo L'operazione sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell'ambito della presente Misura,</p> | <p>OCM olio</p> <p>Interventi ammessi con l'OCM olio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono; 2. Iniziative collettive per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione; 3. Miglioramento della competitività dell'olivicultura attraverso la modernizzazione: <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali;* - Sostituzione degli oliveti poco produttivi con nuovi oliveti;* - Miglioramento delle condizioni di coltivazione di raccolta di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione; - Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva; - Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine; - investimenti relativi all'utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendanti, come compost, come energia, come combustibile nonché come substrato per l'estrazione di composti dotati di attività biologica <p>* limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha. Per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR, (relativamente alla congruità dei costi si farà riferimento al prezzario regionale ove non prevista norma specifica nei piani operativi delle OP Olivicole).</p> <p>Saranno finanziati esclusivamente con l'OCM progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), per un contributo non superiore a € 200.000,00. Non sono ammessi a finanziamento con l'OCM interventi di tipo strutturale.</p> | <p>Comparto olivicolo PSR</p> <p>Sono costi ammissibili le voci di spesa elencate all'art. 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013.</p> <p>a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; Gli investimenti delle singole imprese o aziende agricole verranno realizzati solo nell'ambito del PSR.</p> <p>Miglioramento della competitività dell'olivicultura attraverso la modernizzazione per aziende con dimensioni > a due ettari.</p> <p>Sono finanziati dal PSR progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), oltre la soglia di 200.000,00 di contributo</p> |
|--|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| finalizzati al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale. | <p><u>OCM vitivinicola</u> Impianto, reimpianto e ristrutturazione vigneti Vendemmia in verde Con il programma nazionale si finanzieranno investimenti di e-commerce , laboratori di analisi, punti vendita extra aziendali, botti in legno.</p> <p>Sono ammesse inoltre linee di imbottigliamento per le aziende agricole e comunque fino ad una soglia di 100.000,00 € di contributo.</p> | <p><u>Comparto vitivinicolo</u> Il Psr finanzia investimenti di trasformazione e stoccaggio Le linee di imbottigliamento sono ammesse solo se a completamento di una linea di trasformazione</p> |
| | <p><u>OCM apistico</u> L'acquisto di sciami ed api regine</p> | <p><u>Apicoltura</u> - L'acquisto delle arnie Gli investimenti finalizzati alla transumanza e all'acquisto di attrezzature per il trasporto realizzati da associazioni o da aziende e interventi finalizzati alla realizzazione di laboratori di analisi in azienda agricola verranno realizzati esclusivamente nell'ambito del PSR</p> |
| | <p><u>OCM ortofrutta</u></p> <p>I progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, compresi investimenti immobiliari funzionali alla produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il condizionamento e la lavorazione dei prodotti presentati dalle OP o dalle cooperative associate, fino ad un massimo di contributo di € 250.000,00 con progettualità collettiva.</p> | <p><u>Ortofrutta</u></p> <p>I progetti per l'organizzazione e la razionalizzazione, compresi investimenti immobiliari funzionali alla produzione, progetti per l'acquisto di macchine per il condizionamento e la lavorazione dei prodotti presentati dalle OP o dalle cooperative associate, oltre la soglia di € 250.000,00 di contributo con progettualità collettiva.</p> |
| | <p>I progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i progetti di valorizzazione e promozione della produzione agricola finalizzati all'acquisto di attrezzatura per il trasporto in atmosfera controllata dei prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche connesse alla prevenzione e gestione delle crisi, presentati dalle OP o da loro cooperative associate. fino ad una soglia di € 200.000 di contributo per progetti collettivi;</p> | <p>I progetti finalizzati all'aumento del valore aggiunto, i progetti di valorizzazione e promozione della produzione agricola finalizzati all'acquisto di attrezzatura per il trasporto in atmosfera controllata dei prodotti ortofrutticoli, celle frigorifere anche connesse alla prevenzione e gestione delle crisi, presentati dalle OP o da loro cooperative associate. oltre la soglia di € 200.000 di contributo per progetti collettivi;</p> |
| | <p>Acquisto impianti antigrandine, copertura di serre, tunnel, ecc. e altre tipologie di copertura aventi durata pluriennale. Serre per aziende con estensione massima di mq 5.000 per progetti esclusivamente presentati con l'OCM.</p> | <p>Il PSR finanzia la realizzazione e ristrutturazione di serre di tipo innovativo a basso impatto ambientale (colture fuori suolo) che assicurino il contenimento dei costi energetici e riducono i costi di produzione.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali. | | |
| Misura 9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori | Sub Misura 9.1 Sostegno alla costituzione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori | | Non ci sono elementi di sovrapposizione |
| Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (ACA). | Sub Misura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali La misura prevede un sostegno per le aziende con colture permanenti in aree ad elevato rischio di erosione 10.1.2 – Preservazione della Biodiversità, Elementi del Paesaggio, Suolo, ecc (Apicoltura per la salvaguardia della biodiversità, Viticoltura Eroica, Cedro, Bergamotto Aree coltivate a terrazze e lunette, Olivicoltura Monumentale) Sub Misura 10.2 – Salvaguardia della biodiversità animale | OCM olio OCMortofrutta Produzione Integrata aggiuntiva | |
| Misura 11 Agricoltura biologica | 11.1 - Pagamenti per l'adozione di metodi e pratiche di produzione biologica 11.2 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica | | Il metodo biologico è finanziato solo nel PSR Il premio Agroambientale "Coltivazione Biologica", è cumulabile con il premio concesso per la "Vendemmia in Verde" perché non vi è una sovracompenrazione. |
| Misura 16 Cooperazione La Misura sostiene azioni finalizzate ad implementare forme di collaborazione tra gli operatori delle aree rurali regionali, estese anche a soggetti stabiliti in regioni o Stati membri diversi, in grado di applicare nuove ed innovative soluzioni cooperative per la realizzazione di un progetto comune finalizzato a migliorare le loro capacità nel lavorare insieme, stimolare l'attività economica e/o innovative e raggiungere di economie di scala, contribuendo ad una o più priorità dello sviluppo | 16.1 Sostegno alla creazione ed al funzionamento di Gruppi Operativi. 16.2 Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare ed in quello forestale. 16.3 Sostegno alla cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati | | |

Legge 24 dicembre 2004, n. 313 ⁽¹⁾. Disciplina dell'apicoltura ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306.

(2) Vedi, anche, le disposizioni sull'anagrafe apistica nazionale contenute nel [D.M. 4 dicembre 2009](#).

1. Finalità.

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

2. Definizioni.

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;

c) apiario: un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

3. Apicoltore e imprenditore apistico.

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile.

3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale ⁽³⁾.

(3) Vedi, anche, il comma 1066 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

4. *Disciplina dell'uso dei fitofarmaci.*

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

5. *Documento programmatico per il settore apistico.*

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1221/97 del 25 giugno 1997](#), del Consiglio, e successive modificazioni, e della [legge 23 dicembre 1999, n. 499](#), e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'[articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);

b) tutela del miele italiano conformemente alla [direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001](#) del Consiglio;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#) e del [regolamento \(CEE\) n. 2082/92 del 14 luglio 1992](#), del Consiglio, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2092/91 del 24 giugno 1991](#) del Consiglio, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

- i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
- l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
- m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettariifere, in funzione della biodiversità;
- n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
- o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;
- p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
- q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
- r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica ⁽⁴⁾.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1 .

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata ⁽⁵⁾.

(4) Con [D.M. 10 gennaio 2007](#) (Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 61) è stato approvato il documento programmatico per il settore apistico (DAP) previsto dal presente comma. Vedi, anche, il [D.M. 27 luglio 2009](#).

(5) Vedi, anche, il comma 125 dell'[art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

6. Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività.

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

7. Risorse nettariifere.

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
 - a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#), e successive modificazioni;
 - b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettariifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

8. Distanze minime per gli apiari.

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 896-bis. - (*Distanze minime per gli apiari*). - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

9. Riconoscimento del servizio di impollinazione.

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell' articolo 2135, secondo comma, del codice civile.
2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che

esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442](#), e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

10. Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

11. Copertura finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.M. 23 gennaio 2006 ⁽¹⁾.**Attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 797/2004, del 26 aprile 2004](#) del Consiglio, relativo alle azioni nel settore dell'apicoltura;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 917/2004, del 29 aprile 2004](#) della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004;

Vista la [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele;

Visto il [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#) sulla regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1663/95, del 7 luglio 1995](#) della Commissione, che stabilisce le modalità d'applicazione del [regolamento \(CEE\) n. 729/70](#) per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia;

Visto il [decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999](#) e successive modificazioni, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'[articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997](#);

Visto il [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), inerente alle disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della [legge 7 marzo 2003, n. 38](#);

Visto il [decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179](#), recante l'attuazione della [direttiva 2001/110/CE](#) del Consiglio sul miele;

Vista la [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#), sulla disciplina dell'apicoltura;

Considerato che le azioni previste dai predetti regolamenti comunitari sono cofinanziate in parti uguali dalla U.E. e dallo Stato italiano e che, pertanto, è opportuno rendere accessibili tali finanziamenti a tutti gli interessati;

Ritenuto di dover stabilire dei criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici;

Sentita la Conferenza permanente Stato Regioni nell'adunanza del 15 dicembre 2005.

Decreta:

1. 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 del reg. (CE) del Consiglio n. 797/2004, occorre predisporre periodicamente un programma nazionale triennale nel quale includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura e il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità preposta per la predisposizione del predetto programma nazionale.
2. Il programma di cui al comma precedente usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA - sezione garanzia - e il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla [legge 16 aprile 1987, n. 183](#), gestito dal Ministero dell'economia.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 24 dicembre 2004](#), concernente la disciplina dell'apicoltura.
2. Si intendono, inoltre, per forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico.

3. Contenuti del programma triennale.

1. Il programma nazionale è composto da sottoprogrammi elaborati ogni tre anni dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano da enti ministeriali, di seguito definiti amministrazioni, in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le forme associate del settore apistico rappresentative della realtà territoriale. Non è preclusa la eventuale possibilità di revisione del programma durante il triennio.
2. I sottoprogrammi contengono in forma analitica e per ciascun anno del triennio:
 - la descrizione delle azioni e delle sottoazioni per le quali è richiesto il finanziamento;
 - la spesa complessiva preventivata, dettagliata per azione, con l'indicazione della quota a carico dei privati e della quota pubblica, quest'ultima a sua volta suddivisa in importi finanziati con fondi nazionali e importi finanziati con fondi comunitari;
 - l'elenco delle organizzazioni professionali e delle forme associate che collaborano alla stesura dei sottoprogrammi;
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono contestualmente anche i dati relativi al patrimonio apistico e i dati strutturali, di cui all'allegato II del [reg. \(CE\) n. 917/2004](#).

4. Presentazione dei sottoprogrammi.

1. Le Amministrazioni trasmettono il proprio sottoprogramma all'ufficio competente del Ministero improrogabilmente entro il 28 febbraio antecedente

l'inizio del triennio ovvero, per cause debitamente giustificate, entro il 28 febbraio di uno degli anni successivi all'inizio del triennio.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano il dato aggiornato di cui all'articolo 3, comma 3, entro il 30 giugno dei due anni successivi a quello di presentazione del sottoprogramma.

3. Il Ministero, dopo aver elaborato il programma nazionale, provvede ad inoltrarlo alle amministrazioni interessate prima della trasmissione ufficiale all'Esecutivo comunitario entro il termine del 15 aprile, previsto dall'*articolo 2 del reg. (CE) n. 917/2004*, al fine di ottenerne l'approvazione ed il conseguente finanziamento di pertinenza comunitaria.

4. Il Ministero, di propria iniziativa o su richiesta di una o più amministrazioni interessate, indice un apposito incontro per un'analisi del programma nazionale trasmesso all'Esecutivo comunitario, al fine di un eventuale adattamento dei contenuti dello stesso, a valere dall'annualità successiva.

5. Interventi ammessi.

1. Le azioni ammissibili, individuate dall'*articolo 2 del reg. (CE) n. 797/2004*, sono riportate in allegato 1, unitamente alla codifica e alle relative percentuali di contribuzione pubblica, nonché ai soggetti beneficiari.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento solo quelle azioni che non beneficiano di altri finanziamenti comunitari del settore. Le amministrazioni adottano tutte le misure necessarie ad evitare duplicazioni di finanziamenti sulle stesse azioni previste da regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali.

3. I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del *reg. (CE) n. 797/2004* e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è fissato in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.

4. Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale di apicoltura o dichiarazione rilasciata da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso Istituto, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alle razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi locali nonché Apis mellifera carnica. Per quest'ultima la certificazione può essere rilasciata anche dall'autorità competente del Paese di provenienza dell'Unione europea. Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto nè ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto.

5. I beni di cui ai commi 3 e 4 devono essere rendicontati nell'anno di riferimento del programma. Inoltre, i beni di cui al comma 3 devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento (aa), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza e, nel

caso delle arnie, con un codice per identificare in modo univoco l'azienda, da predisporre secondo le indicazioni fornite dalle amministrazioni.

6. Tutto il materiale informativo o promozionale prodotto nell'ambito dell'azione a), conformemente al diritto comunitario, deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura «Unione europea» e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana insieme alla dicitura sottostante «Ministero delle politiche agricole e forestali».

7. I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura possono essere divulgati utilizzando quanto previsto dalla misura relativa all'assistenza tecnica.

8. Le spese considerate in ogni caso non ammissibili sono riportate in allegato 2.

6. *Compiti di pertinenza delle amministrazioni partecipanti.*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

2. Fatta salva la normativa vigente in materia di organizzazioni dei produttori, ai fini della individuazione delle forme associate definite all'articolo 2 che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi, le amministrazioni possono fare riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali: numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale; numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti; quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale.

3. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire ulteriori criteri.

7. *Compiti di pertinenza degli organismi pagatori competenti.*

1. L'organismo pagatore competente provvede:

alla predisposizione della modulistica, nonché di un manuale delle procedure istruttorie e dei controlli, sulla base dei contenuti dei successivi articoli 10, 11 e 12 e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;

alla ricezione delle domande;

alla comunicazione, in tempo utile, alle parti interessate delle anomalie riscontrate;

alla comunicazione ad AGEA - Coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui al successivo articolo 9, comma 2;

al controllo della conformità delle domande alle norme comunitarie e nazionali;

alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno.

alla rendicontazione da presentare all'Unione europea in relazione alle somme erogate;

alla predisposizione e all'invio alle amministrazioni partecipanti dell'elenco dei pagamenti effettuati, entro il 30 novembre di ogni anno;

all'invio all'AGEA - Coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 30 novembre di ogni anno.

2. L'AGEA - Coordinamento definisce le procedure comuni di armonizzazione delle attività di cui al comma precedente e ne informa le amministrazioni.

8. Ripartizione dei finanziamenti.

1. Il finanziamento del programma di cui all'articolo 3 è approvato con apposita decisione della Commissione UE in funzione del numero di alveari comunicati dai singoli Stati membri, ai sensi dell'*articolo 3 del reg. (CE) n. 797/2004*. Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purchè non antecedenti la data del 1° settembre di ogni anno.

2. Il Ministero, dopo aver ottenuto lo stanziamento dei fondi da parte dell'UE, provvede a ripartirli tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base al numero degli alveari censiti e al recupero e redistribuzione delle eventuali somme non richieste da talune di queste amministrazioni in sede di preventivo di spesa, concordando con tutti i soggetti partecipanti il finanziamento riservato ad azioni di carattere generale oggetto di sottoprogrammi di interesse nazionale.

3. Le amministrazioni partecipanti al programma, successivamente alla ripartizione dei fondi disponibili e indipendentemente dalla eventuale modifica del finanziamento loro assegnato rispetto al richiesto, possono rimodulare i propri sottoprogrammi in aderenza alle risorse finanziarie assegnate e trasmettere nuovamente al Ministero, entro la data del 30 settembre dell'anno di riferimento, i sottoprogrammi con le modifiche apportate ai piani finanziari. Da questa fase non è più possibile inserire nuove azioni.

4. Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, rielabora il programma nazionale, trasmettendone una copia alle Amministrazioni e ad AGEA - Coordinamento, che lo inoltra agli organismi pagatori interessati. Il Ministero, inoltre, cura la sollecita divulgazione di tutte le decisioni assunte dall'Esecutivo comunitario.

9. Utilizzo dei finanziamenti.

1. Gli importi attribuiti a ciascuna azione del programma nazionale possono essere maggiorati o ridotti del 20%, così come disposto dall'*articolo 6 del reg. (CE) n. 917/2004*, fermo restando il massimale totale. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi costituisce oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 20%, analoga istanza in sede comunitaria per la conseguente approvazione.

2. Nel predisporre i sottoprogrammi, le amministrazioni partecipanti sono tenute a formulare una previsione di spesa aderente all'effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi di risorse finanziarie. Nel caso dovesse verificarsi tale

circostanza, il Ministero si riserva l'adozione di misure tese ad una più razionale distribuzione della quota finanziaria assegnata all'Italia.

Comunque, l'AGEA - Coordinamento comunica al Ministero, entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, eventuali economie di spesa o ulteriori fabbisogni finanziari al fine di consentire di migliorare l'efficienza di spesa nazionale tramite redistribuzione finanziaria.

3. Le azioni previste per ciascun anno del triennio devono essere portate a termine improrogabilmente entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello d'inizio, per consentire all'organismo pagatore competente di effettuare i pagamenti entro il termine del 15 ottobre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) del Consiglio n. 797/2004.

10. Presentazione delle domande di finanziamento.

1. Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti di cui all'articolo 2 in regola con la denuncia di detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, secondo le modalità individuate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto all'articolo 6, nonché le forme associate, gli Enti pubblici, privati e di ricerca.

2. I soggetti interessati devono presentare domanda di finanziamento entro il termine fissato con provvedimento amministrativo regionale e comunque non oltre il 15 aprile di ogni anno, sui modelli predisposti dagli organismi pagatori. La domanda di finanziamento deve essere indirizzata all'organismo pagatore riconosciuto competente in base alla sede legale del richiedente. L'organismo pagatore provvede a informarne le amministrazioni interessate ⁽³⁾.

[\(3\)](#) In deroga alle disposizioni del presente comma vedi il comma 2 dell'*art. 1, D.M. 17 luglio 2014*.

11. Controlli.

1. L'attività di controllo, svolta secondo le modalità contenute nel manuale di cui all'articolo 7, è esercitata dall'organismo pagatore, che può coordinarsi con le regioni e le province autonome interessate; per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo beneficiario secondo le specifiche descritte nel successivo articolo 12.

2. Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:

- beneficiari con importo di contributo più elevato (40%);
- beneficiari mai controllati nel passato (20%);
- strutture verificate nel passato con esiti di irregolarità (30%);
- beneficiari estratti secondo il criterio della casualità (10%).

3. Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale di controllo, secondo le specifiche del manuale di cui all'articolo 7.

4. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede

d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo rispettivamente per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile successivo, fatto salvo l'applicazione di sanzioni penali.

12. Modalità di rendicontazione.

1. Il fascicolo per singolo beneficiario, ordinato e conservato in conformità a quanto previsto dall'allegato del [reg. \(CEE\) n. 1663/95](#), deve contenere copia di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione riporti la dicitura «ai sensi del [reg. \(CE\) n. 797/2004](#)», per evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata dalla UE e dallo Stato italiano.

2. I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli organismi di competenza per i controlli previsti dal [reg. \(CE\) n. 1663/95](#).

13. Comunicazioni.

1. Le amministrazioni partecipanti al programma forniscono al Ministero entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintetica relazione informativa sullo stato di attuazione del sottoprogramma dell'anno precedente e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle azioni realizzate. A questo scopo, nell'allegato 3 è definita una scheda riportante le informazioni minime da fornire.

2. In allegato 4 sono riportate, in ordine logico e cronologico, le scadenze temporali cui si devono attenere gli interessati. Qualora dette scadenze dovessero cadere in giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

3. È condizione essenziale per l'approvazione del sottoprogramma che le regioni e le province autonome comunichino e aggiornino, secondo le scadenze temporali previste, i dati del censimento del proprio patrimonio apistico.

14. Disposizioni finali.

1. Il presente decreto sostituisce le vigenti disposizioni esplicative contenute nella circolare ministeriale n. 1, del 21 febbraio 2000 e successive modifiche e integrazioni, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

2. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dall'annualità 2006-2007.

Legge 2 giugno 1988, n. 218 ⁽³⁾.**Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.**

1. 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonché, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali nel territorio degli Stati membri.

2. 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) , è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma

dell'articolo 34 del [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennità è concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformità alle ordinanze del Ministro della sanità e nei casi in esse previsti ⁽²⁾.

5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorché nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) , dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#). L'indennità non è altresì concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorità competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e le relative norme di attuazione ⁽³⁾.

9. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti ⁽⁴⁾.

(2) Comma così modificato dal comma 9 dell'*art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi il *D.M. 20 luglio 1989, n. 298*.

(3) Comma così modificato dal comma 9 dell'*art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(4) L'*art. 2, O.M. 22 febbraio 1993* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48), entrata in vigore, per effetto dell'*art. 3*, il giorno stesso della sua pubblicazione, ha così disposto:

«*Art. 2. 1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2, L. 2 giugno 1988, n. 218*, determinata sulla base dei criteri previsti dal *D.M. 20 luglio 1989, n. 298*, è concessa ai proprietari degli animali della specie bufalina abbattuti secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 2».

3. 1. Le indennità di cui all'articolo 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla *legge 23 dicembre 1978, n. 833*, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.

4. 1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

5. ... ⁽⁵⁾.

(5) L'articolo che si omette aggiunge, dopo il quinto, due commi all'*art. 2, L. 9 giugno 1964, n. 615*.

6. 1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.

7. 1. Le disposizioni degli *articoli 10, 11 e 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590*, relative ai consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole, sono estese agli interventi in favore degli allevamenti di animali colpiti da malattie infettive e diffuse di cui al precedente articolo 2. La concessione delle provvidenze ivi previste è subordinata alla condizione che gli animali siano in regola con le disposizioni sanitarie vigenti e con le misure eventualmente adottate dalle associazioni di produttori e relative unioni.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla *legge 15 ottobre 1981, n. 590*, in relazione all'attuazione del precedente comma 1.

8. ... ⁽⁶⁾.

(6) L'articolo che si omette aggiunge un periodo all'ultimo comma dell'*art. 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*.

9. 1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'*articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457*, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei sei mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate

eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.

3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'*articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457* .

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'*articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845* .

D.M. 20 luglio 1989, n. 298 ⁽¹⁾.

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della [legge 2 giugno 1988, n. 218](#) , recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali ⁽²⁾.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#);

Vista la [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#);

Visto l'[art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218](#);

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;

Considerato che ai sensi dell'[art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218](#), l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'indennità prevista dall'[art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218](#) , a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.

2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi del [D.L. 29 settembre 1986, n. 594](#) ⁽³⁾; del [D.L. 14 marzo 1987, n. 86](#) ⁽⁴⁾; del [D.L. 23 maggio 1987, n. 205](#) ⁽⁵⁾ e del [D.L. 27 luglio 1987, n. 303](#) ⁽⁶⁾.

3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché

degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.

(3) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(4) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(5) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

(6) Il *D.L. 29 settembre 1986, n. 594*, il *D.L. 14 marzo 1987, n. 86*, il *D.L. 23 maggio 1987, n. 205* e il *D.L. 27 luglio 1987, n. 303*, non sono stati convertiti in legge.

2. 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278 ⁽⁷⁾.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.M. 19 agosto 1996, n. 587* (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

3. 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:

a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio;

b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini ⁽⁸⁾;

c) Per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

(8) Lettera così sostituita dall'*art. 2, D.M. 19 agosto 1996, n. 587* (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

4. 1. Il rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 dovrà essere preventivamente invitato sia a presenziare che a controfirmare il relativo verbale; dell'eventuale rifiuto alla controfirma sarà fatta menzione nel verbale stesso.

5. 1. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerale dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.

3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.

4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

6. 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'*art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218*, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione

competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali;

b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali;

c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), dal regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) e dalla citata [legge 2 giugno 1988, n. 218](#).

3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'[art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30](#) ⁽⁹⁾.

4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì:

a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'[art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218](#), alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'[art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#).

6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dalla apposita commissione di cui al precedente art. 5.

8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'[art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988](#) deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

(9) Lettera così sostituita dall'[art. 3, D.M. 19 agosto 1996, n. 587](#) (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

7. 1. Il decreto interministeriale 8 novembre 1968 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1969) e il decreto interministeriale 27 aprile 1983 ⁽¹⁰⁾ (Gazzetta Ufficiale n. 123 del 6 maggio 1983) sono abrogati.

(10) Recante modifiche al [D.M. 8 novembre 1968](#).

8. 1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente decreto.

9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato 1

SPECIE BOVINA

A) Bovini da latte e razze Frisona, Pezzata rossa italiana, Bruna e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedente la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Verona, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

B) Bovini da carne: razza Piemonte.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

C) Bovini da carne: razze Chianina, Marchigiana, Romagnola e loro incroci.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Siena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima dalla data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

D) Bovini da carne: razze Maremmana, Podolica, Sarda, Modicana, relativi incroci, nonché popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione di cui all'omonimo registro anagrafico A.I.A., istituito con [*decreto ministeriale 19 settembre 1985*](#).

Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ove manchi nei listini I.S.M.E.A. lo specifico dato relativo alla razza interessata, il valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica categoria appartenenti alla razza Maremmana.

E) Bovini da carne: razze di origine italiana o estera ed incroci diversi da quelli di cui alle lettere B, C, e D.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo

bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

F) Bovini da carne: vitelli a carne bianca a prescindere dalla razza di appartenenza.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Mantova e Vicenza, e riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi, pubblicati, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi, per la stessa specie e categoria, riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi pubblicati dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e Vicenza, purché non risalenti a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Allegato 2

SPECIE SUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali:

100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo;

80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica «selezione»;

45% per riproduttori ibridi con qualifica «moltiplicazione»;

15% per riproduttori ibridi con qualifica «produzione» ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 4, D.M. 19 agosto 1996, n. 587* (Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272).

Allegato 3

SPECIE OVINA E CAPRINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e sul mercato di Foggia, limitatamente all'Italia centrale, meridionale ed insulare e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e di Foggia limitatamente all'Italia centrale, meridionale e insulare, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali delle razze ovine da carne non iscritti ai libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati e dell'80% il valore medio degli animali delle razze ovine da latte e dei caprini non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato secondo i criteri sopraindicati.

Allegato 4

SPECIE EQUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

Allegato 5

SPECIE AVICOLA

A) Specie avicola: genere Gallus.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

B) Specie avicola: Tacchini.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

C) Specie avicola: Faraone.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

D) Specie avicola: Quaglie.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Allegato 6

SPECIE CUNICOLA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Forlì e Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, Forlì e Verona purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 ⁽¹⁾.

Regolamento di polizia veterinaria ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Regolamento di polizia veterinaria

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo I - Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*) ⁽⁴⁾;
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo degli ovicaprini ⁽⁵⁾;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;

- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri ⁽⁶⁾;
- 32) ipodermosi bovina ⁽⁷⁾;
- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva ⁽⁸⁾;
- 35) corizza contagiosa ⁽⁹⁾;
- 36) laringo-tracheite infettiva ⁽¹⁰⁾;
- 37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen) ⁽¹¹⁾;
- 38) idatidosi (echinococcosi) ⁽¹²⁾;
- 39) leptospirosi animali ⁽¹³⁾;
- 40) febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁴⁾;

- 41) peste equina ⁽¹⁵⁾;
- 42) peste suina africana ⁽¹⁶⁾;
- 43) rinopolmonite ⁽¹⁷⁾;
- 44) arterite ⁽¹⁸⁾;
- 45) parainfluenza ⁽¹⁹⁾;
- 46) rinite enzootica ⁽²⁰⁾;
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia ⁽²¹⁾;
- 48) malattia virale emorragica del coniglio ⁽²²⁾;
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini ⁽²³⁾;
- 50) scrapie ⁽²⁴⁾;
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci ⁽²⁵⁾;
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci ⁽²⁶⁾;
- 53) viremia primaverile della carpa ⁽²⁷⁾;
- 54) stomatite vescicolare ⁽²⁸⁾;
- 55) peste dei piccoli ruminanti ⁽²⁹⁾;
- 56) febbre della valle del Rift ⁽³⁰⁾;
- 57) dermatite nodulare contagiosa ⁽³¹⁾;
- 58) malattia emorragica epizootica dei cervi ⁽³²⁾;
- 59) anemia infettiva del salmone (ISA) ⁽³³⁾;
- 60) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie ⁽³⁴⁾;
- 61) *Aethina tumida* ⁽³⁵⁾;
- 62) *Tropilaelaps* spp ⁽³⁶⁾;
- 63) l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana) ⁽³⁷⁾.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽³⁸⁾, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

(4) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 1, O.M. 22 febbraio 1993* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'autorità sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa».

(5) Malattia così sostituita dall'*art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362*.

(6) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 15 settembre 1955*.

(7) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 15 settembre 1956*.

(8) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(9) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(10) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(11) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 21 febbraio 1963* la quale ha altresì disposto:

«Art. 2. Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la parte prima nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia veterinaria». L'*O.M. 21 febbraio 1963*, sopra citata, è stata abrogata dall'*art. 3, O.M. 6 ottobre 1976*.

(12) Malattia aggiunta dall'*O.M. 21 aprile 1964*.

(13) Malattia aggiunta dall'*O.M. 25 ottobre 1966*. Vedi, anche, l'*O.M. 4 settembre 1985*.

(14) Malattia aggiunta dall'*O.M. 18 marzo 1967*.

(15) Malattia aggiunta dall'*O.M. 18 marzo 1967*.

(16) Malattia aggiunta prima dall'*O.M. 20 aprile 1967*, e poi dall'*O.M. 14 febbraio 1968* (art. 2).

(17) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(18) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(19) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(20) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(21) La malattia di Aujeszky è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse dei suini dall'*art. 1, O.M. 29 luglio 1982*.

(22) Aggiunta dall'*art. 1, O.M. 8 settembre 1990* (Gazz. Uff. 17 settembre 1990, n. 217). Gli artt. 2, 3 e 4 della stessa ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3. Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia».

(23) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1*.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(24) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto

applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(25) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(26) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(27) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1*.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(28) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1*.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(29) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(30) Malattia aggiunta dall'art. 1, *O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(31) Malattia aggiunta dall'art. 1, *O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(32) Malattia aggiunta dall'*art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.*

(33) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 22 gennaio 1998* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1998, n. 48). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

Art. 2. 1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria competente dispone che siano applicate le rispettive norme del *D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263*, citato nelle premesse.

Art. 3. 1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone».

(34) Malattie aggiunte dall'*art. 23, D.M. 7 gennaio 2000.*

(35) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'*art. 1, O.M. 20 aprile 2004* (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*».

(36) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'*art. 1, O.M. 20 aprile 2004* (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*».

(37) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 5 novembre 2008* e confermata dall'*art. 1, O.M. 3 agosto 2011.*

(38) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della sanità; quello del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffuse

Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni ⁽³⁹⁾, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(39) Ora Istituti Incremento Ippico (*D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298*).

Articolo 3

La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

a) la natura della malattia accertata o sospetta;

b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Articolo 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁰⁾ determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

(40) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 6

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffuse, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Articolo 7

... ⁽⁴¹⁾.

(41) Abrogato dall'art. 39, *L. 15 novembre 1973, n. 734*.

Articolo 8

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione *A* del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione *B* a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura ⁽⁴²⁾ secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

(42) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia

Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;

b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;

c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:

1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;

3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;

5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;

e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;

f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza.

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviario, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto ⁽⁴³⁾ interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;

b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;

f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;

g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.

(43) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto ⁽⁴⁴⁾ dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

(44) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 13

Il prefetto ⁽⁴⁵⁾, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti ⁽⁴⁶⁾ delle province limitrofe.

(45) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(46) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 14

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto ⁽⁴⁷⁾, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti ⁽⁴⁸⁾ competenti. In caso di necessità il prefetto ⁽⁴⁹⁾, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.

(47) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(48) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(49) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto ⁽⁵⁰⁾ per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura ⁽⁵¹⁾ informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto ⁽⁵²⁾ della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

(50) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(51) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(52) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto ⁽⁵³⁾ quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

(53) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo XXIX - Malattie delle api

Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;

b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;

c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;

d) chiusura delle arnie vuote;

e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

Articolo 155

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

Articolo 157

In casi particolari il prefetto ⁽¹⁶⁸⁾ può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.

(168) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 158

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.

D.M. 4 dicembre 2009 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. ⁽²⁾

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007](#), recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare gli [articoli 105, 106 e 107](#);

Visto il [decreto ministeriale 23 gennaio 2006](#) relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la [legge del 24 dicembre 2004, n. 313](#), recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317](#), recante norme sull'attuazione della [direttiva 92/102/CEE](#) sulla identificazione e registrazione degli animali, e successive modifiche ed in particolare l'[art. 1](#), comma 2, lettera a), che dispone la possibilità di procedere all'identificazione e registrazione di specie animali diverse dai suini, ovini e caprini;

Visto il [decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158](#), recante «Attuazione della [direttiva 2003/74/CE](#), concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004](#), sull'igiene dei prodotti alimentari;

Considerata la necessità, anche al seguito del verificarsi di emergenze epidemiche quali i recenti fenomeni di gravi e diffuse mortalità delle api e spopolamento degli alveari, di attuare un attento monitoraggio dell'evoluzione del settore apistico;

Ritenuto pertanto indispensabile estendere il sistema delle anagrafi zootecniche al settore apistico anche al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario;

Ritenuto a tal proposito urgente definire le linee guida ed i principi in base ai quali organizzare e gestire l'anagrafe apistica ivi compreso lo sviluppo nell'ambito della BDN dell'anagrafe zootecnica di un'apposita sezione dedicata al settore apistico;

Considerato che il regime degli aiuti comunitari nel settore apistico ha la necessità di acquisire dati aggiornati del patrimonio apistico nazionale e regionale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2009;

Decreta:

Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto promuove e regola l'anagrafe apistica.
2. Le principali finalità dell'anagrafe apistica nazionale sono:
 - a) tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
 - b) supporto nella trasmissione di informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell'alveare;
 - c) miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.
3. I contenuti e le modalità relative alle finalità di cui al comma 2 che riguardano gli aspetti sanitari sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di natura non regolamentare, da adottare entro 180 giorni dall'effettiva attivazione della banca dati dell'anagrafe apistica.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, per quanto non definito dalla [legge n. 313/2004](#), si applicano le seguenti definizioni:
 - a) anagrafe apistica: il sistema di identificazione e di registrazione degli apicoltori e degli apiari;
 - b) BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo;

c) allevamento: uno o più apiari, anche collocati in postazioni differenti, appartenenti ad un unico proprietario;

d) proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli alveari. Ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale e dal codice identificativo attribuito all'atto della registrazione;

e) autorità competente: il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, ciascuno per le proprie competenze, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali;

f) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella BDA secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

g) struttura accreditata: struttura che, autorizzata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale per l'implementazione dei dati;

h) CSN: Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica già istituito presso l'IZS Abruzzo e Molise di Teramo.

Art. 3 *Anagrafe apistica*

1. Nel sistema dell'anagrafe zootecnica nazionale è attivata la sezione dedicata agli apicoltori e agli apiari esistenti sul territorio nazionale, detta anagrafe apistica nazionale.

2. L'anagrafe apistica nazionale comprende i seguenti elementi:

a) denuncia e registrazione degli apicoltori e degli allevamenti apistici;

b) la banca dati dell'anagrafe apistica, di seguito detta BDA;

c) il cartello identificativo;

d) registro d'allevamento o qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale (documenti di trasporto, bolle, fatture, ecc.).

3. L'anagrafe apistica nazionale si basa:

a) sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;

b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;

c) sulla registrazione dei dati nella BDA, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabiliti dal manuale operativo, di cui all'[art. 5](#).

4. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:

a) il proprietario degli alveari o la persona da lui delegata;

b) le Associazioni apicoltori e altre strutture accreditate ad operare nella BDA;

c) il CSN;

- d) i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
- e) l'AGEA quale responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN;
- f) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- g) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Centro servizi nazionale di Teramo.

Art. 4 *Cartello identificativo*

1. Ogni apiario è identificato da un cartello identificativo, le cui modalità di gestione e caratteristiche sono stabilite nel manuale operativo, di cui all'*art. 5*, contenente almeno il codice identificativo univoco per ogni proprietario di apiari.

2. Tutti i proprietari hanno l'obbligo di apporre le tabelle in prossimità di ogni apiario secondo quanto precisato nel manuale operativo e comunque in un luogo chiaramente visibile.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione della/e tabella/e sono a carico del proprietario degli alveari.

Art. 5 *Manuale operativo* ⁽³⁾

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto sono definite con un apposito manuale operativo, comprensivo della necessaria modulistica, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto disposto dalle procedure previste dall'*art. 9*, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il manuale operativo definisce in particolare:

- a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale;
- b) la comunicazione di variazioni dei dati allevamento;
- c) la comunicazione di cessazione di attività;
- d) la procedura di accreditamento delle Associazioni apicoltori e eventualmente di altri enti;
- e) le variazioni da apportarsi alla BDA per comunicazione errate;
- f) le aggregazioni dei dati;
- g) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
- h) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni proprietario di alveari;
- i) la gestione dei cartelli identificativi.

(3) Per l'approvazione del manuale operativo, di cui al presente articolo, vedi il [D.M. 11 agosto 2014](#).

Art. 6 *Compiti del proprietario*

1. Il proprietario dell'apiario o la persona da lui delegata:

a) denuncia la propria attività all'ASL e richiede l'attribuzione del codice identificativo;

b) comunica le variazioni riguardanti il proprio allevamento sia direttamente collegandosi alla BDA sia tramite le associazioni nazionali degli apicoltori o altri soggetti delegati.

Art. 7 *Compiti del servizio veterinario delle ASL*

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti per territorio:

a) attribuisce il codice identificativo all'apicoltore e registra l'allevamento in BDA;

b) è connesso alla BDA secondo modalità definite dal manuale operativo;

c) provvede all'inserimento delle denunce e comunicazioni degli apicoltori secondo le modalità previste dal manuale operativo;

d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDA;

e) utilizza i dati contenuti nella BDA per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 8 *Compiti delle regioni e delle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome:

a) sono connesse alla BDA anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;

b) effettuano la vigilanza ed il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

2. La vigilanza ed il controllo di cui al comma 1 viene svolta sulla base di linee di indirizzo stabilite dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 9 *Comitato tecnico di coordinamento per l'anagrafe apistica*

1. È istituito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un comitato tecnico di coordinamento, di seguito indicato come CTCA, composto da:

- a) due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui uno con funzione di presidente ed uno con funzione di segretario;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- d) un rappresentante del Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura;
- e) un rappresentante del CSN;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli apicoltori, maggiormente rappresentative;
- g) un rappresentante dell'Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura (CRA-Api).

2. Alle riunioni del CTCA il Presidente può invitare, su specifiche problematiche, anche altri esperti.

3. Il CTCA, in particolare, svolge i seguenti compiti:

- predispone il manuale operativo e le eventuali modifiche;
- propone le eventuali modifiche al presente decreto, anche in funzione dell'evoluzione della normativa.

4. Ai componenti del CTCA non spetta alcun compenso.

Art. 10 *Disposizioni finali*

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni del presente provvedimento a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del manuale operativo di cui all'[art. 5](#).
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16-12-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 291

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 dicembre 2014.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti a causa del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Militello Val di Catania.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di Catania del 20 novembre 2014, prot. n. 16632/U/2.1.8, con la quale si comunica il mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Militello Val di Catania nel giorno 8 novembre 2014 a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua dal solaio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del giudice di pace di Militello Val di Catania nel giorno 8 novembre 2014, a causa delle copiose infiltrazioni d'acqua dal solaio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetti, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 dicembre 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A09656

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2014.

Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e in particolare l'art. 5, che stabilisce che le procedure operative di attuazione del decreto medesimo sono defi-

nite con un apposito manuale operativo da emanarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 3 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha inserito all'art. 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il comma 2-ter, lettera d), concernente: «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82», e l'art. 47 del medesimo decreto-legge, relativo «all'Agenda digitale italiana»;

Ritenuto necessario favorire la semplificazione e l'informatizzazione di alcune procedure amministrative connesse alla gestione delle anagrafi animali;

Visti i verbali delle riunioni del 12 giugno 2012 e del 29 gennaio 2013 del gruppo tecnico di coordinamento costituito presso la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2009, è approvato il manuale operativo contenente le procedure per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, allegato quale parte integrante al presente decreto.

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2014

Il Ministro della salute
LORENZIN*Il Ministro delle politiche agricole*
alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4793



ALLEGATO

Manuale operativo per la gestione della anagrafe apistica nazionale (procedure di attuazione del decreto 4 dicembre 2009 - Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale).

1. Obiettivi

1. Il decreto interministeriale 04 dicembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2010) di seguito indicato come «decreto», determina le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale ed individua all'art. 3 comma 4 i soggetti responsabili della gestione. In attuazione all'art. 5 del decreto, il presente manuale operativo è finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di identificazione e registrazione dell'anagrafe apistica sono tenuti a garantire per l'efficace gestione dell'anagrafe apistica nazionale degli apicoltori e degli apiari. Come sottolineato all'art. 3 del decreto, la Banca dati Apistica Nazionale informatizzata è unica e rappresenta la fonte a cui dovrà fare riferimento chiunque vi abbia interesse.

2. Il suo aggiornamento assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualità del dato, sia in termini di tempestività di segnalazione degli eventi. Ciò non di meno la Banca dati Apistica Nazionale (BDA) garantirà, attraverso apposite procedure automatizzate e secondo le modalità della cooperazione applicativa, il ritorno verso la periferia dei dati contenuti nella BDA stessa che le regioni, i servizi veterinari periferici nonché il centro di referenza nazionale per le malattie delle api potranno utilizzare per ulteriori finalità anche di carattere sanitario.

3. Per raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficienza necessari ad ottenere una banca dati informatizzata pienamente operativa, dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento in tempo reale. Il ricorso, da parte dell'apicoltore o suoi delegati, a procedure automatizzate interattive evidenzierà in tempo reale eventuali errori ed incongruenze e lo esonererà dalla presentazione, alle competenti autorità, dei modelli cartacei.

4. Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli inerenti la qualità dei dati; i dati errati non verranno conservati a livello centrale, ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione. Le modalità di alimentazione della BDA saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in modalità in linea e secondo specifiche tecniche emanate dal Centro Servizi Nazionali (CSN) definito all'art. 2 comma 1 punto h) del decreto.

5. Le regioni e le province autonome, fatta salva la completa equipollenza con il progetto nazionale sotto il profilo funzionale, possono dotarsi di autonomi sistemi informativi (nodi regionali) e stabilire criteri organizzativi propri purché risulti garantito, in tempo reale, l'aggiornamento della BDA attraverso le modalità della cooperazione applicativa così come prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell'amministrazione digitale».

2. Misure di sicurezza utilizzate

1. I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza nella gestione delle comunicazioni sono costituiti conformemente al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il «Codice dell'amministrazione digitale»; l'accesso ai servizi in rete sarà consentito secondo quanto previsto dall'art. 64 dello stesso decreto legislativo.

2. Il Centro Servizi Nazionale assegna a ciascuno dei responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del «decreto» un account per accedere alla BDA associandolo allo specifico ruolo che risulta autorizzato a svolgere nell'anagrafe apistica nazionale; tale ruolo determina la personalizzazione dell'ambiente operativo con la presentazione delle sole funzionalità di propria competenza.

3. Procedura di accreditamento

1. Le figure che possono richiedere l'attribuzione di un account per operare sul sistema dell'anagrafe apistica nazionale appartengono alle seguenti categorie:

gli apicoltori (proprietari e detentori di alveari) o persone da loro delegate. Nello specifico per detentore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli alveari, anche temporaneamente;

i Servizi Veterinari delle Aziende USL;

le regioni e le province autonome;

il Ministero della salute;

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

gli organismi pagatori Agea coordinamento e gli organismi pagatori regionali;

gli addetti delle associazioni apicoltori e di altre associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) cui gli apicoltori hanno assegnato apposita delega ad operare in nome e per conto loro nella comunicazione alla BDA degli eventi previsti all'art. 6 del «decreto».

2. I soggetti di cui al punto precedente devono essere in possesso di un certificato di autenticazione digitale conforme alle specifiche della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per poter ottenere dal CSN l'account ad utilizzare i moduli software predisposti in ambiente Internet per le funzionalità di competenza.

4. Generazione di un account per operare in BDA

1. I soggetti responsabili del funzionamento del sistema di cui all'art. 3 comma 4 del «decreto» devono presentare richiesta di account alla BDA tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal Centro Servizi Nazionale in ambiente Internet dopo essersi autenticati mediante la CNS o altro strumento di identificazione informatica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il modulo di registrazione on-line prevederà l'inserimento dei propri dati identificativi ed il ruolo che si intenderà assumere, in particolare il richiedente dovrà fornire le seguenti informazioni:

nome e cognome;

data di nascita;

indirizzo per la ricezione di informazioni;

indirizzo di posta elettronica;

codice fiscale e partita I.V.A. se imprenditore apistico;

ruolo che si intende assumere (tra quelli previsti nelle categorie di cui al punto 3 comma 1);

consenso al trattamento dei dati personali.

Il sistema predisposto dal CSN verifica le informazioni immesse e, superati positivamente i controlli, provvede a generare in BDA l'account richiesto ed a restituire all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo gli elementi necessari per accedere all'anagrafe apistica (user-id e password). Un operatore del CSN supervisionerà l'iter della richiesta.

3. I soggetti che intendono operare in nome e per conto degli apicoltori (persone delegate) dovranno notificare, tramite una procedura on-line, i nominativi degli apicoltori che hanno assegnato loro specifica delega e conservare agli atti la delega stessa. L'Autorità competente effettua verifiche a campione sulla corretta tenuta delle deleghe.


4. Il CSN provvederà a conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5. Funzioni consentite agli utenti della BDA

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere, in modo autonomo, determinate funzioni di interrogazione e/o aggiornamento della Banca dati Apistica Nazionale informatizzata. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente manuale operativo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, registrano e/o aggiornano in BDA le informazioni previste dal presente manuale, conformemente a quanto previsto dall'art. 10 del decreto 4 dicembre 2009.

2. In particolare: al ruolo apicoltore o suo delegato (art. 3 e 6, del decreto) è permesso di operare esclusivamente sugli apiari di competenza per:

richiedere l'attribuzione di un codice identificativo univoco quale inizio dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;



registrare la consistenza degli apiari (intesa come numero di alveari) nonché l'ubicazione e dislocazione degli stessi sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche;

aggiornare annualmente la consistenza (censimento annuale) e la dislocazione degli apiari posseduti (indirizzo e coordinate geografiche) nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre di ogni anno; nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente, provvedere a confermare le informazioni già registrate in BDA («conferma dati annualità precedente»);

accedere alla BDA per la compilazione del documento di accompagnamento di cui all'allegato C;

comunicare la cessazione dell'attività di apicoltura utilizzando i moduli software predisposti dal CSN in ambiente Internet;

visualizzare i dati di competenza.

Al servizio veterinario dell'Azienda USL è permesso di operare su tutte le attività di apicoltura per:

assegnare il codice identificativo all'apicoltore che ne ha fatto richiesta nel territorio di propria competenza;

registrare i controlli effettuati sugli allevamenti di api nel territorio di propria competenza, le non conformità rilevate, le disposizioni adottate;

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

registrare/aggiornare le informazioni relative agli apicoltori dai quali ha ricevuto delega.

alle regioni e province autonome è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura per:

visualizzare i dati degli apicoltori e dei relativi apiari ubicati in tutto il territorio nazionale;

provvedere allo scarico dalla Banca dati Nazionale dei dati del territorio di propria competenza;

al Ministero della salute ed al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è consentito di operare su tutte le attività di apicoltura registrate sul territorio nazionale per:

la visualizzazione dei dati dell'allevamento, delle postazioni e degli apiari;

agli organismi pagatori è consentito operare per:

la visualizzazione e lo scarico dei dati relativi agli apicoltori che hanno richiesto benefici ai sensi delle normative di riferimento in materia di sostegno del settore agricolo;

la registrazione dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'atto del criterio di gestione obbligatoria di riferimento riportando le eventuali irregolarità evidenziate e le relative sanzioni applicate;

alle associazioni apicoltori, associazioni di categoria e/o forme associate (cooperative, consorzi ecc.) ed ai soggetti e/o persone delegate dall'apicoltore ad operare in BDA è consentito visualizzare e/o aggiornare l'anagrafe nazionale apistica per i soli apicoltori da cui hanno ricevuto delega.

Ogni altro soggetto non espressamente indicato dal «decreto», se comunque portatore di interesse nel settore, può essere autorizzato dal Ministero della salute ovvero dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad accedere in consultazione alla BDA; i ministeri di cui sopra comunicheranno al CSN le loro autorizzazioni affinché il CSN possa assegnare al soggetto autorizzato le opportune credenziali.

6. Registrazione dell'apicoltore nella anagrafe apistica nazionale

1. Ogni proprietario di alveari che non sia già registrato presso il servizio veterinario competente è tenuto a dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, l'inizio dell'attività di apicoltura e a richiedere l'assegnazione di un codice identificativo, univoco su tutto il territorio nazionale, che sarà assegnato dal servizio veterinario dell'USL territorialmente competente, in base alla sede legale dell'apicoltore. La dichiarazione deve essere effettuata entro 20 giorni dall'inizio dell'attività di apicoltura. Ai proprietari di alveari già in possesso di un codice aziendale assegnato con regole, modalità e caratteristiche diverse da quelle stabilite nel presente decreto, deve essere

assegnato un nuovo codice identificativo secondo la specifiche descritte ai punti 6 e 6.1. Tale aggiornamento dovrà avvenire entro la data di cui al punto 5.1 del presente decreto.

2. Il proprietario degli alveari, o suo delegato, dovrà inoltre comunicare alla BDA, all'atto della richiesta di cui al punto 1, se intende egli stesso operare l'aggiornamento della Banca dati Apistica o se intende avvalersi della facoltà di delegare, ad uno ed uno solo dei soggetti come definiti dal presente manuale operativo, il compito di aggiornare la BDA con le informazioni relative agli eventi di cui ha obbligo di segnalarne l'accadimento, nei tempi previsti dal presente manuale, indicando gli estremi del proprio delegato individuato. A tal fine l'apicoltore che intenda avvalersi di delega ad altro soggetto dovrà conservare ricevuta con la data di inizio del rapporto e con il visto, per accettazione, del delegato.

Il proprietario degli alveari che intenda variare la scelta del proprio delegato dovrà prioritariamente dare formale disdetta dal precedente e quindi indicare il nuovo delegato; nel caso in cui il proprietario degli alveari non operi direttamente in BDA, tale operazione potrà essere effettuata direttamente dal nuovo delegato previa acquisizione di esplicita autorizzazione da parte del proprietario degli alveari. Il nuovo delegato registrerà quindi in BDA, così come già descritto al punto 4.3, il nominativo del proprietario degli alveari conservando agli atti la delega ricevuta nonché l'autorizzazione precedentemente citata. La BDA restituirà al precedente soggetto delegato l'informazione inerente la suddetta variazione.

3. Con la dichiarazione di cui al punto 1 si intende assolto l'obbligo della comunicazione di inizio attività di cui all'art. 6 della legge n. 313/04 «Disciplina dell'apicoltura».

Inoltre, al fine di semplificare le comunicazioni tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nei territori in cui è operante lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) sarà possibile attivare lo scambio di informazioni tra BDN e SUAP tramite meccanismi di cooperazione applicativa per quanto riguarda l'obbligo di registrazione effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 inerente l'igiene dei prodotti alimentari.

6.1 Registrazione in BDA ed assegnazione del codice univoco identificativo dell'apicoltore

1. Ai fini della registrazione dell'apicoltore nell'anagrafe apistica nazionale e dell'assegnazione del codice identificativo univoco, il proprietario di alveari deve registrare, direttamente o tramite delega ad un soggetto delegato, tramite la compilazione dei moduli digitali predisposti dal centro servizi nazionale in ambiente Internet, le informazioni contenute nell'allegato A del presente manuale operativo.

Nel caso in cui il proprietario degli alveari si avvalga di un detentore, di cui al punto 3 del presente manuale, le relative informazioni devono essere registrate in BDA secondo quanto previsto nell'allegato A.

Il servizio veterinario territorialmente competente, verificata la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario o legale rappresentante se trattasi di persona giuridica, provvede ad assegnare il codice identificativo individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e della Circolare del Ministero della sanità 14 agosto 1996, n. 11.


2. Tale codice assegnato sarà utilizzato per identificare univocamente, su tutto il territorio nazionale, l'attività di apicoltura indipendentemente dalla collocazione dei diversi apiari, che potrebbero trovarsi sul territorio di competenza di differenti servizi veterinari.

3. La chiave di ricerca dell'attività di apicoltura, pertanto, sarà costituita dall'identificativo fiscale dell'apicoltore a cui corrisponde un codice identificativo alfanumerico.

4. Per identificativo fiscale dell'apicoltore deve intendersi il codice fiscale del proprietario degli alveari se trattasi di persona fisica o di ditta individuale oppure il codice fiscale attribuito alla persona giuridica proprietaria degli alveari stessi.

5. La struttura del codice identificativo (di 10 caratteri in totale) prevede che:

i primi 2 caratteri rappresentano il codice ISO dello stato italiano (IT), i successivi 3 caratteri identificano il codice ISTAT numerico del



comune nel territorio di competenza del servizio veterinario che assegna, in base alla sede legale dell'apicoltore, il codice aziendale a seguito della richiesta effettuata in BDA dall'apicoltore o suo delegato, le due lettere successive rappresentano la sigla della provincia, i successivi 3 caratteri rappresentano il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

6. L'assegnazione del codice identificativo rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe apistica nazionale.

6.2 Cartello identificativo

1. Il cartello identificativo deve avere le seguenti caratteristiche:

di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;

dimensioni minime equivalenti al formato A4;

colore del fondo bianco;

riportante la scritta "anagrafe apistica nazionale - decreto ministeriale 4 dicembre 2009" e il codice identificativo univoco dell'apicoltore;

caratteri della scritta di colore nero e di altezza minima centimetri quattro, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

2. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre il cartello identificativo in un luogo chiaramente visibile in prossimità di ogni apiario.

3. I costi relativi all'acquisto e all'apposizione dei cartelli identificativi sono a carico del proprietario degli alveari.

7. Aggiornamento Banca dati Nazionale

Tutti gli apicoltori già registrati nella Banca dati Apistica e in possesso del codice identificativo univoco sono tenuti a registrare/aggiornare in BDA, direttamente o tramite persona delegata:

7.1 le informazioni relative al censimento annuale di cui al punto 5, comma 2, del presente manuale operativo;

7.2 le informazioni inerenti le movimentazioni; in particolare devono essere registrate in BDA almeno le seguenti movimentazioni:

qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami/nuclei, pacchi d'api, api regine); in questi casi la comunicazione alla BDA deve essere contestuale alla cessione/acquisto.

gli spostamenti, anche temporanei, che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario.

A tal fine gli apicoltori compilano il documento di accompagnamento di cui all'allegato C al presente decreto, direttamente o tramite persona delegata, utilizzando l'applicazione informatica disponibile in BDA, contestualmente al verificarsi dell'evento nei casi previsti dal primo comma del punto 7.2 ed entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento nei casi previsti dal secondo comma del punto 7.2; la compilazione on-line del modello di cui all'allegato C sostituisce a tutti gli effetti la consegna ai servizi veterinari del modello cartaceo dello stesso documento.

8. Tipologia attività e di allevamento, classificazione apiari, specie e sottospecie allevata

Tutti gli apicoltori, direttamente o tramite persona delegata, devono inoltre registrare/aggiornare in BDA le informazioni relative a:

tipologia di attività;

modalità di allevamento;

classificazione degli apiari detenuti;

specie e sottospecie allevata.

9. Comunicazione sospensione dell'attività di apicoltura

1. Nel caso di temporanea interruzione di attività, per motivi sanitari e non, gli apicoltori che intendono mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale devono ugualmente effettuare l'aggiornamento in BDA della consistenza degli apiari posseduti (censimento annuale), dichiarando possesso zero di alveari per l'anno di riferimento, conservando il cartello identificativo di cui al punto 6.2 ed il codice identificativo assegnato.

10. Comunicazione cessazione attività di apicoltura

1. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l'attività apistica devono dichiarare, accedendo alla BDA, direttamente o tramite persona delegata, la cessazione dell'attività di apicoltura riportando le informa-

zioni di cui all'allegato B, complete del codice univoco identificativo e della data di cessazione dell'attività medesima; tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla cessata attività.

11. Controlli

1. I servizi veterinari sono tenuti a svolgere controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definite dalla normativa vigente nazionale ed avvalendosi delle informazioni registrate nella BDA.

I servizi veterinari competenti effettuano verifiche mirate con l'ausilio di specifica check-list predisposta dal Ministero della salute sottoponendo a controllo annuale almeno l'1% degli allevamenti apistici situati nel territorio di competenza, selezionati sulla base dell'analisi del rischio.

In caso di riscontro di infrazioni, l'Autorità competente può disporre l'aumento della percentuale minima di allevamenti da sottoporre a controllo annuale.

La data in cui vengono effettuati i controlli, l'esito degli stessi ed eventuali sanzioni irrogate devono essere registrate in BDA anche se non si riscontrano infrazioni.

Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio per almeno tre anni.

11.1 Controlli espletati nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo

L'AGEA, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, interagisce con la BDN per lo scambio di informazioni finalizzate a consentire la corretta applicazione del sistema dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia di condizionalità nell'ambito dei diversi regimi di intervento previsti (Regime Pagamento Unico - RPU e Piani di Sviluppo Rurale - PSR), compresa la condivisione degli elementi di valutazione del rischio al fine di ottimizzare le procedure di controllo stesse.

Attraverso web services allo scopo predisposti e conformi alle linee guida fornite nell'ambito del SIAN, sono attivati specifici meccanismi di cooperazione applicativa tra le diverse componenti del sistema per la gestione dei seguenti eventi:

notifica degli allevamenti sottoposti a campione nei limiti e nei tempi previsti dalla normativa comunitaria;

notifica degli esiti dei controlli effettuati e delle relative misure amministrative comminate.

Le specifiche tecniche concernenti le informazioni relative ai controlli da rendere disponibili devono essere conformi a quanto contenuto nel protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della salute, le regioni e province autonome e l'AGEA per favorire le procedure di trasmissione al Mipaaf e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai servizi veterinari regionali del 10 maggio 2012.


12. Disposizioni finali e transitorie

1. Qualora i dati di cui al presente manuale siano già registrati nelle anagrafi apistiche regionali previste da leggi o disposizioni regionali, questi saranno, se compatibili, trasferiti nella Banca dati Apistica Nazionale informatizzata di cui al presente manuale tramite procedure di cooperazione applicativa o altre procedure concordate tra il Ministero della salute e le singole regioni.

2. I cartelli identificativi previsti da leggi o disposizioni regionali rimangono validi sino alla sostituzione con i modelli di cartelli previsti dal presente decreto, sostituzione che deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente manuale.

3. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome, con dispositivo della direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari fornisce, se ritenuto necessario, indicazioni tecniche in merito:

alla variazione della tipologia di movimentazioni di cui al punto 7.2 del presente manuale, per le quali è prevista la registrazione in BDA; all'identificazione dei singoli alveari.



PUGLIA

L.R. 14 novembre 2014, n. 45.

Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell'apicoltura.

Art. 1 Finalità.

1. La Regione Puglia riconosce l'apicoltura come attività utile a garantire l'impollinazione naturale e a proteggere la biodiversità dell'ape domestica, "Apis mellifera", in particolare della sottospecie ligustica e delle popolazioni autoctone locali.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto della [legge 24 dicembre 2004, n. 313 \(Disciplina dell'apicoltura\)](#), la tutela e lo sviluppo sostenibile dell'allevamento delle api sul territorio regionale, nonché la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, regolamentando l'uso dei prodotti fitosanitari sulle piante coltivate e spontanee durante il periodo della fioritura.

Art. 2 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, valgono tutte le definizioni di cui agli [articoli 2 e 3 della L. 313/2004](#) e per quanto in essa non espressamente previsto si intende per:

- a) favo, la struttura di cera realizzata entro un apposito telaio dalle api;
- b) famiglia, la colonia di api con regina, avente favi coperti da api;
- c) apiario stanziale, l'insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco di almeno un anno;
- d) apiario nomade, l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- e) apiario in stato di abbandono, l'apiario in evidente stato di incuria, esposto alle azioni di saccheggio da parte di api provenienti da altri apiari;
- f) apicoltore, la persona fisica o giuridica, iscritta all'Anagrafe apistica, di cui al [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2009 \(Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale\)](#), proprietaria o detentrica di uno o più apiari, che conduce gli alveari ai sensi della [L. 313/2004](#) e nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia sanitaria;
- g) forme associative, le associazioni di apicoltori, le cooperative di apicoltori, le organizzazioni dei produttori (OO.PP.) del settore apistico, i consorzi di tutela del settore apistico;
- h) prodotti dell'apicoltura, il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api, le api regine, il pane delle api, i favi di covata e i relativi derivati, quali l'idromele e l'aceto di miele;
- i) prodotti primari dell'attività apistica, qualsiasi prodotto alimentare che durante la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la manipolazione non ha subito modificazioni della propria natura;

j) fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dell'alveare, la cessione occasionale di prodotti primari ottenuti in azienda, quale attività marginale rispetto a quella principale, nell'ambito del territorio provinciale, di ubicazione dell'azienda e delle province confinanti, su richiesta di un consumatore finale, ovvero di un esercente del commercio al dettaglio;

k) prodotti fitosanitari, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive così come definiti dal [decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194](#) (Attuazione della [direttiva 91/414/CEE](#) in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari).

Art. 3 *Indicazioni generali.*

1. Tutte le attività aziendali, compreso l'allevamento delle api, relative alla produzione dei prodotti primari dell'attività apistica sono considerate produzioni primarie e sono sottoposte alla disciplina del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'igiene dei prodotti alimentari.

2. Le attività di raccolta, manipolazione e stoccaggio dei prodotti primari dell'apicoltura, che non determinino modificazioni del prodotto primario, svolte al di fuori del contesto aziendale, restano disciplinate dal [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) fino a emanazione di specifiche norme.

3. Ai fini della gestione dell'Anagrafe apistica, la Regione e le relative aziende sanitarie locali (ASL), gli apicoltori e le loro associazioni riconosciute si avvalgono del sistema informatico della Banca dati apistica (BDA), con le modalità definite dal [decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009](#).

4. Le strutture del competente Servizio della Regione Puglia, ferma restando ogni competenza delle ASL regionali per le attività finalizzate ai controlli sanitari e di attuazione dell'anagrafe apistica, effettuano la vigilanza e il controllo per garantire il rispetto dell'applicazione della presente legge. In occasione di eventi straordinari, le attività di vigilanza e controllo, in ossequio alla presente legge, possono essere effettuate congiuntamente con le ASL.

5. Le strutture deputate alla vigilanza e al controllo di cui al comma 4 procedono all'accertamento delle violazioni e alle eventuali irrogazioni delle sanzioni amministrative previste, secondo quanto disposto nel capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

Art. 4 *Albo regionale degli organismi associativi.*

1. È istituito presso il competente Servizio della Regione Puglia l'Albo degli organismi associativi del settore apistico, costituiti con atto notarile registrato, operanti sul territorio regionale.

2. I legali rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda al competente Servizio della Regione Puglia per

l'iscrizione all'Albo regionale, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo e impegnandosi a comunicare ogni aggiornamento dei dati relativi al numero dei soci e al numero degli alveari, denunciato dai propri soci, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono svolgere, in favore dei propri associati, attività di:

- a) informazione e divulgazione;
- b) formazione;
- c) assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico.

4. Gli organismi iscritti all'Albo regionale possono, inoltre, realizzare ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti e richiedere per conto dei propri associati incentivi previsti dalla normativa vigente.

5. Le associazioni e le altre strutture di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4/2009 collaborano con i servizi veterinari delle ASL ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Art. 5 Osservatorio apistico regionale.

1. È istituito, presso il competente Servizio della Regione Puglia, l'Osservatorio apistico regionale a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri e proposte su iniziative del comparto apistico;
- b) proporre programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e promozione delle produzioni;
- c) suggerire metodi di tutela degli insetti pronubi;
- d) indicare studi e attività di orientamento riguardanti le finalità della presente legge;
- e) provvedere a una capillare opera di sensibilizzazione sull'utilizzo improprio di fitofarmaci, mediante appropriati mezzi di divulgazione.

2. L'Osservatorio apistico regionale, ogni anno, sulla base delle denunce afferenti le morie di api a causa dell'uso di prodotti fitosanitari, e in seguito agli esiti dei relativi accertamenti delle strutture competenti, segnala i prodotti dannosi per la specie e suggerisce le tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti.

3. L'Osservatorio è istituito con atto di Giunta regionale, dura in carica tre anni e ne fanno parte:

- a) l'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) il dirigente dell'Ufficio regionale competente per le malattie delle piante o suo delegato;
- c) il dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- d) un esperto in materia apistica designato dall'Istituto zooprofilattico;
- e) un esperto dei Dipartimenti di Medicina veterinaria delle università pugliesi;
- f) un esperto dei Dipartimenti di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti delle università pugliesi;
- g) due rappresentanti designati d'intesa tra le organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori, di cui all'articolo 4, maggiormente rappresentativi a livello regionale, la cui rappresentatività è determinata dall'indice più elevato, derivante dal rapporto tra il numero totale di alveari, riferito alla specifica associazione e il numero dei soci apicoltori dell'associazione più numerosa, tra tutte le associazioni riconosciute a livello regionale;
- i) il funzionario dell'Ufficio regionale relativo al Servizio competente, con funzioni anche di Segretario.

4. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è a titolo gratuito, esente da ogni rimborso.

5. Il Presidente convoca l'Osservatorio apistico regionale almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 6 *Identificazione degli apiari.*

1. Al fine di limitare i casi di abigeato e per un miglior controllo sanitario, ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio della Regione Puglia è individuato attraverso il cartello identificativo, contenente almeno il codice univoco del proprietario o del detentore, rilasciato dall'ufficio della ASL territorialmente competente. È consentito, in aggiunta al cartello identificativo, anche l'uso di altri sistemi di riconoscimento.

2. L'identificazione è resa visibile mediante apposizione di uno o più cartelli posizionati nell'apiario o nelle immediate vicinanze e il codice univoco identificativo può essere riportato su ciascuna arnia.

3. L'identificazione degli apiari nomadi, posizionati sul territorio regionale e provenienti da altre regioni, deve essere conforme alla disciplina vigente in materia di anagrafe apistica, fermo restando il rispetto delle norme regionali.

4. Il proprietario o il detentore è responsabile dell'identificazione dell'apiario.

5. Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo comporta una sanzione amministrativa pari a 20 euro per alveare nell'ambito dell'apiario non

identificato e comunque non inferiore ad euro 200 e non superiore ad euro 500.

Art. 7 *Obblighi degli apicoltori.*

1. È fatto obbligo a chiunque detiene alveari, anche per coloro che praticano il nomadismo, di farne denuncia al Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. Chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 (*Imprenditore agricolo*) del codice civile o esercita l'attività di apicoltore professionista è tenuto a presentare la dichiarazione di inizio attività, al fine di essere registrato ai sensi del [regolamento \(CE\) 852/2004](#).

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'articolo 4.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del [regolamento \(CE\) 852/2004](#):

a) gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei prodotti dell'apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato non più di dieci alveari;

b) i produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura e che abbiano denunciato non più di trenta alveari;

c) gli apicoltori senza produzioni edibili di prodotti dell'apicoltura.

5. I produttori di piccoli quantitativi di prodotti dell'apicoltura, benché esenti dagli obblighi previsti dal [regolamento \(CE\) 852/2004](#), sono tenuti al rispetto delle regole base di igiene degli alimenti e di buona prassi agricola.

6. Tutti gli apicoltori che detengono e conducono alveari hanno l'obbligo di compilare fedelmente il registro dei farmaci, conformemente alle prescrizioni del [decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193](#) (*Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari*), e conservarlo, per almeno cinque anni, congiuntamente a qualsiasi altra registrazione atta a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe apistica nazionale e ai fini della tracciabilità.

7. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi pubblici previsti per il settore apistico.

Art. 8 *Aspetti sanitari.*

1. L'Apis mellifera è un animale domestico a cui si applicano le disposizioni degli articoli 544-bis (*Uccisione di animali*) e 544-ter (*Maltrattamento di animali*) del codice penale; la sua distruzione avviene solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed è predisposta solo a seguito di ordinanza del Sindaco o di altra autorità competente.

2. Al fine di controllare il rischio di diffusione di patologie, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale del Servizio veterinario territorialmente competente, che può richiedere la collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 4.

3. Se dall'ispezione effettuata risulti la sussistenza del rischio di diffusione di malattie infettive, gli apiari e altro materiale apistico in stato di abbandono sono distrutti dal legittimo proprietario, se identificato; in caso di mancata individuazione, la ASL informa il Comune o l'Ente di competenza, che provvede alla distruzione, fatta salva la facoltà di rivalsa in caso d'identificazione del responsabile.

4. Per gli adempimenti di loro competenza le ASL possono avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio apistico regionale, delle Associazioni degli apicoltori, di esperti apistici e degli stessi apicoltori.

Art. 9 *Limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari.*

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5 della [L. 313/2004](#), sono vietati i trattamenti sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee a base di prodotti fitosanitari, inclusi gli erbicidi, dannosi alle api:

a) durante il periodo di fioritura, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, su colture erbacee, arboree e ornamentali, nonché su vegetazione spontanea, con erbicidi;

b) anche in presenza di fioritura delle sole vegetazioni sottostanti le coltivazioni arboree; in tale caso i trattamenti possono essere eseguiti solo previa trinciatura o sfalcio di tali vegetazioni o, nel caso in cui i fiori di tali essenze risultino completamente essiccati, in modo da non attirare più le api.

2. Eventuali trattamenti con prodotti fitosanitari durante la fioritura, essenziali per salvaguardare la produzione, sono effettuati con prodotti selettivi solamente nei casi di necessità accertata dall'ufficio regionale competente in materia di malattia delle piante; in tal caso, il predetto ufficio, per il tramite dell'Osservatorio apistico regionale, informa gli apicoltori che detengono alveari nel raggio di tre chilometri dai campi nei quali i trattamenti saranno eseguiti.

3. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata dai diretti detentori alla struttura veterinaria dell'ASL competente, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. Chiunque violi le disposizioni previste alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 9 è punibile con una sanzione amministrativa di 1.000,00 euro.

Art. 10 *Disciplina del nomadismo proveniente da altre regioni.*

1. La Regione Puglia riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse.
2. Ai fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del patrimonio apistico, sono utilizzati per il nomadismo solo alveari provenienti da apiari posti sotto il controllo sanitario e per i quali non sia stato disposto il divieto di spostamento e non sussistano vincoli o misure restrittive di polizia veterinaria.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività del nomadismo sul territorio pugliese di dotarsi dell'attestazione sanitaria, rilasciata dal medico veterinario della ASL di provenienza competente, che certifichi l'assenza di malattie infettive e diffuse.
4. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo nel territorio della regione Puglia devono inoltrare apposita comunicazione con rapporto di ricevimento, almeno quindici giorni prima dello spostamento, al competente Servizio della Regione Puglia, fermo restando ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.
5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i dati anagrafici del proprietario e il codice identificativo, l'attestazione sanitaria, le indicazioni del luogo di destinazione degli alveari, la certificazione attestante la razza delle api trasferite e i motivi della movimentazione.
6. Gli uffici del Servizio competente della Regione Puglia, preso atto delle indicazioni dell'Osservatorio apistico, istruiscono, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la relativa richiesta in considerazione della consistenza del patrimonio apistico di provenienza, delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei vincoli relativi all'esistenza di altri apicoltori che svolgono abitualmente l'attività produttiva in maniera stanziale o nomade.
7. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 4 senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.
8. Per gli apiari nomadi le distanze di questi dagli apiari stanziali sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentito l'Osservatorio apistico regionale, che, dall'analisi della densità e delle essenze nettariifere esistenti sul territorio interessato in quel determinato periodo dell'anno, fornisce ogni elemento utile.
9. In assenza di provvedimento della Giunta regionale gli apicoltori che praticano il nomadismo sul territorio pugliese sono tenuti al rispetto di una distanza non inferiore a duecento metri dagli altri apiari stanziali o nomadi già ubicati in loco.

10. Gli apicoltori che violano una delle disposizioni indicate all'articolo 10 sono passibili di una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

Art. 11 *Disciplina del nomadismo nell'ambito regionale.*

1. Il nomadismo nell'ambito regionale è il trasferimento di alveari oltre tre chilometri di distanza dal luogo di ubicazione originario. Esso avviene fondamentalmente per due ragioni:

- a) incremento del raccolto;
- b) espletamento del servizio di impollinazione.

2. L'apicoltore pugliese che esercita il nomadismo può posizionare i propri alveari in qualsiasi località del territorio regionale. Almeno sette giorni prima dello spostamento, è fatto obbligo di comunicare alla ASL di destinazione i propri dati identificativi, la località, il numero degli alveari collocati e un'autocertificazione in cui risulti che le famiglie sono esenti da malattie infettive e diffuse.

3. Il Servizio veterinario della ASL può disporre eventuali controlli sanitari, i quali saranno eseguiti in presenza dell'apicoltore, a cui è fatto obbligo di fornire l'assistenza necessaria.

4. Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 2 comporta una sanzione amministrativa di 10 euro per alveare trasportato e comunque non inferiore a 50 euro e non superiore a 500 euro.

Art. 12 *Allevamento e selezione delle api regine.*

1. Per salvaguardare l'Apis mellifera, la Regione Puglia, riconoscendo l'importanza della selezione di api regine della sottospecie ligustica, sentito l'Osservatorio apistico regionale, può delimitare appositi areali destinati alla selezione in purezza dell'Apis mellifera ligustica, disciplinandone le modalità e le sottospecie da allevare, le distanze degli apiari non coinvolti nell'attività selettiva e le zone di rispetto dall'area protetta.

Art. 13 *Forestazione.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito dei programmi di rimboschimento, compatibilmente con le vocazioni territoriali e nel rispetto della biodiversità vegetale, promuove l'impianto di specie vegetali di particolare interesse apistico, allo scopo di aumentare la produzione e la qualità del miele regionale.

Art. 14 *Clausola valutativa.*

1. Con cadenza triennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale relaziona alla competente Commissione consiliare permanente in ordine a:

- a) livelli di protezione della biodiversità dell'ape domestica (*Apis mellifera*), con particolare riferimento alla sottospecie ligustica, sul territorio regionale;
- b) incremento e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura pugliese, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore specifico;
- c) entità del nomadismo, sia proveniente da altre regioni, che nell'ambito regionale.

Art. 15 *Norma finanziaria.*

1. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono introitati dalla Regione Puglia in apposito capitolo di entrata di nuova istituzione n. 3066240, nell'ambito della U.P.B. 03.04.02 del bilancio regionale, denominato "Sanzioni amministrative del settore apistico ai sensi della [legge regionale n. 45/2014](#)". Al capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, di nuova istituzione n. 111214, nell'ambito della U.P.B. 01.01.07, denominato "Risorse a favore dell'attività dell'apicoltura pugliese".

Art. 16 *Abrogazione.*

1. La [legge regionale 8 giugno 1985, n. 61](#) (*Interventi regionali a favore dell'apicoltura*), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

ABRUZZO

L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative.

CAPO I

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella regione abruzzo

Articolo 1 Finalità.

1. La Regione Abruzzo, ai sensi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'Apicoltura), riconosce l'apicoltura come attività di interesse regionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale.

2. La presente legge, nel rispetto dei principi fissati al comma 1, è finalizzata:

- a) alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio apistico regionale;
- b) al riconoscimento del ruolo dell'ape in agricoltura volto a diversificare le potenzialità produttive agricole e a migliorare qualità e quantità delle produzioni vegetali;
- c) al riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'attività di impollinazione naturale per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali;
- d) alla tutela e salvaguardia in purezza del patrimonio genetico della razza di ape autoctona italiana (*Apis mellifera ligustica spinola*) con particolare riferimento agli ecotipi locali;
- e) alla promozione attraverso l'ape delle attività di monitoraggio ambientale e di difesa della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. La presente legge, in particolare, ha lo scopo di:

- a) disciplinare, tutelare e sviluppare il settore apistico abruzzese;
- b) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura abruzzese;
- c) favorire la tutela delle risorse genetiche di ceppi di api autoctone;
- d) migliorare la zootecnia apistica e le relative produzioni, in un quadro di coordinamento con la vigente normativa nazionale ed europea;
- e) diversificare e incrementare i redditi nell'ottica della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambiente e al sociale;
- f) incentivare l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore apistico.

4. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli apicoltori, gli enti, le organizzazioni e le forme associate degli apicoltori ufficialmente riconosciute, al fine di individuare i fabbisogni del sistema produttivo, con

particolare riguardo alle buone pratiche apistiche, alla ricerca applicata, all'innovazione tecnologica ed ai servizi relativi all'apicoltura.

5. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni degli apicoltori maggiormente rappresentative, promuove programmi e progetti finalizzati allo sviluppo del settore per valorizzare le risorse zootecniche apistiche locali, per diversificare le attività agricole e per migliorare la qualità e la quantità delle produzioni.

Articolo 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli *articoli 2 e 3 della legge n. 313 del 2004*.

2. In particolare, si intende per:

- a) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari;
- b) imprenditore apistico: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile;
- c) apicoltore professionista: chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, esercitando l'attività a titolo principale;
- d) arnia: il contenitore per api;
- e) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- f) apiario: un insieme unitario di alveari;
- g) postazione: il sito di un apiario;
- h) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

3. Con il termine di "apicoltura" si intende la conduzione zootecnica delle api: è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

4. Sono considerati prodotti agricoli:

- a) il miele;
- b) la cera d'api;
- c) la pappa reale o gelatina reale;
- d) il polline;
- e) il propoli;
- f) il veleno d'api;
- g) le api e le api regine;
- h) l'idromele e l'aceto di miele.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla *legge n. 313 del 2004*, ai fini della presente legge si intende per:

- a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

- b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;
- c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;
- d) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;
- e) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- f) apiario in stato di abbandono: apiario che, pur in presenza di prodotti e materiale apistico componenti l'alveare, presidiato o meno dalle api, risulti in evidente stato di incuria ed esposto alle azioni di saccheggio da parti di api provenienti da altri apiari. Il trattamento degli stessi è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 17.

Articolo 3 *Ricognizione degli organismi associativi tra apicoltori.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura predispone un elenco degli organismi rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica nazionale che svolgono la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'istituzione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla emersione del patrimonio apistico regionale, alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi, fermo restando il rispetto da parte dell'amministrazione regionale della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.
4. Gli organismi di cui al comma 1 e le altre strutture accreditate di cui all'[articolo 3, comma 4, lettera b\), del decreto ministeriale 4 dicembre 2009](#) (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) collaborano con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo.

Articolo 4 *Commissione apistica regionale.*

1. È istituita presso la Direzione competente in materia di agricoltura la Commissione apistica regionale.
2. La Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:
 - a) Assessore regionale all'Agricoltura o suo delegato, che la presiede;
 - b) Assessore regionale alla Sanità o suo delegato;

- c) Assessore regionale all'Ambiente o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) tre rappresentanti designati dagli organismi associativi degli apicoltori di cui all'[art. 3](#);
- h) un esperto in materia apistica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise di cui alla [legge regionale 8 maggio 2012 n. 19](#) (Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale");
- i) un esperto in materia apistica delle facoltà di agraria e medicina veterinaria;
- j) un funzionario della Direzione competente in materia di agricoltura, senza diritto di voto, con funzioni di segretario.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione formula altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica cinque anni; la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito e non sono rimborsati gli oneri per le spese di viaggio.

Articolo 5 *Denuncia degli apiari e alveari e comunicazione inizio attività.*

1. I produttori di miele per autoconsumo con un massimo di 10 alveari e i produttori di piccoli quantitativi di miele con un massimo di 30 alveari con una tolleranza del 10 per cento, sono tenuti a presentare alla ASL competente la notifica di inizio attività sanitaria (NIAs) nel rispetto delle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 14](#).

2. Chiunque intende detenere e condurre alveari ai sensi dell'articolo 2135 c.c. e chiunque intende esercitare l'attività di imprenditore apistico a titolo principale è tenuto a presentare al comune competente per territorio, anche tramite le forme associate di apicoltori di cui all'[art. 3](#), la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata della NIAs.

3. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica per la presentazione della SCIA.

Articolo 6 *Distanze minime per gli apiari.*

1. Nell'ubicazione degli apiari, l'apicoltore deve attenersi alle previsioni contenute nell'[articolo 8 della legge n. 313 del 2004](#).

Articolo 7 *Disciplina del nomadismo.*

1. La Regione riconosce e promuove la pratica del nomadismo su tutto il territorio regionale quale servizio integrativo all'agricoltura, all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.

2. La Regione disciplina, a fini del corretto impiego produttivo e della tutela sanitaria del proprio patrimonio apistico, la materia del nomadismo con specifiche norme da adottarsi nell'ambito del Regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 8 *Alimentazione delle famiglie di api.*

1. Ai sensi della [legge n. 313/2004, articolo 9, comma 4](#), sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

Articolo 9 *Elenco regionale allevatori di api regine.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con quella competente in materia di salute, istituisce un elenco degli allevatori di api regine di *Apis mellifera ligustica spinola* al fine di proteggere la biodiversità e favorire il miglioramento genetico delle api e degli ecotipi locali. Ai fini della tutela e della salvaguardia in purezza del patrimonio apistico regionale, l'elenco dovrà includere, in altra sezione, anche tutti coloro che allevano, selezionano naturalmente o artificialmente e commercializzano razze di api non autoctone.

2. Per la tenuta dell'elenco si applicano le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 10 *Zone di rispetto.*

1. Al fine di tutelare e promuovere il mantenimento in purezza del patrimonio genetico di *Apis mellifera ligustica spinola* e favorire la selezione di api regine autoctone abruzzesi, la Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine di apicoltori iscritti all'elenco di cui all'[art. 9](#) e alle stazioni di fecondazione da essi allestite.

2. Le modalità per l'istituzione delle zone di rispetto sono disciplinate nel regolamento di attuazione di cui all'[articolo 17](#).

Articolo 11 *Uso di fitofarmaci.*

1. Durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi, sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali,

allo scopo di impedire ogni mortalità di insetti impollinatori e assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api.

2. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni; in tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

3. Ogni moria di api per sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente segnalata dagli apicoltori o per il tramite delle loro associazioni ai Servizi veterinari delle ASL e al Servizio fitosanitario regionale, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Direzione regionale competente in materia di salute, sentita la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

5. Con la deliberazione di cui al comma 4, la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Articolo 12 *Risorse nettarifere.*

1. La Direzione regionale competente in materia di agricoltura d'intesa con quella dell'ambiente, sentiti gli Organismi di rappresentanza degli apicoltori di cui all'[articolo 3](#) e le Amministrazioni delle aree protette se interessate, redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e posizionamento degli apiari esistenti.

2. La Regione, al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze nettarifere, incentiva l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento e ricostituzione vegetale, negli interventi per la difesa del suolo e nei progetti di sviluppo di colture officinali.

3. Gli enti pubblici, ai sensi dell'[articolo 7, comma 3, della legge n. 313/2004](#), agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti, con priorità agli apicoltori che detengono e allevano alveari sul territorio della Regione Abruzzo.

Articolo 13 *Indennità compensative.*

1. La Regione, ai sensi dell'[articolo 5, comma 1, lettera q\), della legge n. 313 del 2004](#), può prevedere specifiche indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate al fine di potenziare la loro presenza sul territorio.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato, con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 14 *Norme igienico-sanitarie.*

1. L'apicoltura è considerata produzione primaria come definita dalla normativa europea ed è soggetta alle prescrizioni sanitarie stabilite dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

2. La Giunta regionale attua in via amministrativa le disposizioni di cui al comma 1 nel rispetto degli accordi e delle linee guida adottati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, relativamente alla registrazione degli operatori.

Articolo 15 *Piano apistico regionale.*

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di agricoltura e in conformità al Documento programmatico per il settore apistico di cui all'[articolo 5 della legge n. 313 del 2004](#), previa concertazione con le associazioni degli apicoltori di cui all'[art. 3](#), approva il piano apistico regionale per sviluppare il settore dell'apicoltura.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato sentite le Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni dall'assegnazione.

3. Il Piano apistico regionale, di durata triennale, è aggiornato annualmente; esso recepisce l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico attraverso azioni ed interventi volti a favorire lo sviluppo e la promozione dell'apicoltura, la tutela e la salvaguardia sanitaria e genetica del patrimonio apistico regionale, il miglioramento della qualità del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, nel rispetto delle normative igienico-sanitaria, ambientali e di tutela del consumatore.

4. La Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento iscritto nell'apposito capitolo di spesa di bilancio regionale di previsione, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e l'attuazione del Piano.

Articolo 16 *Finanziamenti a favore dell'apicoltura.*

1. Per la realizzazione di iniziative a favore dell'apicoltura, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, può concorrere a sostenere gli investimenti di apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti, costituiti anche in forma di società, consorzi e cooperative, che svolgono la propria attività nel rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. I criteri e le modalità per l'assegnazione degli aiuti, l'erogazione degli stessi, la rendicontazione, il monitoraggio ed il controllo sono stabiliti nel Piano apistico regionale di cui all'[articolo 15](#).

Articolo 17 *Regolamento di attuazione.*

1. Con il Regolamento di attuazione, da adottare, su proposta della Giunta, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità per il trattamento degli apiari in stato di abbandono di cui all'[articolo 2](#), comma 5, lett. f).

b) le modalità per lo svolgimento della pratica del nomadismo di cui all'[articolo 7](#);

c) le modalità per l'istituzione dell'elenco di cui all'[articolo 9](#);

d) modalità per l'istituzione delle zone di rispetto per l'allevamento e la stazione di fecondazione delle api regine, i confini, la loro validità temporale e ogni altro vincolo e/o elemento ritenuti utili per il raggiungimento delle finalità di cui all'[articolo 10](#);

e) ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge.

Articolo 18 *Sanzioni amministrative.*

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 6](#) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 300,00.

4. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'[articolo 11](#), commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 5.000,00; la sanzione è introitata dalla ASL competente per territorio.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[art. 7](#) comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Gli introiti provenienti dalle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono destinati all'espletamento delle attività connesse alla tutela e valorizzazione dell'apicoltura.

Articolo 19 *Vigilanza.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni sanitarie della presente legge sono esercitate dai Servizi veterinari delle ASL e dai comuni competenti per territorio; le forze dell'ordine e gli enti preposti vigilano altresì sulla corretta applicazione della presente legge, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi o i reati di natura ambientale in base alle leggi vigenti.

Articolo 20 *Abrogazioni.*

1. È abrogato il comma 2, dell'*articolo 15, della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6* "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l'anno 2000 (*art. 17-bis, L.R. 29 dicembre 1977, n. 81*) - Legge finanziaria regionale".

Articolo 21 *Norma finanziaria.*

1. Il Piano apistico di cui all'*articolo 15* trova copertura finanziaria con le risorse derivanti dal *Reg. (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007* Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

2. Per l'anno 2013 il presente capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3. Per gli anni successivi al 2013 gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono determinati con legge di bilancio, ai sensi della *L.R. 25 marzo 2002, n. 3* (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

MARCHE

L.R. 19 novembre 2012, n. 33.

Disposizioni regionali in materia di Apicoltura.

Art. 1 *Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione riconosce l'apicoltura quale attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'attività apistica ai sensi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'inserimento di specie di interesse apistico nei provvedimenti regionali che prevedono interventi di messa a dimora delle essenze arboree.

Art. 2 *Valorizzazione del miele e prodotti dell'alveare.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge e nell'ambito delle funzioni di cui all'[articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9](#) (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche "ASSAM". Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche "ESAM". Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare "CEPA"), l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) svolge le seguenti attività:

- a) consulenza e assistenza tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinoologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
- c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
- d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
- e) aggiornamento tecnico degli apicoltori;
- f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.

Art. 3 *Organismi associativi tra apicoltori ⁽²⁾.*

1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'[articolo 5](#), operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, statali ed europei per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

3. Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1620](#).

Art. 4 Commissione apistica regionale.

1. È istituita la Commissione apistica regionale.

2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un apicoltore designato da ogni organismo associativo di cui all'[articolo 3](#);

e) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla [legge regionale 3 marzo 1997, n. 20](#) (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);

f) un medico veterinario dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

g) un rappresentante dell'ASSAM;

h) un esperto del settore, designato congiuntamente dalle Università marchigiane.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. La Giunta regionale delibera la costituzione della Commissione sulla base dei due terzi delle designazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed h) del comma 2.

Art. 5 Anagrafe apistica.

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR ai sensi della vigente normativa statale, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. La struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR procede alla registrazione della denuncia secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Ogni apiario denunciato è:

- a) identificato individualmente con il Codice aziendale costituito dal Codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo;
- b) registrato nella Banca dati regionale previa georeferenziazione.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

4. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.

Art. 6 *Autoconsumo.*

1. Rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per apicoltore.

2. All'atto della denuncia di cui all'[articolo 5](#) l'apicoltore dichiara se l'attività è condotta ai fini dell'autoconsumo o della commercializzazione dei prodotti dell'alveare.

Art. 7 *Controllo sanitario degli apiari.*

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta con regolamento le norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura, anche per quanto riguarda gli apiari nomadi, nonché le norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

2. Il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari è affidato alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica delle patologie nel territorio regionale e nazionale. Per le attività di cui al presente articolo l'ASUR si avvale della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR che può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

4. Qualora sussista tale pericolosità, gli apiari sono distrutti dal legittimo proprietario se identificabile. Se il soggetto sopra individuato non provvede, il Comune di competenza agisce in via sostitutiva, salvo possibilità di rivalsa sull'interessato. Le arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico abbandonato sono soggetti a distruzione.

5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'[articolo 3](#).

Art. 8 *Uso di fitofarmaci.*

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali.

I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltivazioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuarne le cause.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 9 *Norme di sicurezza e distanza degli apiari.*

1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall'articolo 896-bis del codice civile.

2. Al fine di ottimizzare le risorse nettarifere gli apiari composti da almeno cinquanta alveari sono posti ad una distanza minima di duecento metri l'uno dall'altro.

Art. 10 *Disciplina del nomadismo.*

1. Chiunque intende praticare il nomadismo con più di dieci alveari nel territorio della regione deve farne richiesta mediante apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a quindici giorni prima dello spostamento, alla competente struttura veterinaria dell'ASUR.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati del proprietario e il codice identificativo, la destinazione e i motivi della movimentazione.
3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura verifica la richiesta relativa alla pratica del nomadismo, tenendo conto delle potenzialità nettariifere del territorio di destinazione e dei diritti acquisiti dagli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
4. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.
5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e gli adempimenti conseguenti.

Art. 11 *Sanzioni.*

1. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'[articolo 5](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'[articolo 5](#), comma 4, riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
3. L'inosservanza del divieto di cui all'[articolo 8](#), comma 1 o delle prescrizioni di cui all'[articolo 8](#), comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
4. L'omissione della comunicazione di cui all'[articolo 10](#), comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.
5. Il mancato rispetto del diniego di cui all'[articolo 10](#), comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell'apiario.
6. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

Art. 12 *Vigilanza.*

1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall'ASUR.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall'ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della [legge regionale 10 agosto 1998](#),

n. 33(Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 18 marzo 2010, n. 6 ⁽¹⁾.

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettariifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2

Definizioni.

1. Per quanto non previsto dalla [legge 313/2004](#), ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

Art. 3

Organismi associativi tra apicoltori.

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1,

costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciame, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

Art. 4

Esperti apistici.

1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.

2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:

a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;

b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.

4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'[articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#) (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.

5. Al fine del recupero degli sciame, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.

7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale.

8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

Capo II - Norme igienico-sanitarie

Art. 5

Uso di fitofarmaci.

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento ⁽²⁾.

3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi ⁽³⁾.

(2) Comma così sostituito dall'[art. 34, comma 1, lettera a\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.».

(3) Comma così modificato dall'[art. 34, comma 1, lettera b\), L.R. 26 giugno 2014, n. 11](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma 1, della medesima legge).

Art. 6

Denuncia degli alveari.

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31

ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entità numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario è, altresì, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore.

2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.

3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7

Trasferimento di api e alveari.

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.

2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III - Disciplina del nomadismo

Art. 8

Nomadismo.

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

Art. 9

Commissioni apistiche provinciali.

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla rispettiva Provincia.

2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:

a) un massimo di due esperti apistici;

b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;

c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

d) il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettariifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

b) tipologia ed entità di essenze nettariifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.

5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

Art. 10

Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo.

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;

b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;

c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo ⁽⁴⁾.

(4) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal *D. Dirett. reg. 14 gennaio 2011, n. 22*.

Art. 11

Deroga all'obbligo dell'autorizzazione ⁽⁵⁾.

1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

(5) Vedi, al riguardo, quanto disposto dal *D. Dirett. reg. 14 gennaio 2011, n. 22*.

Capo IV - Interventi per la promozione dell'apicoltura

Art. 12

Programma regionale triennale per l'apicoltura.

1. Al fine di promuovere l'apicoltura, la conservazione dell'ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformità alle disposizioni di cui alla *legge 313/2004* e al *regolamento (CE) n. 1234/2007* del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profilassi e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

2. Il Programma è adottato con Delib.G.R., su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all'articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all'articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente

rappresentative a livello regionale. Il Programma può essere aggiornato annualmente.

3. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti nel Programma medesimo.

Art. 13

Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura.

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

6. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

Art. 14

Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori.

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12 e con l'osservanza di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. Le Province sostengono in particolare:

a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;

b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

e) diffusione di conoscenze scientifiche;

f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali

contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

6. Le Province possono, altresì, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attività, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009.

Art. 15

Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori.

1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.

Art. 16

Oneri finanziari a carico delle Province.

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 le Province provvedono:

a) con le risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione alle Province;

b) con le risorse statali assegnate alla Regione e all'uopo trasferite dall'Amministrazione regionale.

Art. 17

Laboratorio Apistico Regionale.

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento annuale da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le attività del LAR oggetto di finanziamento sono le seguenti:

a) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento del LAR;

b) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele prodotto;

c) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversità e sui sistemi di lotta alle malattie delle api;

d) aggiornamento tecnico e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori.

4. Le attività di cui al comma 3 sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

Capo V - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18

Sanzioni.

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

2. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla

denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.

Art. 19

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 20

Cumulo.

1. I finanziamenti concessi possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili fino al raggiungimento dei massimali previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013".

Art. 21

Norme transitorie.

1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 22

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura - programma 3.1.5) della [legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3](#);

b) la [legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#) (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);

c) l'articolo 17 della [legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68](#) (modificativo della [legge regionale n. 16/1988](#));

d) la [legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61](#) (Estensione dell'ambito di applicazione della [legge regionale 29 marzo 1988, n. 16](#), in materia di apicoltura);

e) il capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);

f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo della legge regionale n. 16/1988 e della legge regionale n. 20/1992);

g) il comma 3 dell'articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (modificativo dell'articolo 211 della legge regionale n. 5/1994);

h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);

i) il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativo della legge regionale n. 16/1988);

j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 23

Norme finanziarie.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue «Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura - [L. 313/2004](#)».

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api».

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione».

Art. 24

Entrata in vigore ed efficacia.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli effetti degli articoli 13, 14 e 17 decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

TOSCANA

L.R. 29 aprile 2009, n. 21 ⁽¹⁾.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Vista la [legge regionale 18 aprile 1995, n. 69](#) (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue:

1. L'apicoltura è un'articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la [l. 313/2004](#) in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della [L.R. n. 69/1995](#);

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all'attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;

5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. È perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;

6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in

considerazione dell'obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;

7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L'avvio dell'attività apistica avviene con dichiarazione d'inizio attività alle aziende USL;

8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;

9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell'attività apistica e dei prodotti dell'alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;

10. Con la [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell'ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura confluiscono all'interno di detto piano;

Si approva la presente legge

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura).

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno.

Art. 3

Programmazione.

1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'[articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.

Art. 4

Segnalazione certificata d'inizio attività ⁽²⁾.

1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali ⁽³⁾.

1-bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA ⁽⁴⁾.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento emanato con [D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), la SCIA di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista ⁽⁵⁾.

3. L'azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.
5. La SCIA avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l'allevamento è condotto per il solo autoconsumo ⁽⁶⁾.
6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.

(2) Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. Il testo originario era così formulato: «Dichiarazione di inizio attività».

(3) Comma così sostituito dall'art. 14, comma 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, anche tramite le forme associate di apicoltori, ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella dichiarazione è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 3, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(5) Comma così modificato dall'art. 14, comma 4, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(6) Comma così modificato dall'art. 14, comma 5, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

Art. 5

Variazioni e cessazione dell'attività.

1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica ⁽⁷⁾.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell'azienda USL dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell'attività.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5 ⁽⁸⁾.

(7) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69. Il testo originario era così formulato: «1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.».

(8) Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

Art. 6

Nomadismo.

1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La comunicazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'art. 16, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

Art. 7

Censimento del patrimonio apistico regionale.

1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell'azienda USL dove l'apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell'attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L'azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l'eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana.

1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle miellerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all'articolo 4, comma 3;

b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;

c) numero totale degli apiari censiti;

d) numero alveari censiti;

e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.

2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9

Identificazione degli apiari.

1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'azienda USL di cui all'articolo 4, comma 3. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche.

1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.
2. La Regione Toscana, sentite le province e le comunità montane, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.
3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.
4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto.

1. Le province e le comunità montane possono individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine sulla base di specifici criteri emanati con atto della Giunta regionale relativi alle caratteristiche delle zone di rispetto, alle modalità per la loro delimitazione e al periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata, nonché all'individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta.

Art. 12

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie.
4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.
5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura.
6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

Art. 13

Sanzioni amministrative.

1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. La mancata dichiarazione di cui all'articolo 4 comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.
3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.
4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.
5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
6. [All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi] ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma abrogato dall'art. 69, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

Art. 14*Monitoraggio e valutazione.*

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

- a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
- b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.

Art. 15*Norma finanziaria.*

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAR di cui all'articolo 2 della *L.R. n. 1/2006*. Per il biennio 2009 - 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 16*Abrogazione.*

1. La *legge regionale 18 aprile 1995, n. 69* (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

CAMPANIA

L.R. 29 marzo 2006, n. 7

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, è un'attività agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa è attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

3. La Regione Campania si propone con la presente legge di:

- a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
- b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
- c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;
- d) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;
- e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si considera:

- a) "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari;
- b) "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) "apicoltore professionista", colui che esercita l'attività ai sensi del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1](#) e successive modifiche;

- d) "arnia razionale", di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;
- e) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;
- f) "alveare stanziale", l'alveare che non è spostato nel corso dell'anno;
- g) "alveare nomade" l'alveare che è spostato una o più volte nel corso dell'anno;
- h) "apiario" due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;
- i) "postazione", il sito di un apiario;
- l) "nomadismo" o "transumanza" la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- m) "apiario di svernamento" la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.

2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

- a) il miele;
- b) la cera d'api;
- c) la pappa reale o gelatina reale;
- d) il polline;
- e) il propoli;
- f) il veleno d'api;
- g) le api e le api regine;
- h) l'idromele e l'aceto di miele.

Art. 3

Associazione.

1. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 27](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 99/2004](#).

2. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalità economiche o commerciali, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della Regione Campania;

b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della Regione Campania o esercitano l'attività apistica su tale territorio;

c) gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'articolo 10;

d) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.

Art. 4

Formazione professionale.

1. L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

Art. 5

Comitato regionale apistico.

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico costituito da:

a) assessore regionale all'agricoltura e alle attività produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dirigente del settore Interventi Produzione Agricola - IPA - dell'Area Generale di Coordinamento - AGC - Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

c) dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura - SIRCA - dell'AGC Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

d) il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;

e) rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'articolo 3;

g) due tecnici designati dalla federazione regionale degli agronomi della Campania e dal collegio dei periti agrari;

h) un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'università di Napoli "Federico II";

i) un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;

l) un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della Regione Campania.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo.

4. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. Alla sostituzione di membri del comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta dello stesso soggetto che ha designato il membro da sostituire.

6. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto a maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.

8. Il comitato si riunisce presso gli uffici del Settore IPA dell'AGC Sviluppo attività settore primario almeno quattro volte l'anno ed una volta a trimestre.

9. Il comitato esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori.

10. Il comitato regionale apistico svolge i seguenti compiti:

- propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

- esprime parere e proposte agli organi della Regione su iniziative, indagini, studi relativi alle finalità di cui all'articolo 1;

- esprime parere per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi.

Art. 6 *Incentivi.*

1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura campana, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative:

a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti o avvio di attività apistica;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici;

c) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, di pacchi d'api e di api regine e per la transumanza apistica;

d) realizzazione di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare e adeguamento alle norme igienico-sanitarie di locali già esistenti;

e) attività di formazione ed assistenza tecnica da realizzarsi a cura delle associazioni di cui all'articolo 3.

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:

a) cinquanta per cento dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, così come individuate in attuazione della direttiva CE 268/1975, ai sensi dell'[articolo 55 del Regolamento CE n. 1257/1999](#);

b) quaranta per cento dei costi ammissibili nelle altre zone;

c) novanta per cento per le attività di cui al comma 1, punto e).

3. Nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, così come definiti dal [Regolamento CE n. 1257/1999](#) del Consiglio 17 maggio 1999, articolo 8, entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere la misura massima del sessanta per cento nelle zone svantaggiate e del cinquanta per cento nelle altre zone.

Art. 7 *Procedure per la concessione dei contributi.*

1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge trasmettono un'istanza alla Giunta regionale che, con propria delibera, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), i produttori apistici, singoli ed associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel POR Campania 2000/2006;

b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) professionalità adeguate dei conduttori delle aziende.

3. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Campania 2000/2006 e Programmi successivi.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi ed il contributo è concesso per il loro raggiungimento.

5. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti si impegnano ad acquisire tutti i requisiti di cui al comma 2 entro un anno dal decreto di assegnazione dei contributi, inutilmente decorso il quale i contributi sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.

6. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, le organizzazioni dei produttori apistici in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori, così come definite nel [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), come modificato dal [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) e dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta di una quota della produzione da parte del produttore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, per i produttori aderenti, l'obbligo di rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

7. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, gli apicoltori che non sono imprenditori apistici, se entro un anno dalla concessione degli stessi, detengono e conducono alveari ed acquisiscono tutti i requisiti di imprenditore apistico, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, impegnandosi a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

8. Beneficiano dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 8*Compiti delle Aziende Sanitarie Locali.*

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla corretta applicazione delle disposizioni previste in materia di polizia veterinaria.

Art. 9*Norme di sicurezza.*

1. Gli apiari sono collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo specifici accordi con i proprietari confinanti.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i limiti di cui al comma 1 sono interposti dislivelli, muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, idonei ad impedire il passaggio delle api, con altezza non inferiore a due metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari sono collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

3. Gli apicoltori si adeguano alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.

Art. 10*Anagrafe regionale degli apicoltori.*

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori.

2. Il funzionamento dell'anagrafe di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione del codice univoco di iscrizione sono definite con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

3. Il codice univoco di iscrizione è riportato sul cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario.

4. Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di fare denuncia all'Asl competente per territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti, tramite apposita modulistica definita con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

5. Le AASSLL provvedono entro il 30 marzo dell'anno successivo a trasmettere all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario l'elenco delle denunce pervenute.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ogni alveare è identificato ai sensi del comma 2.
7. Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge.
8. Gli alveari non identificati con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 e non denunciati alle AASSLL competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.
9. I trasgressori dell'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 6.

Art. 11

Disciplina del nomadismo.

1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della Regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 5 giorni prima del previsto spostamento, alle AASSLL competenti per territorio, di partenza e di destinazione.
2. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.
3. I comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché gli enti pubblici, agevolano le dislocazioni degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

Art. 12

Obbligo di denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo di denunciare all'ASL competente per territorio le malattie accertate o sospette: acariosi, noseмиasi, peste europea, peste americana, varroasi nonché le altre eventuali malattie infettive dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente.
2. L'ASL, non appena ricevuta la denuncia, provvede agli interventi diagnostici ed informa degli esiti l'AGC Assistenza sanitaria settore veterinario e l'AGC Sviluppo attività settore primario.
3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso funzionali disposta dalle competenti autorità sanitarie costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6.

Art. 13*Materiale infetto o sospetto di infezione.*

1. È vietato esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto di cui all'articolo 12. Parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti tali.
2. L'ASL, se necessario, procede alla loro distruzione.

Art. 14*Cessione di api vive.*

1. Le cessioni a qualunque titolo di api vive sono effettuate solo se le api provengono da apicoltori che hanno assolto agli obblighi previsti dall'articolo 10.
2. Le api cedute ai sensi del comma 1 sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASL, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.
3. Le api provenienti da zone esterne alla Campania sono accompagnate da documentazione analoga a quella prevista al comma 2.

Art. 15*Tutela delle api da sostanze tossiche.*

1. Al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

Art. 16*Allevamento e selezione delle api regine.*

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettariifere della Campania.
2. È istituito l'albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è definito con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

Art. 17*Documento programmatico per l'apicoltura.*

1. La Regione, di intesa con le organizzazioni professionali agricole emanazione di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 3 e le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione del miele campano conformemente al [decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179](#), attuativo della direttiva CE 110/2001;

b) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica;

c) integrazione tra apicoltura ed agricoltura;

d) incentivazione dell'apicoltura;

e) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

f) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettariifere in funzione della biodiversità;

g) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

h) attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

i) salvaguardia dell'ape italiana;

l) tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.

Art. 18

Sanzioni amministrative.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono punite con sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma fino ad euro 200, comminate dalle competenti autorità con le modalità definite dalla [legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13](#).

2. Le autorità incaricate del controllo indicano nel verbale di accertamento delle violazioni, di cui al comma 1, le irregolarità riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

3. Per illeciti di natura tributaria si applicano le sanzioni di cui al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) e al [decreto legislativo n. 472/1997](#), e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Art. 19*Norma finanziaria.*

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base - UPB - 7.7.29.224 ed allocazione della stessa somma nella UPB 2.2.77.194.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 20*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

UMBRIA**L.R. 26 novembre 2002, n. 24 ⁽¹⁾.****Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria ⁽²⁾.****TITOLO I****Finalità****Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura nell'ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l'agricoltura compatibile con il rispetto dell'ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all'apicoltura in Umbria.

Art. 2*Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si definisce:

- a) "apicoltura" l'attività di allevamento delle api;
- b) "apicoltore" chiunque si dedichi all'apicoltura;
- c) "produttore apistico" l'apicoltore che esercita l'apicoltura, ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#);
- d) "famiglia" ogni colonia d'api con regina;
- e) "arnia" il contenitore atto ad ospitare una famiglia d'api;
- f) "alveare" l'arnia contenente una famiglia d'api;
- g) "apiario" la postazione unitaria comprendente uno o più alveari;
- h) "nomadismo" il metodo di conduzione dell'allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettarifere diverse;

i) "servizio d'impollinazione" il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall'azione pronuba dell'entomofauna.

TITOLO II

Interventi

Art. 3

Tipologia degli interventi.

1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari individuati all'articolo 5, con riferimento alle seguenti attività:

a) acquisto arnie;

b) acquisto macchine ed attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, con l'esclusione degli automezzi ⁽³⁾;

c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele ⁽⁴⁾;

d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica;

e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;

f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere ⁽⁵⁾;

g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;

h) azioni di promozione di prodotti apicoli ⁽⁶⁾;

i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;

m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura.

2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere *d), e), f), g), h), i), l), m)*.

3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari ⁽⁷⁾ i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1.

4. [Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1), lettere *a), b), c)*, sono attribuite alle Comunità montane] ⁽⁸⁾.

5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite.

(3) Vedi, anche, la Det. reg. 20 giugno 2013, n. 4423 e la Det. reg. 10 dicembre 2014, n. 10168.

(4) Vedi, anche, la Det. reg. 20 giugno 2013, n. 4423 e la Det. reg. 10 dicembre 2014, n. 10168.

(5) Per l'approvazione del programma di cui alla presente lettera per l'anno 2006 e del relativo bando, vedi la Det. Reg. 26 luglio 2006, n. 7001.

(6) Con Det. Reg. 31 dicembre 2008, n. 12283 e con [Delib.G.R. 23 dicembre 2009, n. 1864](#) è stato approvato il programma per l'annualità 2008, ai sensi della presente lettera.

(7) Vedi, al riguardo, il [Reg. 28 giugno 2006, n. 7](#).

(8) Comma abrogato dall'[art. 76, comma 6, L.R. 23 dicembre 2011, n. 18](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Programmazione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, adotta il piano triennale per l'apicoltura, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.

2. Il piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo per l'attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, adotta programmi annuali per l'attuazione del piano triennale per l'apicoltura, i

quali stabiliscono i requisiti e le priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

(9) Con *Delib.C.R. 6 ottobre 2009, n. 342* è stato approvato, ai sensi del presente comma, il piano triennale per l'apicoltura 2009/2011.

Art. 5
Beneficiari.

1. Possono beneficiare di finanziamenti di cui articolo 3:

a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l'attività in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c);

b) società cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);

c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l);

d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare, limitatamente alle attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettere l), m).

TITOLO III

Disciplina

Art. 6
Denuncia degli alveari.

1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi.

Art. 7
Anagrafe apistica.

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.

Art. 8*Compiti delle USL.*

1. È compito dei servizi veterinari delle USL, ai sensi della [legge regionale 7 aprile 1982, n. 19](#) e successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.
2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.
3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle USL si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle Facoltà di medicina veterinaria e di agraria dell'Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

Art. 9*Denuncia delle malattie e divieti.*

1. È fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del Comune nel cui territorio è installato l'apiario, per il tramite del servizio veterinario della USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) e successive modificazioni.
2. È vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.
3. È vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.
4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

Art. 10*Albo allevatori api regine.*

1. È istituito, presso la competente direzione regionale, l'Albo regionale degli allevatori di api regine di razza *apis mellifera ligustica* Spin. per la salvaguardia delle biodiversità in ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato.

Art. 11*Zone di rispetto.*

1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo regionale e intorno alla stazione di fecondazione. Essa specifica i confini delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile.
2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della stazione di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all'albo di cui all'art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.
3. Gli sciami eventualmente catturati nell'area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.

Art. 12*Trattamenti antiparassitari.*

1. Allo scopo di assicurare all'apicoltura l'indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall'inizio della fioritura.
2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore.

Art. 13*Norme regolamentari ⁽¹⁰⁾.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:
 - a) della denuncia degli alveari;
 - b) dell'anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari;
 - c) dell'autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo;
 - d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a:
 - 1) strade di pubblico transito;
 - 2) confini di proprietà;

3) edifici di civile abitazione;

4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;

5) altri apiari;

e) albo degli allevatori di api regine;

f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

(10) Vedi, al riguardo, il [Reg. 15 luglio 2003, n. 10](#).

Art. 14
Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata alle competenti strutture della Regione, dei comuni, delle Comunità montane, dei servizi veterinari delle USL, del Corpo forestale e dell'ARPA.

Art. 15
Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l'esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 6;

b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 9;

c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b);

d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 11, comma 2;

f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12, comma 1.

2. L'entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l'altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all'Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla *legge regionale 30 maggio 1983, n. 15* e successive modifiche.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

Abrogazioni.

1. È abrogata la *legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6*.
2. È abrogata la lettera *dd)* del comma 1 dell'*articolo 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3*.

Art. 17

Norme finali e transitorie.

1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il piano di cui all'articolo 4, comma 1, viene adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le norme regolamentari di cui all'articolo 13 sono adottate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia.

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti all'articolo 3 della presente legge si fa fronte per l'anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l'apicoltura, nella unità previsionale di base 07.2.009 del bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata "Interventi vari nel settore zootecnico" che risulterà disponibile alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.